(2

A P O L O G I A

D I

MONSIGNOR SAVERIO DATTILO

DELL' AVVOCATO

FRANCESCO=DOMENICO POTENZA.





RISTRETTO

DEGL'ATTI DEL PROCESSO INFORMATIVO DI MACERATA.

NOn di rado accade nel Teatro delle umane vicende, che una calunnia bene ordita, e secondata dall'influsso di alcune combinazioni, che talora congiurano a danno di un qualche disgraziato, talmente s'insinui sotto specie del vero nella mente degl'Uomini, che prevalga alla forza istessa della verità, e faccia piombare sopra di un Innocente il castigo, e riportar premio, e trionfo al Delinquente. Tanto è avvenuto all'infelice Monsignor Dattilo in questa per lui fatalissima Causa; e tanto è accaduto per lor disgrazia ai Ministri di Macerata, non per menomissimo difetto de' Giudici rispettabilissimi, ed integerrimi, che la giudicarono, ma per detestabili maneggi di chi abusando della propria autorità, e palliando il vero, volle, per suoi fini privati, rendere col sacrificio di un Prelato Preside, e di un'intero Tribunale, più gloriosa, e far comparire agl'occhi del Mondo, più giustificata l'assoluzione di un Reo, che aveva contro di se troppe prove dimostrative della sua reità, per non crederlo innocente.

Per ciò che riguarda l'ingiustizia della condanna di Monsignor Dattilo, crediamo di averla bastantemente dimostrata, per quanto ci è stato permesso nei ristretti termini di una Supplica; ed abbiamo il vantaggio, che fin quì sia stata confessata per tale da tutte le Persone più illuminate, al solo sentire la maniera irregolarissima, e strana, colla quale fu condannato, e colla quale fu successivamente trattato nel giudizio di liquidazione. Ci resta ora dunque il carico di far vedere, che i Ministri di Macerata non sono in verun conto rei dei delitti, di cui sono stati caricati nel Ristretto fiscale, col fondamento del quale i Giudici vennero alla risoluzione della Causa; e per adempire a questo assunto, ci dichiariamo, che non faremo uso di altre ragioni, che di

 quel-

quelle ci somministrano i fatti de' Processi, che sono la scorta più sicura, per formar giudizio della verità delle cose, e di quei Processi medesimi, co'quali fu assoluto innocente il Frisciotti. Per prendere il filo dal suo principio siamo quì in necessità di riportare gl'atti tutti formati dai Ministri di Macerata con quell'ordine, e metodo, che si leggono in Processo, onde pria d'ogn'altra cosa si vegga da qual fondamento traesse la sua origine l'inquisizione contra il Frisciotti, e quanti fossero gl'indizj, che si acquistarono contro di lui, prima che fosse incolpato dal Cipollari, di Mandante dell'omicidio, dovendo ciò servire principalmente a far comprendere l'artificio, e l'abuso del vero, che si fece nel Ristretto Fiscale.

Nella mattina dunque dei 4. Novembre dell'anno 1760. appena intesosi in Civitanova, luogo Baronale, il barbaro omicidio di *Ottaviano Frisciotti*, seguito nella notte antecedente in un suo Casino di Campagna, ove soggiornava, senza sapersi da chi commesso, comparve negl'atti di quella Curia Ducale il Procuratore Fiscale, facendo istanza, non solo per la formazione del Processo, *ma ancora per la carcerazione di tutti quelli, che in qualità di Garzoni e Familiari* coabitavano coll'Ucciso in detto Casino (1). Nè tardò punto il Vice-Duca di quel tempo Pietro Coppari di farla nell'istessa mattina dei 4. seguire in persona *di Pietro Spiccia, Niccola Rocchetti, Filippo Ciarapica, e Filippo Marconi detto il Vecchio di Monturano tutti Familiari dell'Ucciso*. Ed intento al buon servizio della giustizia con egual prontezza impiegò la sua opera ad assumere nelle forme solite le prove in genere del delitto, non essendogli stato permesso di stabilirle in specie, attesa la qualità di Chierico nell'Ucciso (2). Indi procedendo ad altri atti tendenti allo scoprimento del delitto (3), passò ad esaminare giudizialmente tre de' sudetti Familiari Carcerati (4).

Il Vice-Duca fa seguire *ex officio* la cattura dei Domestici dell'Ucciso, e non ad istanza del Frisciotti.

In questo frattempo, che così operava il Vice-Duca, e che con tal metodo, ed esattezza proseguiva la sua incominciata Processura, *Francesco Vitale Frisciotti figlio Primogenito dell'Ucciso* consapevole di se stesso, e fondatamente temendo, che dalla seria diligenza, con cui vedea procedere in causa il Vice-Duca, uomo integerrimo nel suo Officio, ne risultasse alla persine lo scoprimento de' veri Rei, per impedirne l'effetto, si risolvette di portarsi personalmente in Fermo; e presentatosi in quella Curia Arcivescovile, esagerando una supina negligenza, ed infingardaggine in persona del Vice-Duca nella compilazione del Processo, espose ivi querela, e volle *a sue spese* la spedizione di un Commissario e Notajo, conforme si legge nel Processo della Subornazione.

Il Frisciotti non ostante che vedesse procedere il Vice-Duca in Causa con tutta diligenza, ed attenzione, ad ogni modo chiama a sue spese i Commissarj di Fermo.

Destinati da quella Curia ad un tale incarico *Basilio Rossi in qualità di Commissario*, e *Lorenzo Gaudenzi di Notajo*, si trasferirono questi due onorati Ministri buoni amici del Frisciotti coll'associazione di quattro Bir-

(1) *Fog. 1. e seq.*
(2) *Fog. 2. a 6.*
(3) *Fog. 7. a 21.*
(4) *Fog. 21. t. a* 40., 40. *t. a* 45.

Birri in Civitanova ad incominciare la loro Proceſſura . Quello però altro operaſſero in Cauſa è affatto ignoto, giacchè *l' eſattiſſimo Commiſſario Caroni*, che li eſaminò nel Proceſſo della Subornazione, tralaſciò, come dovea per debito del ſuo officio, ed in verificazione dei diloro reſpettivi eſami, di farſi eſibire gl' atti da loro compilati, acciò occulto reſtaſſe il fine, per cui erano ſtati fatti. Si raccoglie per altro da tutto il conteſto de' Proceſſi, che con i lumi, e traccia loro ſomminiſtrati dal Friſciotti diriggeſſero a principio la diloro incognita Proceſſura contro un certo *Falà*, vale a dire contro un *innocente*, e ſi rileva ancora, che pria di eſſer dimeſſi dalle Carceri di Civitanova, foſſero da loro eſaminati *Pietro Spiccia*, *e Niccola Rocchetti* fatti arreſtare dal Vice-Duca, conforme queſti anno depoſto, il primo nel ſuo Coſtituto (1); ed il ſecondo nel ripetitivo del Caroni (2); nè altro di più ſi prova, che ſi operaſſe.

Da queſto fatto ſi rileva, che l'arrivo de' Commiſſarj di Fermo in Civitanova ſegui prima della ſcarcerazione de' ſudetti Domeſtici dell'Ucciſo.

Nel mentre che queſti diligenti Miniſtri ſi godevano in Civitanova la lauta menſa del Friſciotti, e percepivano da lui i Viatici, non laſciò il Vice-Duca il proſeguimento del ſuo Proceſſo. E non avendo potuto ricavare alcun lume confacente alla Cauſa dall' eſame de' menzionati Familiari carcerati, dopo 25. giorni di arreſto, nel dì 29. dell' iſteſſo meſe di Novembre fece rilaſciare tre di eſſi. Ritenne però, e con ſomma avvedutezza *Filippo Marconi*, che indi fu ſcoperto complice del delitto; e da Coſtui nel coſtituirlo il dì 4. del ſucceſſivo meſe di Dicembre, vale a dire un meſe dopo il ſeguito omicidio, avendo acquiſtati gravi indizj contro *Lorenzo*, *e Saverio Fratelli Cipollari*, *Pietro Spiccia*, *e Giuſeppe Niccola Campeto*, (3) ne ordinò nel medeſimo giorno il diloro arreſto (4), che non riuſcì di eſeguire, ſennonsè in perſona di *Lorenzo Cipollari*, *e Pietro Spiccia*, per il motivo, che quì ſotto ſarà riferito.

Il Vice-Duca mediante il Coſtituto del Marconi diſcopre i veri Rei, e non mai i Commiſſarj di Fermo.

Sorpreſi li Commiſſarj di Fermo dall' inaſpettato caſo di queſta carcerazione, ſi alterò loro non poco la fantaſia, ma più che ad eſſi ſi riſcaldò la teſta al Friſciotti, riflettendo che era finito il giuoco, per cui avea chiamati i ſuoi Commiſſarj di Fermo; onde ritiratoſi poche ore dopo il ſeguito arreſto alla ſua Caſa, ove eranſi ricoverati già per la cena anche i ſuoi Commiſſarj, incominciarono così congregati a conſultare ſulla maniera da tenerſi in tale emergente, e dopo eſſerſi propoſti l'un l'altro varj temperamenti, ſi venne alla perfine concordemente *all' economica riſoluzione di fare avviſare per la fuga* gl' altri due Correi non carcerati ancora, cioè *Saverio Cipollari*, *e Campeto*, acciò non foſſero fatti arreſtare dal Vice-Duca, come era ſeguito degl' altri. Ed eſſendoſi caricato il Friſciotti dell' eſecuzione di queſt' affare, chiamato a ſe *Cirillo Ferracci ſuo Fattore*, gli ordinò di dire ad *Elpidio Padre* di Lorenzo, e Saverio Cipollari, che ſi trovava nella ſtanza della Cocina, che ſubito aveſſe portato un tal avviſo ai ſudetti due Correi, come in effetto eſſo prontamente eſeguì (5).

A 2 Glo-

(1) *Fog.* 328. *a* 329.
(2) *Fog.* 48. *t. a* 49. *t.*
(3) *Fog.* 51. *a* 55.
(4) *Fog.* 55. *e t.*
(5) *Fog.* 296. *in fin. a* 297. *t.* 233. *a* 234.

Glorioſi di queſta bella prodezza i menzionati Commiſſarj , ricevuto dal Friſciotti il compenſo delle loro fatighe nella ſomma di ſcudi 50., ed il vitto per tutto il tempo, che ſudarono nella compilazione della loro inviſibile Proceſſura , ſe ne tornarono feliciſſimi in Fermo. Ed il Vice-Duca procedè ad altri atti , eſaminando alli 10. di detto Meſe Pietro Spiccia (1) , e ſette giorni dopo riſentì Filippo Marconi (2), come pure lo ſteſſo Spiccia (3), che ſi reſero ſempre negativi.

E quì fece punto la proceſſura della Curia Baronale per il motivo, che a ſuo luogo ſarà riferito, e paſsò ſotto ſilenzio ſino al ſuſſeguente meſe di Maggio 1761. , in cui dal Barone , eſſendo ſtata formalmente rinunziata la cauſa alla S.Conſulta, fu da queſta, con letterа dei 13. dello ſteſſo Meſe di Maggio, delegata per ſua fatal diſgrazia al Governo di Macerata, colla traſmiſſione di tutti gl' atti finora diviſati (4).

IN ſeguito di queſta delegazione diretta dalla S.Conſulta al Preſide della Marca ſi fecero traſportare i tre Carcerati Pietro Spiccia , Lorenzo Cipollari , e Filippo Marconi alle Carceri di Macerata, e da quel Luogotenente furono coſtituiti. E ſebbene Lorenzo Cipollari nel primo Coſtituto (5) nulla deponeſſe confacente all' omicidio, e Pietro Spiccia, e Filippo Marconi ripeteſſero quello aveano depoſto avanti il Vice-Duca (6), nulladimeno fattoſi intendere Lorenzo Cipollari di voler propalare la verità, eſſendo ſtato nuovamente coſtituito, confeſsò l'omicidio, la maniera tenuta nell' eſeguirlo, i Complici coll' ajuto de'quali l'avea commeſſo, e le reſpettive cauſe (7).

Per effetto di queſta confeſſione fu di meſtiere al Preſide di ſpedire un Commiſſario, ed un Notaro in Civitanova, per farla verificare; e preſceſe ad un tal miniſtero (non potendo per gl'affari del Governo, e pel disbrigo de' Carcerati mandare il ſuo Luogotenente) il *Dottor Domenico Tonelli*, che ſi eſercitava nella profeſſion criminale nello ſtudio di quell' Avvocato de' Poveri, e *Giuſeppe Carlini* Notaro di quel Governo, quali munì colle opportune facoltà (8).

Portatiſi pertanto ambedue in quella Terra, nell' andare incartando le prove verificative della confeſſione del Cipollari, accadde, che *obiter* acquiſtaſſero altresì contro *Franceſco Vitale Friſciotti figlio dell' Ucciſo* li quì ſotto annotati ſei gravi Indizj, che lo indicavano complice del delitto.

L'eſiſtenza di tali Indizj eſcludono la preteſa Concuſſione eſpoſta nel Riſtretto Fiſcale contro i Miniſtri di Macerata.

Primo: la cauſa impulſiva a delinquere per la veemente inimicizia, che paſſava tra Padre, e Figlio a cauſa delle continue liti, ed altri diſſapori, che eran fra loro fog. 212. t. a 213. 232. t. e 234. e t. 253. 302. & alibi.

Secondo: l'indifferenza moſtrata al ſentire il barbaro eccidio del Padre, e l'eſultanza dei dilui Figli, uno de'quali tutto allegro andava gridando. Manco-

coma-

[1] *Fog.* 55.*t.a* 63.
[2] *Fog.* 63.*t.a* 65.
[3] *Fog.* 65.*t.a* 67.
[4] *Fog.* 69.*e t.*
[5] *Fog.* 76.*t.a* 82.
(6) *Fog.* 82.*a* 88.*t.*111.*a* 113.*t.*
(7) *Fog.* 91.*a* 109.
(8) *Fog.* 114.*t.a* 115.

comaſe adeſſo è finita ogni lite -- *fog. 232. t. 249. a 250. t. 261. t.*

Terzo l'avviſo mandato dal Friſciotti di concerto con i ſuoi Commiſſarj di Fermo, dopo inteſa la carcerazione del Cipollari, e dello Spiccia, agl'altri due ſcoperti Rei Saverio, e Campeto, per farli fuggire, acciò non foſſero fatti arreſtare dal Vice-Duca -- fog. 296. in fin. a 297. t. 233. a 234.

Quarto la commiſſione data dal Friſciotti ad Elpidio Padre di Lorenzo, acciò coll'offerta di due o tre rubbia di grano al Bargello di Civitanova aveſſe procurato di parlare a detto Lorenzo da ſolo a ſolo nella Segreta, per avvertirlo a ſtar forte ne' ſuoi eſami, e non ſcoprirlo fog. 233. t. a 234. 260. e t. 282. t. a 283. t. 311. e 313.

Quinto la gratuita reſtituzione fatta dopo l'omicidio dal Friſciotti alli Cipollari con ordine ſcritto di ſuo proprio pugno di cinque Rubbia di granturco, che era ſtato alli medeſimi ſequeſtrato dall'Ucciſo per ſuoi crediti -- fog. 59. in fin. a 60. t. 170. a 174. 264. 273. 334. t.

Seſto finalmente le ſegrete allocuzioni del Friſciotti col Correo Spiccia poco prima dell'omicidio fog. 144. t. in fin. 234. t. 253. t.

In viſta dunque di tali indizj riſolverono i detti Miniſtri di far carcerare il Friſciotti; ma il Commiſſario Tonelli con abuſo del proprio officio avendone fatta la confidenza al Conte Bartolomeo Graziani, queſti, come ſi rileva dal ſuo eſame preſo dal Commiſſario Caroni, ne diede la notizia agl'altri amici, e Parenti del Friſciotti, i quali dopo varj maneggi fatti col detto Commiſſario, lo diſpoſero a ricevere ſottomano dal Friſciotti i Viatici della Commiſſione, con fare apparire, che foſſero ſtati eſatti ſulla porzione colonica dei Cipollari, e di partire dalla commiſſione, come ſeguì.

Ritornati in Macerata i medeſimi Miniſtri nel giorno 21. Giugno di detto anno 1761. (1) furono fatti altri atti per beneficio della Cauſa, cioè nuovamente coſtituito Filippo Marconi (2), come anche Pietro Spiccia, quale ſotto il giorno 11. Luglio confeſsò la ſua complicità nell'omicidio (3), perſeverando in eſſa coll'aggiunta di altre circoſtanze nel giorno 17. e 18. di detto meſe (4).

Succeſſivamente Lorenzo Cipollari fece nuova iſtanza di voler eſſere eſaminato, dicendo di voler incolpare il Friſciotti; E fattone avviſato il Luogotenente, ſiccome il Giudice deputato alla proſecuzione del proceſſo era il Tonelli, e queſto trovavaſi già riſtretto nelle Carceri ad iſtanza della Regia Corte di Napoli a cauſa di ſtupro commeſſo in Corropoli ſua Patria con promeſſa di Matrimonio in perſona di una tal Angela Marſili, ſi dovette perciò dal Preſide venire alla deputazione di altro Giudice, che fu il *Dottor Serafino Monti*, avanti del quale, e coll'aſſiſtenza del Luogotenente fu nuovamente coſtituito il Cipollari alli 20. dello ſteſſo meſe di Luglio; e premeſſa la conferma di quanto avea precedentemente confeſſato, *incolpò il già indiziato Franceſco Vitale Friſciotti per mandante dell'omicidio*, indicando tutte le cir-

A 3 co-

[1] *Fog.* 309. *a* 310.
[2] *Fog.* 313. *a* 317.
[3] *Fog.* 319. *a* 323. *t.*
[4] *Fog.* 327. *a* 340. 341. *a* 345. *t.*

costanze, e le promesse fattegli per indurcelo (1), le quali a suo luogo si vedranno tutte verificate.

Indi contestato il delitto a Filippo Marconi perseverante nella negativa (2), si procurò di conciliare le confessioni del Cipollari, e dello Spiccia contrarie fra di loro, perchè ciascuno pretendeva, cioè il Cipollari di essere stato istigato all'omicidio dallo Spiccia, e dal Frisciotti, e lo Spiccia di esservi stato indotto dal Cipollari (3).

Il Frisciotti ricorre alla S. Consulta, e non fa veruna menzione dei dnc.150., che si pretendono da esso estorti con concussione.

Pervenuta all'orecchie del Frisciotti la notizia di questa incolpazione, o per mezzo de' Birri, che ebbero l'ordine della sua carcerazione, o per mezzo di altri, si partì esso immediatamente da Civitanova alla volta di Roma; dove giunto presentò alla S. Consulta nel dì primo Agosto del suddetto anno, vale a dire giorni undici dopo l'incolpazione un suo Memoriale scritto, e sottoscritto di proprio pugno, e fatto legalizzare da pubblico Notaro Capitolino, e che si vede allegato originalmente in processo (4), nel quale, per tenere occulta alla stessa S. Consulta l'incolpazione del Cipollari, e dare insieme un' apparente colore alla sua repentina fuga da Civitanova, ebbe il coraggio d'inventare, e di esporre, che *vertendo una strepitosa lite con i suoi Fratelli carnali, questi maliziosamente avevano fatta insorgere contro di lui la voce della sua complicità nell'omicidio, e che perciò intendeva giustificarsi avanti la S.Consulta, e far costare la sua innocenza*.

La S.Consulta riconosce per gravemente indiziato il Frisciotti, e lo fa carcerare in Roma.

In vista di questa rappresentanza del Frisciotti la S. Consulta prima di risolversi sulla dilui istanza, richiese sollecitamente al Tribunale di Macerata il processo nello stato, e termine, che allora si trovava, che prontamente gli fu trasmesso; e fattasene la conveniente relazione nella Consulta dei 14. Agosto 1761., rescrisse al Preside con lettera dei 18. dello stesso mese originalmente allegata in processo (5), che avendo riconosciuto *PER GRAVEMENTE INDIZIATO NELL' OMICIDIO IL FRISCIOTTI*, era perciò venuta nella determinazione *DI FARLO CARCERARE IN ROMA*, e che per effetto di ciò ritornava a quel Tribunale lo stesso processo unitamente col Carcerato Frisciotti, affinchè si fosse proseguita contro di lui la processura a forma dell'Istruzione inserita in detta lettera (6).

Giunta in appresso al Preside la lettera della Segretaria di Stato, colla quale gli si communicavano le opportune facoltà coll'oracolo di Nostro Signore, di proseguire la processura contra il Frisciotti Chierico col mezzo d'altri, purchè Chierico Celibe (7), convenne allo stesso Preside di deputare altro Giudice in luogo del Monti Chierico conjugato, come fece in persona *del Dottor Felicissimo Berardi* (8); dal qual nuovo Giudice si procedette nel dì 25. e 27. del successivo mese di Settembre e 1. e 2. di Ottobre alli Costituti del Frisciotti (9).

E per

(1) *Fog.* 346. *a* 364.
(2) *Fog.* 365. *a* 381.
(3) *Fog.* 381. *t. a* 389.
(4) *Fog.* 400. *a* 401.
(5) *Fog.* 397.
(6) *Fog.* 398. *a* 399.
(7) *Fog.* 404.
(8) *Fog.* 407. *e t.*
(9) *Fog.* 411. *a* 443.

E per verificare le cose da lui dedotte in detti suoi Costituti all' istanza fattane nel giorno 2. Ottobre da quel Procurator Fiscale (1), confermando il Preside l'elezione in Giudice del menzionato Chierico Berardi, ed incaricandolo della Commissione unitamente col Notaro Carlini (2), si portarono ambedue ad eseguire la loro incombenza in Civitanova, ove acquistarono nuovi indizj contra il Frisciotti, de' quali a suo luogo se ne averà ragione.

Si acquistano nella seconda Commissione nuovi Indizj contro il Frisciotti.

Ritornati indi in Macerata costituirono più volte il Frisciotti, con contestargli tutti gl' indizj contro di esso acquistati, e prima, e dopo l'incolpazione del Cipollari, e la pretension fiscale, colla comminazione delle pene incorse, per essersi reso negativo, ed in seguito fu trasmesso il processo alla S. Consulta.

Questa trasmissione d'atti seguì nella fine del mese di Novembre di detto anno 1761. (3): ed in seguito con lettera della S. Consulta dei 3. Aprile del susseguente anno 1762. fu ordinata la pubblicazion del processo coll'assegna alli due Rei confessi a dire contro le proprie confessioni, ed agl'altri negativi a fare le lor respettive difese (4), come il tutto restò eseguito nel giorno 8. Aprile (5). E nel dì 26. fu il medesimo processo consegnato al Magnani Difensore del Frisciotti in Macerata, per parte del quale essendo stati prodotti consecutivamente in S. Consulta gl' Interrogatorj per la ripetizione di 13. Testimonj, furono rimessi al Preside in Macerata con lettera dei 9. Giugno di detto anno, coll'ordine di deputare altro Giudice, e Notaro fuori di quelli, che avevano compilato il processo (6).

La S.Consulta commette al Governo di Macerata la ripetizione de'Testimonj.

Con altra lettera poi delli 12. dell'indicato mese gli si ordinò di sospendere detta ripetizione in vista di una Supplica avvanzata alla medesima S. Consulta dal Frisciotti, che allegò per sospetti tutti li Ministri di quel Governo, come ancora di far prefiggere il termine di giorni 15. al Frisciotti a dedurre avanti la S. Consulta i motivi di suspicione contro i medesimi Ministri, il che fu eseguito il giorno 15. dello stesso mese (7).

Ad istanza del Frisciotti si revoca l'ordine sudetto, e si spedisce il Commissario Caroni per formare il Ripetitivo.

Questo è il fine del Processo di Macerata, e questi son gli atti, che in esso si contengono, e quest'è l'ordine, che si tenne, e dalla S. Consulta, e dai Ministri di Macerata nell'inquisizione contro il Frisciotti, e contro gl'altri Rei in questa causa; il che servirà non poco a dar lume, e far comprendere l'arte abbominevole, con cui nel Ristretto Fiscale sono stati confusi, ed inviluppati i fatti, per abbagliare la mente de' Giudici, e tradire la verità, e la giustizia.

Ed eccoci giunti all'altra parte del nostro assunto, che risguarda la confutazione del Ristretto, colla quale passaremo a far vedere, che i Ministri di Macerata non son rei de' delitti lor addossati, e che nel Frisciotti non concorrono quelle prove, che dalle leggi si richieggono per crederlo in-

(1) *Fog.* 445.
(2) *Fog.* 446. *t.*
(3) *Fogl.* 764.
[4] *Fog.* 765. *e t.*
(5) *Fog.* 768. *e t.*
(6) *Fog.* 770. 772. *a* 787.
[7] *Fog.* 788. *a* 789.

nocente, anzi indizj gravi, urgenti, e veementi, che lo dimostrano pur troppo complice del delitto.

Confutazione del Ristretto Fiscale, col quale si procedè nel dì 13. Settembre 1763. alla risoluzione della Causa Frisciotti contra i Ministri di Macerata.

Essendo stata la risoluzione di questa gravissima causa interamente appoggiata alla fede del Ristretto Fiscale, col quale per ingannare, e sorprendere gl' integerrimi Giudici, fu fatto comparire a forza di mutilazioni, falsi argomenti, e menzogne il *Reo innocente*, e l' *Innocente reo*, ci daremo pertanto il carico di riportare quì fedelmente tutto ciò, che in esso fu esposto, e contro i Ministri di Macerata in dimostrazione della loro reità, ed a favore del Frisciotti, per conchiudere la sua innocenza. E perchè riesca facile ad ognuno, ma specialmente a chi sarà destinato a rincontrare coi processi ciò, che si espone nel Ristretto, e quello da noi si risponde nella confutazione, di vedere ad un sol colpo d'occhio qual sia la verità, lo riportaremo diviso in paragrafi, tal quale fu fatto stampare dal suo Autore, mettendo a fronte di ciascuno di essi le nostre risposte: *Ut possit inspici ab iis, qui hæc legunt, & utrum ad omnia responsum fuerit explorare desiderant, huic eum nostræ disputationi præscribendum putavimus, ut prius legatur ipse, ac deinde nostra responsio. D. August. in fine lib. contra Serm. Arrian. tom.* 8. *pag.* 648.

Con esporsi al suo vero lume i fatti tutti, che ad evidenza risultano dai processi, restarà da per se dilucidato qual sia stata la mira, e la condotta del Commissario Gaetano Caroni, nell'esercizio della sua delegazione, e si vedrà non esser stabilito sopra verun fondamento di verità, quel tanto è stato dedotto nel Ristretto, e nella Scrittura a difesa del Frisciotti, formata a livello del medesimo Ristretto *da D. Benedetto Frisciotti Stendardi allora Filippino*, come indicano le lettere iniziali del suo nome -- B. F. S. F. -- *modestamente* intarsiate nel freggio a piè del frontespizio della sua Scrittura distribuita sotto nome *del Curiale Pieromaldi*; e che per conseguenza la risoluzione di questa causa molto diversa certamente sarebbe stata, e per il Frisciotti, e per i Ministri di Macerata, se si fosse esposto il fatto con quella ingenuità, ed esattezza, con cui chi dee procedere in figura di Relatore, ha l'obbligo di esporre in succinto il merito di una processura.

Ci duole veramente di dover venire a questo confronto, e con esso esporre alla pubblica vista l'inganno, ed arte abbominevole di chi, per roversciare la fede di un'integerrima processura, e far comparire un Reo innocente, non ebbe verun ribrezzo di dar sopra violentemente ad un'intero Tribunale, e ad un'infelice Prelató della S. Sede; ma a tanto ci costringe l'obbligo, che ha ognuno di vindicare dalle calunnie il proprio onore; la qualità di chi è stato calunniato; e le conseguenze gravissime, che da ciò ne son derivate; avvegnachè sarebbe

ben

ben cosa strana, ed affatto insolita ad accadere nel Mondo, che solo per Monsignor Dattilo avesse ad essere eterna la calunnia. E semmai per avventura taluno colla bocca amareggiata dalla forza del vero si avvanzasse a tacciare (eh che! Forse non è da temersi dopo tante sciagure ancor questa?) di una mal consigliata condotta Monsignor Dattilo, e che mal faccia collo scoprimento della calunnia mettere in non cale il decoro del Parentato civile del Frisciotti, ed il credito di chi ha cooperato a questa tragedia funestissima, esso risponde con S.Girolamo; *Confossus jaceo, stridet vulnus in pectore: & tu mihi dicis noli manum adhibere vulneri, ne ego te videar vulnerasse? D. Hieron. apol. adver. Ruf. lib. 1. tit. 4. par. 2.*

RISTRETTO FISCALE.

Maceraten Plurium.

§. I. fino al IV.

Rinvenutosi nella notte dei 4. Novembre dell'anno 1760. in un Casino di Campagna posto nel Territorio di Civitanova il Cadavere di Ottaviano Frisciotti *Padrone, ed abitante nel medesimo, disteso a traverso nel proprio letto avvolto con lenzole, e coperte, con collo storto, e faccia quasi nascosta nel matarazzo, cui da segni osservatisi, si riconobbe, che con violenta, e ben forte compressione era stato impedito il natural respiro, e cagionata la morte, dopo varie diligenze praticate, tanto da quella Curia Baronale, che dall' Arcivescovile di Fermo, a motivo, che l'Ucciso era insignito con carattere clericale, si venne in cognizione, che gli Autori di un così barbaro delitto fossero stati*

Lorenzo Cipollari da S.Elpidio.
Pietro Spiccia da Civitanova.
Filippo Marconi da Monturano.
Giuseppe Niccola Campeto, e Saverio Cipollari *Fratello del detto Lorenzo, e che questi prevalendosi della pratica, che avevano in detto Casino, e del comodo di avervi l'ingresso, per essere alcuni di essi all' attual servizio dell'*

RISPOSTA.

Egli è pur troppo vero, che per le strane vicende occorse in questa gravissima Causa, non siasi ottenuto il bramato fine dell' adempimento della giustizia, non per mancanza, o difetto de' Ministri di Macerata, come pretende il Relatore, nella loro processura, ma perchè il suo Ristretto è stato l'iniquo mezzo servito, per confondere il Reo coll' Innocente, come in progresso si farà vedere. Nell'esserci capitata alle mani questa bell'opera, confessiamo, che in leggendola, restammo per alquanto perplessi, se veramente potesse essere una relazion fiscale, o più tosto un compendio della dissertazione accademica dell' egregio Padre Frisciotti, alla quale, e nell' ordine, e negl' argomenti, e nelle mensogne va maravigliosamente consonante; non potendoci persuadere, che un Relatore, che altra parte non deve avere, senonse quella di esporre in succinto il fatto puro, e genuino, tal quale risulta dagl'atti, si fosse avvanzato in un Tribunale così rispettabile ad arrogarsi con tanta animosità la parte, che sola-

dell' Uccifo, e mossi da particolari cause d' odio, e d' inimicizia, che nudrivano contro il medesimo, l' avessero insieme concertato, ed eseguito nel colmo della notte, ed in tempo, in cui il misero Uccifo incauto, ed impotente a preveder l' insidie, che gli si tramavano, pacificamente se ne dormiva, e perciò ne prevenne la Curia Baronale con ogni sollecitudine l' arresto, che si effettuò nelle persone dei primi tre, per essersi li due ultimi resi contumaci.

II.

Incominciatosi il Processo, saviamente riflettè quel Barone alla natura della Causa in se stessa gravissima, e di difficil prova, e previdde quelle difficoltà, che si sarebbero indispensabilmente incontrate nella sua Curia non abbastantemente provista di Ministri, e forze valevoli a condurla al tanto necessario compimento della giustizia, e perciò stimò bene rinunciarla alla S. Consulta colla consegna degl' atti, e Carcerati, e tutt' altro, che si era operato in detta sua Curia.

III.

In virtù di questa rinunzia fu dall' EE. VV. commessa questa riguardevole causa al Tribunale di Macerata con tutte le necessarie facoltà, acciò ne fabbricasse esatto processo, al quale effetto gli rimisero gl' atti consegnati, e si fecero trasportare in quelle carceri li tre di sopramenzionati Prigioni, sperandosi, che dall' abilità, ed integrità

solamente conveniva a' Giudici, nel formare tante ridicole illazioni, e falsi raziocinj a favore del Frisciotti, i quali ancor che fossero stati ristretti dentro i confini del vero, appena appena si sarebbero potuti sentire senza stomaco dalla bocca di un Difensore.

Si legga di grazia da capo a fondo tutta intiera questa relazione, ed altro non vi si ravviserà in ogni sillaba, in ogni parola, in ogni periodo, che fatti falsi, reticenze di verità, ed una aperta sfacciatissima passione; e fa ben maraviglia, che sotto il Cielo illuminato di Roma incontrasse presso taluni tanta fede, ed applauso un' opera, che a primo sguardo meritava di esser data alle fiamme insieme col suo Autore, come dispongono tutte le leggi (1). E chi non sa parlando solo della reticenza quanto questa sia fino dal civil dritto detestata, ed abborrita, ove offenda quel vero, che il dritto medesimo giunge a difendere? Veggasi Cujacio, che bene esamina a fondo questa materia, dicendo esser maggiore la pena di una studiosa reticenza, che di un' aperta menzogna (2). Nè diversamente dispone il Dritto Canonico (3): *Item ille reus est, qui veritatem occultat, & qui mendacium dicit. Primus non vult prodesse: Secundus vero nocere desiderat.* Ed in vero sarebbe desiderabile nella vita civile, che tutti gli Uomini, ma specialmente quelli, che han parte nell' amministrazione della giustizia avessero pre-

(1) *L. univer. Cod. ubi Cauf. Fisc. Guaz. defen. 3. cap. 13. n. 8. Gram. dec. 60. n. 20. Farin. quaest. 16. n. 20. Lodov. dec. Lucen. n. 34. & seq. Bajar. quaest. 62. n. 16. Mattei de crim. sub tit. 17. de sent. cap. 3. n. 7. in fin.*
(2) *Cujac. Tom. 7. ulti. edit. Neap. pag. 765. a 766.*
[3] *Glos. cap. 1. de Crim. fals.*

tà di quei Ministri si sarebbe posta in chiaro la verità di un misfatto così rimarchevole, ed avereb-be la giustizia conseguito un pieno adempimento.

IV.

Ma siccome dalle vicende occorse nel proseguimento di questo Processo sembra, che non siasi ottenuto il bramato fine, anzi che questo sia servito di mezzo, per confondere il Reo coll' Innocente, così non sarà fuori di proposito prima di riferire ciò, che risulta da più processi formati in questa causa da diversi Giudici, il premettere a notizia dell' EE. VV. un piccolo saggio di quanto è occorso, affinchè preveggbino la necessità di una metodica separazione di ciaschedun Delinquente, scusino la prolissità del Ristretto, e si sfugga quella tanto odiosa confusione, in cui senza fallo s' incontrarebbe per la moltiplicità de' fatti, per la diversità delle prove, e per la malizia di chi ha procurato adombrarne la verità.

presente, ed imitassero la sentenza del Padre della latina eloquenza: *Ex omni vita simulationem dissimulationemque tollendam* (1).

Bene avvedutamente pertanto il notissimo Re d'Italia Teodorico Ostrogoto ammoniva l' Avvocato Fiscale, non voler egli sapere quante vittorie mai riportasse nelle cause, che difendeva, ma come bensì, e con quali ragioni avesse vinto. Amantissimo della vera giustizia questo savio Principe investigava solo, se per la potenza di sua carica il Fisco trionfasse, o in vigor delle leggi, che grandemente onorava, e riveriva: *Non ergo quoties superes, sed quemadmodum vincas inquiramus: æquitatem nobis placiturus intende. Non quæras de potestate nostra, sed potius de jure victorias* (2).

Quella studiatissima divisione, quella tanto odiosa confusione, che nel §. 4. si propone di sfuggire il Relatore: quella esagerata moltiplicità de' fatti, e diversità di prove, racchiudono in se un parto della più fina malizia, e della più squisita versipelleria, unicamente per inorpellare il vero, per tradire la Giustizia, per ingannare i Giudici, e metter alla fin fine il tutto sossopra a guasto, ed in iscompiglio. Veggiamolo

V.

Nel darsi principio dal Tribunale di Macerata a questa inquisizione furono giudizialmente costituiti avanti Germano Janni Luogotenente in quel tempo li tre menzionati Carcerati, e sebbene ne' primi esami si rendessero costantemente negativi; tuttavia successivamente due di essi,

V. e VI.

Or quì comincian le dolenti note. Erasi già prefisso l' Autore del Ristretto, per conchiudere l' innocenza del Frisciotti, di far comparire Rei della sognata subornazione del Cipollari i Ministri di Macerata. Per eseguire questo suo assunto, si vidde nella necessità di

(1) *Cic. de off.* 3.
(2) *Cassiod. lib.* 1. *epist.* 22.

si, cioè Lorenzo Cipollari, e Pietro Spiccia si resero confessi della complicità avuta in detto omicidio, raccontando ciascun di loro quelle particolari cause, per le quali si erano mossi a commetterlo: il trattato precedente avuto coi Compagni: il modo insidioso, con cui l' eseguirono, e le circostanze occorse nel fatto; procurando solo, giusta il costume de' Rei, ciascuno di rifondere sopra il Compagno d'esserne stato l'autore, e seduttore.

VI.

Per acquistare le necessarie verificazioni di queste confessioni, si credè opportuna la spedizione di un Commissario, e Notaro in Civitanova, e per tal effetto vi fu spedito un certo Domenico Tonelli da Corropoli in Regno, che per i pregiudizj, che avea in quella Regia Corte, a cui fu indi con ordine Pontificio consegnato, ritrovavasi confugiato in Macerata, e frequentava lo Studio di quell' Avvocato de' Rei, ed in compagno gli fu assegnato il Notaro Giuseppe Carlini, quali portatisi in detto luogo incartarono tutte quelle prove, che giudicarono sufficienti, e dopo esatti scudi cento cinquanta a titolo di Viatici col mezzo di una innegabile sporchissima concussione fatta a Francesco Vitale Frisciotti figlio dell' Ucciso, come si riferirà a suo luogo, se ne ritornarono in Macerata.

di dover cercare, o per meglio dire, inventare contro i medesimi Ministri una causa proporzionata, per portarla come base, e prova fondamentale del delitto; onde dopo di aver quì riferito, che il Tonelli, ed il Carlini incartarono in questa prima commissione tutte quelle prove, che giudicarono sufficienti alla verificazione della confessione del Cipollari, lancia il primo colpo, tacendo con sopraffina malizia, che essi in questa stessa commissione acquistarono altresì sei gravissimi indizj contro il Frisciotti già da noi riferiti nel nostro Ristretto, che sempre possono rincontrarsi, e si apre in questa guisa la strada a far credere ai Giudici, che il pagamento de' scudi 150. fatto sottomano dal Frisciotti a titolo di Viatici, per esimersi dalla carcerazione, seguisse senza verun indizio, ma col mezzo di una sporchissima concussione, che si vedrà a suo luogo portata per causa a delinquere contro i Ministri sudetti.

VII.

In seguito di ciò richiedeva il buon ordine di questo Processo, che si contestassero le prove acquistate contro Filippo Marconi Reo negativo, e nulla si operasse circa li due Rei confessi, quali ogni buona prattica insegnava, che essendo confessi di un delitto capitale non più dovessero vedere l'aspetto del Giudice per il timore, che revocassero le confessioni, ed il tutto si trasmettesse alla S. Consulta, per ricever l'or-

VII.

Erudizioni sì belle, e peregrine stan bene fra le altre molte nella sua Pratica stampata, di cui và glorioso il suo gran nome. Quì peraltro non sono adattate al caso, in cui siamo. Non vi è legge, che vieti il risentire i Rei confessi, ed ogni buona prattica insegna, che possa farsi, quando specialmente vi sia la speranza di migliorare la condizion fiscale. Avendo dunque il Cipollari fatta istanza di esser nuo-

l' ordine dell' assegna del termine alli due Confessi a dire contro le proprie confessioni, e della publicazione del Processo, legitimazione del medesimo, ed assegna delle difese al Marconi negativo.

nuovamente esaminato, facendosi intendere, che voleá incolpare il Frisciotti, credettero i Ministri di Macerata di sentirlo, sul fondamento che potesse vantaggiare la pretension fiscale; che insorgeva dall' esistenza degl' indizj da bel principio già acquistati contro il Frisciotti; nè da quest'atto ne derivò l' effetto pregiudiciale della revoca della confessione.

VIII.

Non però così si oprò da quella Curia, la quale convien credere, che stante la sicurezza, ed accertato riscontro avuto, che il Cipollari avesse a perseverare nella sua confessione, anzi aggiungesse alla medesima qualche cosa di maggior profitto al Fisco, dopo il decorso di giorni 28. tornò di nuovo a costituirlo per due volte giudizialmente in apparenza avanti un certo Serafino Monti, ma per verità avanti lo stesso Luogotenente Janni; ed in questi due nuovi esami Egli stesso con modo in vero affettato, e non confacente alla sua rusticità, declamando il desiderio che aveva di sgravare la sua coscienza, e deporre ciò che per rispetto avea taciuto nella sua precedente confessione, aggiunse di più, che Egli si era indotto ad acconsentire all'omicidio, non soltanto per le insinuazioni, e seduzioni del suo compagno Pietro Spiccia, ma principalmente per le reiterate preghiere, ed istigazioni fattegli dal nominato Francesco Vitale Frisciotti figlio primogenito dell' Ucciso, il quale incontratolo alcuni giorni prima del delitto, dopo avergli domandato, se Egli era il Cipollari, per non averne alcuna precedente cognizione, alla sua risposta, che lo era, gli avea soggiunto, se gli dava l' animo di ammazzare suo Padre; e replicatogli di nò, se n' era partito senz' altro; ma rincontratolo pochi giorni dopo, gli reiterasse la stessa istanza, con promessa di aggiustargli la

VIII.

Si è già resa la ragione del perchè la Curia di Macerata tornò di nuovo a costituire il Cipollari; e quì conviene aggiungere, che questo nuovo esame fu solamente uno, e non due, come, per ampliare la glossa, asserisce l' Estensore, e per assicurarsi di questa verità basta osservare il processo *fog.* 346.. Nè può dedursi veruna cosa in contrario dal preteso modo affettato, e, come dice il Ristretto, non confacente alla rusticità del Cipollari, quando non si è acquistata veruna prova, che veramente fosse alterata la confessione del Cipollari, anzi si ha dall' esame del Giudice Deputato preso dal Caroni, che il tutto fosse legitimamente oprato avanti di lui dal Luogotenente, senza suggerimenti, senza minacce, o lusinghe, e senza punto adulterare nella sua sostanza ciò che depose il Cipollari *Proc. Sub. fog.* 940. *t. a* 944. *t.* Onde ben si può dire contro dell' Autor del ristretto *Magni sæpe viri mendacia magna loquuntur.*

la querela datagli da un Birro; restituirgli il granturco esecutatogli da suo Padre; sborsargli scudi50. dopo il raccolto delle Olive; farlo Padrone della sua Casa, ed altre promesse, a segno, che allettato dalle medesime, ed incoraggito dalle istigazioni del Promittente acconsentisse all' istanza, e gli promettesse di uciderlo, come poi seguì.

IX.

Divulgatasi non senza artificio la notizia di questa seconda incolpazione, e pervenuta in Civitanova, ed all' orecchie dello stesso Frisciotti, questo non udì le voci di chi lo consigliava a fuggire, ma intrepido all' aspetto della stessa Corte seguito a spasseggiare publicamente, nè di ciò contento, si presentò in Macerata, ove non vedendosi inferire alcuna molestia dalla Giustizia, ma soltanto insinuar consigli di appigliarsi alla fuga, stimò bene di presentarsi in Roma a disposizione dell' EE. VV., e di lasciare in mano di Monsignor Segretario il suo nome, cognome, ed abbitazione, intendendo di esser disposto ad ogni cenno di presentarsi nel formale carcere, ed ovunque avesse fatto di bisogno, per giustificare la sua innocenza.

IX.

Quì non tocca a Noi di smentire il Relatore, ma lasciaremo, che lo faccia il Frisciotti, che in fatto proprio fa tutta l' autorità. Esso dunque, senza punto far parola dell' incolpazione del Cipollari, nè di essere stata artificiosamente divulgata, come dice l' Estensore, per metterlo in fuga, espose nel già accennato Memoriale da lui presentato alla S. Consulta dieci giorni dopo seguita la sudetta incolpazione, ed allegato in *proc. fog.* 400., *che vertendo una strepitosa lite con i suoi Fratelli, questi avevano fatta insorger voce di esser Egli complice dell' Omicidio del Padre, e che perciò, senza aver verun riguardo all' intemperie corrente dell' aria si era trasferito in Roma ec.*, *ed intendeva di giustificare la sua innocenza*. Ecco dunque a che riferisce la causa della sua partenza da Civitanova il Friscìotti; il quale crediamo, che ancora non cessi dal ridere nel vedersi dall' Estensore del Ristretto portare per autore di tante spiritose invenzioni, che ad esso neppure per sogno passarono pel capo. Dell'istessa natura si è l' altra assertiva del Relatore rispetto al pubblico spasseggio del Friscìotti per Civitanova dopo la notizia dell' incolpazione sudetta, e della sua intrepidezza all'aspetto della Corte, poichè abbiamo dall' esame di Luigi Luciani dilui Amico, che esso nel dì 20. o 21. del detto mese di Luglio, vale a dire, o nell' istesso giorno dell'incolpazione, o nell'altro appresso, avea già preso il portante da Civitanova, e si trovava in Morrovale, da dove passando per Macerata si trasferì in Roma *Proc. Sub. fog.* 1327. *t.* 1332. Oltrediche dovea ricordarsi il Relatore non essere sempre indizio d'innocenza, la ultronea presentazione de' Rei, ma il più delle volte atto della più soprafina malizia, e parto della più scelerata iniquità, per darsi ad intendere per Innocenti, e palliare così con tale affettata presenza di spirito li più neri misfatti, e malvaggi delitti.

X.

Trasmessasi intanto da detta Curia di Macerata la notizia alla S.Consulta della nuova confessione, ed incolpazione di Cipollari contro il Frisciotti, questa venne in determinazione di ordinarne l'arresto, e trasporto in quelle carceri di Macerata, per proseguirsi il processo sopra questo nuovo emergente, e pervenuto il Frisciotti in potere di detto Tribunale, questo fu sollecito di spedire un nuovo Commissario in Civitanova, che fu Feliziano Berardi Novizio di quell'Officio criminale, soggetto in vero molto disgradevole alla qualità, e gravezza di questa causa, con il Notaro Giuseppe Carlini, quali fabbricarono nuovo processo, che terminò coll' intiero spoglio di tutto il raccolto pendente delle Olive, e non solo di ogni specie di mobili, stigli, e comodi della sua casa, ma ancora delli stessi viveri necessarj al quotidiano sostentamento dell'infelice sua famiglia, venduti a subasta nella pubblica piazza a prezzi vilissimi, a titolo di pagamento dovuto per li Viatici, e Diete consumate nella fabbrica di tal processo.

X.

Il Tribunale di Macerata non trasmise, nè diede mai la notizia, o avviso della nuova incolpazione del Cipollari alla S. Consulta, bensì questa in seguito della rappresentanza fattagli dal Frisciotti col sopracitato memoriale richiese a quella Curia il processo nello stato e termine, che allora si trovava. Ma siccome l'Estensore ben conobbe, che esponendo questo fatto nella sua verità, si sarebbe poi trovato al duro passo di dover riferire ancora il resto, cioè che la S. Consulta nella relazione dello stesso processo riconobbe fin d' allora il Frisciotti *per gravemente indiziato* nell' omicidio, e ne fece seguir l' arresto, come si è detto, il che certamente non conferiva all'idea da lui formata di dipingere a guazzo la sporchissima concussione, così se la passò con uno scanzo di vita, facendo comprendere, che la Curia di Macerata avvanzasse in aria di gazzetta la nuova dell' incolpazione del Cipollari alla S. Consulta, e che questa di botto colla sola scorta di tal notizia ordinasse la carcerazione del Frisciotti. A suo luogo si darà minuto conto dello strepitoso spoglio, di cui parla quì l'Estensore.

XI.

Contestatosi ciò che da questo risultava al Frisciotti, e dimostrandosi semprepiù costante in declamare la sua innocenza, e l' oppressione, che soffriva per la falsa incolpazione del Cipollari, si fece luogo alla pubblicazione, legittimazione, ed assegna delle difese, e fece istanza per la ripetizione de' testimonj da farsi da altro Giudice non sospetto. Ed

XI.

Contestatosi al Frisciotti ciocchè contro di lui risultava in processo, ed apparendo da' suoi mendacj, e sotterfugj più chiara la sua reità, come può riconoscersi da' suoi costituti, si procedè agl' atti riferiti dall' Estensore. Ed avendo fatta istanza per la ripetizione de' testimonj fiscali, con allegare in sospetto i Ministri di Macerata, ot-

Ed avendo esibiti alla S. Consulta, ed in parte giustificati li forti motivi di suspicione, che aveva contro il Tribunale di Macerata, per dover credere, che da quei Ministri con modi illeciti, ed abominevoli si fosse procurata estorcere dal Cipollari la falsa incolpazione a motivo d' indoverosamente usurparsi le dilui sostanze nell' esazione de' Viatici, come di già avevano in altra volta pratticato nell' occorrenza della prima commissione, saviamente questa riflettendo alla gravezza dell' affare, ed alle lagrimevoli conseguenze di questa funesta tragedia, in caso che il Frisciotti si fosse rinvenuto innocente, ordinò, che si spedisse da quest' alma Dominante il Dottor Gaetano Caroni primo Luogotenente del Governo con altri necessarj Ministri, munendoli di tutte le necessarie facoltà, e forze, affinchè col mezzo delle più esatte inquisizioni, e ricerche procurassero il giusto, e vero rischiaramento della verità.

ottenne la spedizione di Gaetano Caroni in Commissario, il quale incaricato per lo schiarimento della verità in questa causa, si vedrà in appresso dalle stesse sue operazioni, come adempisse a questo suo dovere.

XII.

Portatosi dunque in Macerata, ed in Civitanova il suddetto Luogotenente, e ripetiti li testimonj, e ricevute altre prove, ne risultò da queste una ben giusta pretensione della falsità dell' incolpazione del Cipollari, dell' illeciti modi pratticati da quei Ministri, per estorcerla, dell' innocenza del Frisciotti, e dell' indoverosa oppressione di questo per l' infame avidità di lucrare sulle dilui sostanze, perciò si ordinò da questa S. Consulta l' arresto di

Giuseppe Carlini Notaro
Gio: Natali Carceriere
Catarina dilui Moglie
Domenico Antonio Marcantònj,
E Crescenzio Berrecchia Tenente di Birri.

XII.

Portatosi dunque alla sua commissione il Luogotenente Caroni, e ripetiti i testimonj fiscali, ne risultò dalla ratifica de' diloro esami un più valevole fondamento della verità dell'incolpazione del Cipollari per la fermezza degl' indizj contro il Frisciotti; e ciò non ostante si venne a spese della Rever. Camera Apostolica alla compilazione del *processo intitolato della subornazione* (romanzo il più vago, che abbia sinora veduto la luce del Sole) dal quale ad evidenza apparisce, che la principal mira, ed impegno del Commissario sudetto fu quello di opprimere indoverosamente i Ministri di Macerata, e discreditare le loro operazioni, affine di far comparire innocente il Frisciotti, ed egli lucrare insieme col prolungamento della commissione.

Dopo di aver l' Estensore premesso l'apparato di tutte queste mensogne passa a dividere il suo ristretto in nove parti, e punti; ne' primi tre de' quali parla degl' Uccisori di Ottaviano, il che non risguardando la presente ispezione, si tralascia, e passaremo per ora ad aver ragione di ciò che egli riferisce nel quarto punto in proposito della persona di

FRAN-

FRANCESCO VITALE FRISCIOTTI DA CIVITANOVA CARCERATO.

I.

Francesco Vitale Frisciotti figlio dell' Ucciso, carcerato come preteso istigatore, ed accaloratore dell' eccidio del proprio padre. E siccome la più seria, e più importante ispezione di questa causa consiste appunto circa la persona di questo carcerato, dalla di cui reità o innocenza devono acquistare il suo giusto rischiarimento, tanto le operazioni, che si sono fatte dai Ministri del Tribunale di Macerata, che le posteriori dei Ministri di Roma, *e tutt' altro che in sequela di queste è accaduto, così si esporrà in primo luogo tuttociò, che si è cumulato in processo dai primi, per conchiudere la pretesa accalorazione e complicità, ed in secondo luogo si riferirà quel tanto, che risulta dal processo fabbricato dai secondi in rischiarimento della verità; imperocchè fatto il confronto delle prime prove colle seconde, con ogni facilità le sublimi menti dell' EE. VV. verranno in cognizione a quali di queste debba prestarsi fede, e quali siano le più apprezzabili, e le più preponderanti nel bilancio giuridico, che dovranno farne.*

I.

Secondo le leggi, e secondo le prattiche communi di tutti i Tribunali si è sempre costumato, che dalle operazioni dei Ministri processanti, vale a dire dalle prove, che risultano dai processi, acquisti il suo giusto rischiaramento la reità, o innocenza di un inquisito. Nella risoluzione peraltro di questa causa l' Estensore volle, ed ottenne, che si procedesse *ordine inverso*, cioè che *dalla reità, o innocenza del Frisciotti dovessero acquistare il suo rischiaramento le operazioni dei Ministri di Macerata, e di Roma*, perchè appunto avendogli esso nel suo ristretto spedito il decreto dell' innocenza, volle che a seconda di questo, e non colle prove de' processi, colle quali si vedeva malamente in gambe, fosse riconosciuto, e dichiarato per tale anche dai Giudici.

II.

Il principio, ed il proseguimento dell' inquisizione contro questo carcerato traggono la loro origine dalla seconda incolpazione fatta da Lorenzo Cipollari, il quale, come si è già motivato, dopo che aveva limpidamente confessato il delitto, e tutte le circostanze del medesimo nella rappresentanza di un' iniquo complotto di più persone, che ciascuna per qualche causa d' inimici- zia

II.

Pretende il Relatore, che il principio, ed il proseguimento dell' inquisizione contro il Frisciotti traesero la loro origine dalla seconda incolpazione del Cipollari, la quale fa precedere nel suo ristretto, come luminosa fiaccola per illuminare le più folte tenebre. La verità per altro richiedeva, che a questa fiaccola gli avesse dato il suo luogo *dietro*, poichè pre- ce-

zia, ed odio contro l' ucciso, l' avea conchiuso, ed indi di comune consenso, e con scambievole ajuto cooperativo eseguito, variando circa la sua persona, suppose, che le cause impulsive, che egli avea contro l' ucciso, e l' insinuazioni de' suoi compagni non sarebbero state sufficienti a farlo acconsentire al delitto, se a queste non si fossero unite le accalorazioni, e promesse del Frisciotti, e però pazientaranno l' EE. VV., che interamente si riferisca questa seconda incolpazione, che dovrà servire di scorta, e di luminosa fiaccola, per illuminare le più folte tenebre, che s' incontrano in questo malagevole in vero, e scabroso camino.

cedevano all' incolpazione del Cipollari *altri sei indizj* acquistati contro il Frisciotti, che la verificavano, ed altra impressione avrebbe fatta ai Giudici questa fedele, e veridica espositiva di fatto, sapendo anche i Novizj della ragion criminale, che poco o verun profitto può riportare il Fisco dalla chiamata di un reo, se questa non ha l' appoggio di un qualche indizio precedente, che la sostenga. Ma siccome questo giusto, e legale ordine di relazione mandava al vento la sporchissima concussione, che egli voleva piantare per causa impulsiva nei Ministri di Macerata di subornare, e far subornare il Cipollari, credette perciò di potersi prendere la libertà, con abuso del vero, di fare questa bella pospozizione nel suo ristretto.

III.

Costituito dunque di nuovo il Cipollari in due distinti esami fatti 28. giorni dopo la limpida confessione, depose. Che appunto desiderava di essere riesaminato, per aver fatta miglior riflessione sopra le verità deposte, e per aver considerato, che ingannava l' anima sua, non avendo detta l' intiera verità, e volendo perciò salvarsi, stimava necessario far noto quello non avea finito dire nel suo precedente esame per il riguardo, che ebbe in esso, e confermando il già detto, aggiunse di più, non essere state le sole parole di Spiccia, che lo avevano indotto a condescendere all' omicidio, ma moltoppiù le preghiere, ed istigazioni di Francesco Vitale Frisciotti figlio dell' ucciso, che avendolo incontrato alcuni giorni prima del tentato ingresso nel Casino con un Ragazzo ad esso incognito, fuori una porta di Civitanova vicino alle

III.

Torna quì a ripetere il Relatore, che il Cipollari in due distinti esami incolpasse il Frisciotti, e noi tornaremo a smentirlo, che fu un solo *fol.* 346. Nè contento di ciò, tralascia quì di riferire una rilevante circostanza, che si legge per proemiale nell' esame del Cipollari, cioè che considerando esso, *che non era più Uomo per questo Mondo, anche per quel tanto avea confessato precedentemente rispetto a se, avea risoluto perciò di dire l' intiera verità, per sgravare la sua coscienza fol. 346. t.* Conobbe Egli la forza di questa espressione, e con sopraffina malizia la tacque, onde non si comprendesse l' inverisimilitudine massima, che contrastava alla preteesa subornazione del Cipollari, essendo impercettibile a mente umana, che un Reo, il quale poco prima si era lasciato sedurre ad in-

alle Fornaci, lo chiamasse in disparte, e gli dicesse, se lui era Cipollari lavoratore di suo Padre, e rispostogli di sì, lo richiedesse, se desso suo Padre gli avea ancora restituito il granturco, che gli avea sequestrato, e dicendogli di nò, gli soggiunse, se gli dava l' animo di ammazzarlo, al che replicasse di nò, e senza avere altro discorso ciascuno se ne partisse fol. 346. seg.

incolpare falsamente il Frisciotti colla speranza di poter uscir presto; ed in bene dalla sua penosa carcerazione, come si legge nella dilui disdetta, abbia poi, nell'atto stesso, che, per conseguire questa promessa, vomita l'iniqua calunnia, a protestare avanti il Giudice già vicina, e sicura la sua morte, ed escludere da se medesimo quella speranza di vita, per la quale si era lasciato indurre a deporre il falso.

IV.

Che pochi giorni dopo andando Egli con Angeluccio Ferretti Contrabandiere suo Amico, giunti al Palazzo vicino la Chiesa de' PP. Francescani, o Agostiniani, che siano, fosse chiamato dal sudetto Francesco, il quale richiedendoli nuovamente, se gli dava l' animo di ammazzare suo Padre, gli promettesse di aggiustargli la querela del Birro, di fargli subito restituire il granturco sequestratogli, e di regalargli scudi 50., e che sarebbe stato il Padrone di sua casa fol. 348. t.

IV.

A buon conto si verificò in processo, che il Frisciotti, non avendo potuto per mancanza delle paci aggiustargli la querela dello Sbirro, gli facesse più volte rifermare *a sue spese* il salvo condotto dal Vice Duca *fol.* 514. *a* 515. *a t.* 525. *t. a* 526. 576. *t. a* 577. Si era di più verificata prima dell' incolpazione la restituzione *gratis* del Granturco con ordine scritto di proprio pugno del Frisciotti *fol.* 173. Indi si verificò ancora la immediata, e continuata prattica, e confidenza del Cipollari in casa del Frisciotti dopo l'omicidio *fol.* 575. *t. a* 576. E si sarebbe verificata ancora l' esecuzione dell' altra promessa de i scudi 50., se il Cipollari non fosse stato carcerato prima della raccolta dell' oglio, dopo la quale dovea seguire.

V.

Che sentendo lui tutte le promesse sudette, e ricordandosi degl' aggravj ricevuti dall' Ucciso, il quale inoltre gli voleva far pagare due Bovi, non ostante la dilazione convenuta fra essi, ed avea già messa l' istanza avanti il ViceDuca, e voleva ancora esser pagato in danaro di un Pagliaro di 30. some di paglia, e non in altrettanta paglia, come era l' accordo dopo mietu-

V.

Si era già verificato in Processo prima dell' incolpazione, che i Commissarj di Fermo da lui chiamati a sue spese erano andati in sua casa; e col solenne decreto spedito dal Frisciotti a favore degl' altri due Correi non arrestati per la di loro fuga, mediante l'avviso mandatogli della imminente loro carcerazione, si era verificata ancora l'altra sua espressione,

nuto, e maggiormente adirato contro l'Ucciso, perchè avendogli domandato un sacco di granturco in ajuto, l'avea minacciato, con dirgli di volerlo mandare accattando, e ridurre a Regno, come avea fatto ad altri, s'inducesse perciò ad acconsentire alla domanda, e promesse fattegli, con dirgli che l'avrebbe ammazzato, ma che dubitava di passar guai colla giustizia, ma il medesimo lo animasse a non temere, perchè la giustizia la faceva lui, poichè li Commissarj sarebbero andati in casa sua, ed avrebbe lui pensato con quelli, che se fosse stato carcerato gl'avrebbe mandato qualche zecchino di nascosto, fingendo, che glielo avesse mandato suo Padre, e li scudi 50. glie li averebbe dati dopo il raccolto delle olive, e fatto l'oglio fol. 349. t. seq.

che la giustizia la faceva lui fog. 296. 233.

VI.

Che in tale occasione gli confidasse di aver pregata altra persona a commettere tal misfatto, senza però dirgli, chi, ed esso s'immaginasse, che fosse Spiccia, il quale avendogliene di poi parlato, si accordassero, à l'eseguissero nel modo altre volte raccontato fog. 350. t. seg.

VI.

In verificazione di questa assertiva del Cipollari concorrono le segrete allocuzioni del Frisciotti collo Spiccia poco prima dell'omicidio, risultanti in Processo prima di questa incolpazione *fog. 144. t. in fin. 234. t. 253.*

VII.

Chè nella sua precedente confessione non avea detto cosa alcuna dell'ordine datogli dal Frisciotti, sì perchè stava di ciò smemorato, e non se n'era ricordato stante lo stordimento, in cui allora si era ritrovato nel raccontare per molte ore continue il fatto, colle sue rispettive circostanze, sì ancora perchè si era fissato in mente sin dal principio, che fu carcerato, che detto Francesco gli averebbe mandato di nascosto qualche zecchino, conforme gli avea promesso senza poi averlo effettuato, e che era una quindicina di giorni, che avea idea di scoprire interamente la verità, ma che non avea avuta opportunità di parlare al Carceriere, per fare istanza di esser nuovamente esaminato fog. 353. t. e seg.

VII.

Nel rendere il Cipollari la ragione del perchè nel primo esame avea lasciato di confessare le istigazioni del Frisciotti, disse che ciò era seguito, non solo per lo stordimento, in cui allora si ritrovò nel lungo racconto del fatto, ma ancora perchè fin da principio della sua carcerazione avea fissato il pensiero nella promessa del Frisciotti, che se fosse andato carcerato *lo averebbe ajutato, fol.* 353. *t. a* 355. La promessa di quest' ajuto il Relatore l'ha passata sotto banca, perchè non confacente al suo assunto, e si è appigliato solamente a quella del zecchino, perchè non si era verificata, avendo detto il Cipollari, che mai l'avea ricevuto.

VIII.

VIII.

VIII.

Che dopo commesso l'omicidio, benchè il Friſciotti non gli aggiuſtaſſe la querela del Birro, tuttavia quindici, o venti giorni dopo li faceſſe reſtituire il granturco ſequeſtrato, e prima di queſta reſtituzione levaſſe una poſſeſſione detta del Piano, e la daſſe a lavorare a loro ſenza però eſſere ſtata fatta poliza ſcritta, e che dopo commeſſo l'omicidio, pratticava ſpeſſiſſimo in ſua caſa, benchè per prima non vi foſſe mai ſtato, e mandaſſe a chiamare, o lui, o Saverio di lui Fratello, appunto come gli avea promeſſo, che ſarebbero ſtati li Padroni di ſua Caſa fol. 351. t. ſeg.

VIII.

Si verificò l'ammiſſione dei Cipollari all' indicata poſſeſſione ſenza eſſerne ſtata fatta per di loro parte veruna iſtanza al Friſciotti *fog.* 507., con eſſere ſtata levata al Macellari, che la teneva in affitto, e che era anche diſpoſto a prenderla a colonia *fol.* 520. *in fin.* & 574. *a* 575. E ſi verificò ancora, come abbiamo già dimoſtrato la continuata prattica e confidenza del Cipollari in caſa del Friſciotti immediatamente dopo l'omicidio.

IX.

Che nel ſuo primo eſame non ſi ricordaſſe di più, perchè ricordandoſene averebbe allora tutto ſcoperto, mentre non ha mai avuto riguardo per alcuno fog. 355. *Ed in fine diſſe di non avergli il Friſciotti confidata la cauſa, per cui bramava foſſe ammazzato ſuo Padre, ma che avea ſentito dire dalle genti, che il medeſimo non ſe la faceſſe troppo con il Padre, perchè queſto gli facea ſequeſtrare la roba di una Poſſeſſione cedutagli, e perchè dopo la ſua morte entrava in Poſſeſſo di tutti li beni* fog. 357.

IX.

Eraſi verificata precedentemente a queſta incolpazione la cauſa impulſiva a delinquere nel Friſciotti indotta in genere dal Cipollari, come ſi dimoſtrarà, quando ſarà luogo di parlare di queſt' indizio.

Dopo aver l'Eſtenſore riportata l'incolpazione del Cipollari, coll' annotate mutilazioni, ed altre, che per brevità ſi tralaſciano, paſſa coll' iſteſſo metodo a fare l' enumerazione degl' indizj in ſpecie acquiſtati, come Egli dice, nella ſeconda commiſſione contro il Friſciotti, confondendo con queſti anche tutti gl' altri, che erano ſtati già precedentemente incartati prima della ſudetta incolpazione, ma ſiccome caderà in acconcio di parlare di eſſi, allorchè il Relatore riporta le prove, che abbattono la forza de' medeſimi indizj, così ſi tralaſciano, e ſi paſſa per ora ad aver ragione, di ciò, che Egli eſpone in linea di prove indicanti la falſità dell' incolpazione del Cipollari, per le quali incomincia dalla

CAUSA DI DELINQUERE.

I.

Incominciando dunque dalla causa di subornare, si ha in fatto, che portatosi in Civitanova il primo Commissario Tonelli, ed il Notaro Carlini con previa certezza, che da' Carcerati, per esser miserabili non era da sperarsi alcun utile, come gli costava dalla lettera di quel ViceDuca allegata in proc.fog.73., *nella quale, rispondendo a Monsignor Governatore, gli attesta non averlo potuto obbedire nella confezione dell' Inventario, perchè stante la loro miseria non si era rinvenuta nelle case alcuna cosa apprezzabile da descriversi, nel fabricare il processo rivolgessero le loro più serie premure, per rinvenire il modo di estorquere il pagamento de' Viatici, ed il Tonelli con arte sopraffina, opposta però alla verità, andava pubblicando, che il Frisciotti era complice, e reo di Parricidio, ed in aria di confidenza lo motivasse più volte al Conte Bartolomeo Graziani, uno dei Principali di Civitanova, esprimendosi, che per gl'indizi acquistati contro di lui non poteva più trattenere l'ordine della cattura.*

I.

Eccoci alla perfine giunti a dover parlare non senza raccapriccio della causa impulsiva di subornare indotta contro gl' infelici Ministri di Macerata; che se coll' evidenza de' fatti, che risultano da'Processi, ci riuscirà di dimostrarla per una pretta, ed iniqua calunnia, come l'è in verità: calunnia ancor sarà il delitto, che sull' appoggio di essa è stato a' medesimi addossato, e per il quale sono stati miseramente condannati a gravissime pene. Prima di ogn'altra cosa è necessario quì di premettere, che l'Estensore, dopo di aver lanciato il primo colpo contro i Ministri di Macerata, con occultare gl'indizj precedenti all' incolpazione del Cipollari, passa quì a farsi carico di conchiudere la concussione patita dal Frisciotti colle deposizioni di quattro Conti di Civitanova, cioè *del Conte Padre, e di tre Conti Figli Graziani*, ed altresì di tre Gentiluomini principali di quel luogo, che sono *il Bernardini, il Natinguerra, ed il degnissimo Abbate Alessandro Frisciotti*, tutti, o Parenti, o almeno buoni Amici del Frisciotti; i quali, come si vedrà in appresso, dopo di avere avuta l'abilità di sedurre i Ministri di Macerata, mediante il pagamento loro fatto sottomano dei Viatici della prima commissione, acciò desistessero dalla carcerazione del Frisciotti già gravemente indiziato, ebbero ancora la consolazione di poterlo favorire a lor talento nei respettivi diloro esami presi dal Commissario Caroni colla parsimonia di un solo interrogatorio per ciascuno, ristrettivo *a dover dire ciò che sapevano circa la subornazione del Cipollari*, onde potessero senza interrompimento andare fil filo evacuando la uniforme cantilena imparata a memoria, per dipingere a guazzo la concussione, e decretare, che l'esigenza de' Viatici era stata fatta senza verun indizio, e che il Frisciotti loro Concittadino era innocente. E' vera l'esistenza della lettera del ViceDuca indicata dal Relatore; ma che per questo? Vi era la porzion colonica spettante a'Cipollari, su della quale i

le i Ministri Processanti potevano esiggere i lor Viatici; ed alla peggio avevano il dritto di spedire secondo lo stile il Mandato in Camera, giacchè si trattava di processura fatta fuori di giurisdizione; onde non vi era bisogno, come ha avuta l'animosità di esporre il Relatore, estorcere i Viatici da chi non avea avuta parte nel delitto. E se il Tonelli in aria di confidenza motivò più volte al Conte Bartolomeo, che il Frisciotti era gravemente indiziato, disse la verità, perchè gl'Indizj in Processo vi erano, e vi sono ancora esistenti.

II.

Avutasi tal confidenza dal sudetto Conte, questo adunasse in sua casa particolare alcuni Amici, e Parenti del Frisciotti, ai quali la communicasse, e d'unanime senso fatto ivi chiamare il Frisciotti gli rappresentassero quanto contro di lui si machinava, ponendogli in considerazione, che non era più tempo di dissimulare, e conveniva di pensar seriamente allo scampo; ma questo intrepidamente, e colle più forti espressioni l'assicurasse, che era innocente, e che non avea di che rimproverarsi, lagnandosi del torto, che gli si facea nel così pensare di lui. Perlocchè uno degl'Aderenti, per meglio assicurarsi della verità si portasse a parlare ad un certo Cirillo Ferracci Fattore dello stesso Frisciotti, quale dal Tonelli si allegava per informato di certo veleno fatto preparare, per propinarsi all'ucciso Padre, e rincontrato il tutto falso, si risolvesse di parlare nuovamente al Tonelli per disingannarlo.

II.

Oh questa sì che veramente è graziosa! Dunque, perchè secondo le ricamate deposizioni di questa adunanza di Conti e Gentiluomini di Civitanova, il Frisciotti con forti espressioni esclamava di essere innocente, si avea da credere, e canonizar per tale? Le prove dell' innocenza non nascono nella bocca de' Testimonj con quella facilità, che nel mese d' Agosto soglion nascere in terra le Ranocchie ad ogni stilla d' acqua, che cada sulla medesima. Perchè sian riputate veridiche, e legali, fa mestiere che sian corredate da una esatta verificazione de' fatti indotti, e dall' evacuazione degl'indizj, con quella limpida, ed indubbitata maniera, che richieggon le leggi, altrimenti la protesta diventa contraria al fatto. A buon conto il Ferracci posto da' sudetti Signori alla testa della negativa di quest' indizio, esaminato dal Commissario Caroni, non ha detta in verificazione neppure una sillaba. Comunque però siasi la faccenda, o fossero veri, o finti gl' indizj propalati dal Tonelli al nominato Bartolomeo, sempre bastarà ad escludere, e convincere per una nera calunnia la sognata concussione, il fatto innegabile della esistenza degl'indizj, che fino a quel punto erano stati acquistati in Processo.

III.

Portatosi dunque il detto Conte in compagnia dell' Abbate Alessandro Frisciotti Stendardi altro degno soggetto a parlare al Tonelli, questo mostrandosi irritato dalla rappresentanza aspramente rispondesse, che subito dava l'ordine per la cattura, a segno che per placarlo convenisse ai medesimi efficacemente raccomandarsi, ed implorare il suo ajuto, consiglio, e protezione, che gli accordò, e promise, a condizione però, che gli pagassero tutte le spese della commissione, esprimendosi che nella prima volta, che usciva a far processo non voleva ritornare senza denari; che avrebbe fatto mettere all' incanto li frutti pendenti delli terreni lavorati dalli Cipollari, ed il Frisciotti poteva sborsare il denaro occorrente, e riservarsi senza comparire le sue ragioni.

III.

Oh che compassionevole spettacolo sarà stato, il vedere questi due poveri Signori umiliarsi tutti supplichevoli a domandare ajuto, consiglio, e protezione all' adirato Commissario! Ma ci dica di grazia il Signor Conte, ed il Signor Abate, perchè mai dopo essersi persuasi con tanta facilità dell' innocenza del Frisciotti, si piegarono generosamente a pagare al Tonelli la cospicua somma di scudi centocinquanta, che pure non eran cencinquanta quadrini? Rispondono essi, per non vedere senza verun indizio carcerare un Gentiluomo di Civitanova per Parricida; ed esimere da un simile obbrobrio la Patria, il Parentado, e la sua Famiglia. Eh che non vi era altra maniera da rimediare ad una sì fatta violenza? Eran chiusi tutti i Tribunali? Il Supremo Principe non udiva più i ricorsi, e non avea più braccio da esimere i suoi Sudditi dagl' aggravj? Eh via: Queste son fole da darsi a credere a' Marinaj, e Pesciyendoli di Civitanova. Il fatto è quello, che li smentisce. Gl' indizj in Processo vi erano, ed erano urgenti, e gravi; e se il Tonelli alle di loro suppliche si contentò di ricevere sottomano i Viatici, e di non far carcerare il Frisciotti, mancò al suo dovere, e *concusse la giustizia, non il Frisciotti.*

IV.

Accettatasi dalli sudetti Conte e Compagno la dura condizione, e pattuitosi il pagamento di scudi 150. per le spese della commissione, colla riserva di riportare l'assenso del Frisciotti; questo subito che le ne fu data la notizia assolutamente ricusasse acconsentirvi; ma vinto dalle persuasive de' buoni Amici, che non lasciarono porgli in considerazione li strapazzi, che altrimenti avrebbe dovuto soffrire per la carcerazione, e per le angustie, ed af-

IV.

Ecco che il Frisciotti, non ostante la sua declamata innocenza, si lascia gentilmente piegare dalle persuasive de' suoi buoni Amici, e Parenti, e con uno di quegl' atti di generosità in grado eroico, che costumavano a tempo antico, condescende a pagare la divisata somma. E perchè? Perchè altrimenti il Tonelli minacciava di farlo carcerare. Benissimo. Dunque la sostanza di questo fatto, si restringe tutta a vedere, se il Tonelli, con

afflizioni della moglie, e de' figli, si appigliasse al partito di sagrificare il denaro, per esimersi da una indoverosa vessazione, e condescendesse si pagassero, come in effetti si pagarono da detti Conte ed Abbate in mano del Tonelli, e Carlini, che allora assicurarono ambedue, che il Frisciotti non avrebbe avute ulteriori molestie.

con giustizia, o vero con abuso della sua autorità, minacciasse la di lui carcerazione. Andiamo innanzi.

V.

Ma avendo questo indi fatta più seria riflessione sulla ingiustizia della concussione patita, incominciasse subito a lamentarsi pubblicamente, ch' era stato mal consigliato, ed ingiustamente lo avevano astretto al pagamento del denaro, volea averne ricorso ai Superiori per ripeterlo, e da queste pubbliche doglianze, ne derivasse, che temendo li Ministri di Macerata, che venisse alla luce l'inescusabile sporchissima estorsione commessa in esiggere il sudetto denaro, perchè, o il Frisciotti appariva Reo, e non dovevano tradire la giustizia, e per denaro occultarne la delinquenza, o non avevano in Processo contro il medesimo prova alcuna, e non potevano senza un'evidente abuso del proprio officio, e di quella pubblica autorità, di cui son rivestiti dal supremo Principe, li Ministri di giustizia, concuterlo, e sforzarlo con minacce di carcerazione ed altre legali molestie a tal pagamento, *s' impegnassero a farlo apparir Reo, sperando che in questo modo, non solo sarebbe rimasto occulto, ed impunito il loro delitto, e non sarebbero stati astretti alla restituzione del denaro estorto con cattive arti, ed in somma maggiore di quella, che si conveniva alla giusta esazione de' Viatici, come lo stesso Carlini Notaro ha confessato, ma di più sapendo,*

V.

Quì stava il gran nodo, e l'Estensore con maestria se l'è passata col suo bel dilemma, che noi scioglieremo così. *I Ministri di Macerata avevano già in processo li sei indizj, che abbiamo notati coll' indicazione de' fogli nel nostro Ristretto, un solo de' quali in una causa di questa natura era sufficiente per venire alla cattura del Frisciotti, dunque non avendolo fatto carcerare, come dovevano, anno essi mancato al lor dovere, e con evidente abuso del loro officio anno per denaro occultata la dilui delinquenza, e la concussione non regge in fatto.* Questa era quella verità innegabile, che l'Estensore dovea esporre nel suo Ristretto; e potea pur risparmiarsi la pena di romperci l'orecchie colle fervorose espressioni del Frisciotti, e con il racconto di tutte le vaghissime francie intessute dalli Signori Conti e Gentiluomini di Civitanova nel concertato processo della subornazione, poichè queste non concludono un zero, quando manca la prova fondamentale della concussione, che era quella di far vedere, che i Ministri di Macerata senza verun indizio di reità avevano minacciata la carcerazione del Frisciotti.

do, che il Frisciotti era persona benestante, e solvibile, ne averebbero conseguito altro non poco lucro con una nuova commissione, a bene avveduti, che il mezzo più facile, per ottenere questo loro iniquo intento, era quello di fare che il Frisciotti venisse incolpato da úno delli due Rei confessi, si sian serviti del comodo, e libertà, che aveano di penetrare a tutte l' ore uelle carceri a parlare co' carcerati, e dell' ajuto dell' altri Ministri Subalterni, per tentare ambedue ad incolparlo, ed a forza di minacce, promesse, e sevizie siagli riuscito di subornare il Cipollari, e far sì, che riesaminandolo senza alcun bisogno, o giusto motivo, l' abbia falsamente incolpato.

VI.

Questo fatto, o con più legale denominazione voglia dirsi, causa di delinquere, e subornare viene pienamente giustificata in Processo dalle contesti deposizioni delli due di sopra menzionati Conte Graziani, ed Abate Alessandro Frisciotti Stendardi, che attestano di fatto proprio tuttociò, che di sopra si è riferito, tanto circa il modo tenuto, per estorcere li scudi 150., che circa l'effettivo pagamento in mano del Tonelli, e Carlini, quali unitamente l'assicurarono, che il Frisciotti non avrebbe sofferte ulteriori molestie fog. 716. seg. 1046. seg. 1060. t. 1075. 1113.

VI.

Quid mirum, che questi Signori dopo di aver fatto tanto per esimere il loro Concittadino dalla carcerazione, lo abbiano poi voluto favorire anche nei di loro esami con un continuato giro di mensogne? La maraviglia sta, che con tanto abuso del vero l'abbia data ad intendere, e fatta credere l'Autore del Ristretto, che avea veduti, e letti in processo gl'annotati sei indizj. Oh potente forza dell' oro!

VII.

Dalle pubbliche esclamazioni, e doglianze fatte dal Frisciotti, contro chi l'avea indotto a fare tal pagamento, esclamando che glie li aveano rubbati; e che assolutamente gli rivoleva, e minacciando di voler ricorrere ai Superiori, come si prova da più Testimonj de auditu *dal medesimo, e da altri di pubblico udito* fetè per tot.

VII.

Che fa, che il Frisciotti, conforme vuol far credere l'Estensore col *ferè per tot*, esclamasse, e minacciasse di voler ricorrere ai Superiori, quando effettivamente non ebbe mai coraggio di farlo? Sapendo molto bene, come era passata la faccenda, e quanto fosse obbligato ai Ministri di Macerata per la finezza pratticatali di non averlo fatto carcerare mediante lo sborso fattoli dei scudi 150.. Si legga di grazia il memoriale da lui presentato, come si è accennato alla S. Consulta nel dì primo di Agosto, vale a dire pochi giorni dopo il seguito pagamento della soprespressa somma, e si troverà, che Esso, nè pun-

punto, nè poco parla della concussione, nè ricorre per la restituzione del denaro sborsato; anzi per occultare la *connivenza*, ed il *favore* che avea goduto dai sudetti Ministri, si spiega a chiare lettere, *che la voce della sua reità era stata fatta nascere dalla malizia de' proprj Fratelli*. Questo memoriale per la Dio grazia sta allegato in *proc. fog.* 400., nè può dubitarsi di sua identità, perchè il Frisciotti oltre averlo scritto, e sottoscritto di proprio pugno, lo fece anche legalizzare da pubblico Notaro Capitolino.

VIII.

Anzi pregò Paolo Giunti da Morrovalle suo amico, e confidente, affinchè ne avesse fatto qualche passo, con scrivere in Roma, per ottenere la restituzione di detto denaro, come questo depone fol. 1364. *E verificano più testimonj* de auditu *dal medesimo, ed altri di pubblico udito* fere per tot.

VIII.

E noi, per non credere *una giunta* del Signor Giunti buon amico, e confidente del Frisciotti questa sua assertiva, avevessimo desiderato, che il Relatore in verificazione avesse indicato qualche ricorso fatto alla S. Consulta in esecuzione delle premure del Frisciotti, per ottenere la restituzione del denaro pagato.

IX.

Dalla scienza presunta in detti Ministri delle doglianze, ed esclami, che si facevano dal Frisciotti per la patita estorsione di denaro, e ricorso, che si voleva fare ai Superiori, per ottenere la restituzione, desumendosi questa scienza, non solo dall' istantaneità al pagamento, e dalla pubblicità, con cui vennero fatte tali doglianze, dalle quali due circostanze sembra verisimile, e credibile, che gli dovessero pervenire a notizia, come depongono più testimonj fol. 1062. 706. 971. a t., *ma ancora perchè ritornati in Macerata li detti Ministri, tanto il Frisciotti, che altre persone, fra le quali due Religiosi cominciarono a ricevere delle lettere cieche, nelle quali al Frisciotti con vive, e forti espressioni veniva persuaso a salvarsi, e fuggire, perchè era discoperta la sua complicità nell'omicidio del Padre, e le altre persone venivano stimolate a persuaderlo a fuggire, perchè si giustificava la dilui reità, come depongono di fatto proprio il Frisciotti, e gl' altri testimonj, che riceverono tali lettere* fol. 198. seg. 709. 765. 981. 1018. e seg. 1124. 1164. 1181. a t. 1313. 1365.

IX.

Che i Ministri di Macerata sapessero, o non sapessero le supposte doglianze, ed esclami del Frisciotti per la restituzione de' Viatici, non rileva un biltri, poiche essi non doveano mai temere, che avesse a ricorrere contro un fatto, che era servito per ricoprire la sua delinquenza, come in fatti non reclamò mai, nè si azzardò neppure di farne una sola parola in tutti i suoi Costituti *ex gratia viden.*

X. E

X.

E la circostanza di queste lettere cieche si rende molto osservabile, imperocchè, se le medesime fossero state scritte da Persone amiche, ed interessate per la salvezza del Frisciotti, non dovevano tacere il nome, se da altre indifferenti, non è verisimile, che queste volessero assumere tanto impegno, a favore di un Parricida odioso alle leggi, inimico della natura, ed abominevole presso ogni uomo onesto. Oltre di che in questo tempo non era ancora seguita l'incolpazion del Cipollari, ed il Processo era ancora segreto, ed in potere dei Ministri di Macerata, che l'avevano fabbricato. Or come mai sarà credibile, che in un istesso momento avessero a combinarsi insieme le notizie, e li desiderj di più persone in scrivere tante lettere continenti la stessa premura, che il Frisciotti fuggisse? E' più verisimile, e credibile, che provenissero da Persone uniformi nel desiderio, che il Frisciotti fuggisse, e colla fuga si manifestasse reo, ed in Macerata altre non se ne ravvisano, che li Ministri suddetti per il timore che non si scoprisse l'estorsione commessa, e non venissero astretti alla restituzione del denaro percetto, anzi questo si raddoppiasse colla nuova commissione da farsi.

X.

A questa dottissima Arringa Accademica noi rispondiamo, che ammessa anche per vera la circostanza di queste lettere, concorre la presunzione, che siano state scritte da chi veramente s'interessava per la salvezza del Frisciotti, che altri non potevano essere, se non se i suoi Parenti in Macerata. Nè diversamente si può pensare per ciò, che dice l'Estensore, che non si potesse sapere fino a quel punto quello che in processo risultava contro il Frisciotti, poichè se peranche non era seguita l'incolpazione del Cipollari, ed il processo stava in potere dei medesimi Ministri, ed era ancor segreto, potevano ad ogni modo non essere stati segreti i Testimonj, dalle deposizioni de' quali si erano già acquistati gl' annotati sei indizj, in vista de' quali non avevano certamente bisogno i suddetti Ministri di cumulargli ancor quello della fuga, per conchiudere la sua reità.

XI.

Sicchè da queste lettere ne nascano due forti presunzioni, che avvalorano la causa di delinquere: La prima, che questi Ministri avessero la scienza delle doglianze del Frisciotti, e premure per la ricupera del denaro, e perciò subito ritornati in Macerata incominciassero a scrivere queste lettere, o per incuter-

XI.

Seguitando le risposte a questa disputa letteraria, aggiungiamo, che da tali supposte lettere ne nascano due forti presunzioni, che rendono sempre più ridicola, ed insossistente la causa di delinquere ne' suddetti Ministri. La prima, che i Parenti del Frisciotti in Macerata, ed altrove avessero

tergli timore, e farlo tacere, e per formarlo alla fuga, e dichiararsi da se stesso reo. La seconda, che vedendo, che queste lettere non avevano partorito alcun effetto, perchè Frisciotti era costante in declamare la sua innocenza, e in non sottrarsi alla pubblica vista in Civitanova, si appigliassero all'altro partito di subornare il Cipollari. Ed in fine questa causa di delinquere si avvalora da altre circostanze, che meglio a proposito si riferiranno in appresso distintamente, allorchè si parlarà delli pretesi subornatori.

sero la scienza degl'indizj contro di lui acquistati, e per quella premura, che dovea essere in loro per decoro della parentela di farli scampare colla fuga la pena, che meritava l'enormità del delitto, scrivessero, o facessero scrivere tali lettere colla direzione ad altre persone senza sottoscriverle, avendo forse ribrezzo di manifestare questa diloro premura a favore di un Parricida: La seconda, che il Frisciotti nel suo memoriale dato alla S. Consulta ne riferisce il sospetto contro i proprj Fratelli; ed il dottissimo Commissario Caroni non ha provato neppur per ombra, che ne siano stati gl'autori li suddetti Ministri, a' quali mancava la causa di scriverle; onde si conclude, che non si può, nè si dee colla guida ingannevole di fallaci argomenti, e di aeree presunzioni mettere a ripentaglio la vita, e l'onore degl'uomini.

XII.

Esposta la causa di delinquere si passa a riferire le prove, che estrinsecamente dimostrano la seguita subornazione del Cipollari, e sono le seguenti.

XII.

Esclusa coll'evidenza di fatti innegabili la causa di delinquere nei Ministri di Macerata, con maggior chiarezza si dimostraranno per false, e calunniose le seguenti prove, colle quali l'Estensore ha preteso di estrinsecamente far vedere la subornazione del Cipollari.

DELITTO DI SUBORNAZIONE.

I.

Li reiterati accessi del Notaro Carlini dopo ritornato dalla prima commissione di Civitanova alle carceri a parlare al Cipollari in segreta, ed a persuaderlo ad incolpare il Frisciotti, essendo stato udito nella prima volta dirgli, che Egli ben sapeva, che Francesco Vitale Frisciotti gli avea ordinato di ammazzare il Padre, e che era un Matto, ed un Co[illegible] a non dirlo,

I.

Prima di dar mossa a rispondere a tutto ciò, che l'Estensore riferisce quì, sulla scorta della deposizione di questo iniquissimo Birro, fatto carcerare dal Commissario Caroni senza verun indizio di sua reità, ma solo, perchè seppe di essere acerrimo nemico de' Ministri di Macerata per lo sfratto datogli dalla custodia di quelle carceri, ed era sicuro, che avrebbe reci-

lo; e voleva farlo infracidare in una Segreta, se non lo diceva, ed all' incontro dicendolo, l' averebbe fatto mettere alla larga, e l' avevebbe ajutato presso la S.Consulta, suggerendoli, che il Padre, ed il Figlio erano nemici, e litigavano per la roba, ed il Cipollari costantemente rispondergli, che non poteva dirlo, perchè non era vero, ed appena lo conosceva avanti l' omicidio, e nella seconda volta fu udito reiterarli le stesse promesse, e minacce, e motivargli non sa di che denaro, e granturco, ed il Cipollari francamente rispondere di non poterlo dire come depone Giovanni Natali Carceriere, che fu presente in ambedue le volte fog. 460. t. e seg.

citata la lezione a piacere della lega Frisciottana, convien premettere, che dal contesto di tutto questo vago Processo si raccoglie, che due siano state le pretese subornazioni del Cipollari: una tentata dal Carlini *nella segreta dopo il ritorno dalla prima commissione di Civitanova*, venuta in luce dal Costituto del sudetto Birro, che è l'unico Testimonio, che ne depone: l'altra procurata nell' Infermaria da alcuni Carcerati, senza sapersi *come*, nè *da chi mossi*, e questa l'ha riferita il Cipollari nelle sue ritrattazioni coll' indicazione de' supposti Subornatori, ed è stata contestata in Processo dal Padre Carboni, e da altri carcerati, come vedremo in appresso. In quanto alla prima fondata sull' autorità del Carceriere Natali, con una negativa coartata restano esclusi li pretesi reiterati accessi del Carlini *dopo il suo ritorno dalla prima commissione* alla Segreta del Cipollari. E per intelligenza di ciò è necessario sapersi, che dal processo risulta essere stato il Cipollari tenuto *un mese almeno* nell' Infermaria prima, che incolpasse il Frisciotti, come depone il carcerato Antonio Maria Ceccotti *fog.* 621. *e t.*; E nell' atto che da questa fu levato, per restringerlo in Segreta, racconta il Carceriere Natali, che si spiegasse secolui di volere incolpare il Frisciotti *fog.* 472. *a* 474.; Ed avendolo infatti incolpato nel giorno 20. Luglio, ne viene in conseguenza, che il mese consumato nell' infermaria avesse il suo termine prima del sudetto giorno 20. di Luglio, e che perciò egli vi fosse condotto prima del giorno 20. del mese di Giugno. Or se ai 20. di Giugno il Cipollari si trovava già nell' Infermaria, come mai saranno veri li reiterati accessi del Carlini alla Segreta per subornarlo, se questi nel giorno 21. dello stesso mese di Giugno ritornò dalla prima commissione di Civitanova, come risulta dal *proc. inf. fog.* 310.? Oltre di che convien riflettere, che questi reiterati accessi del Carlini ammettano secondo la deposizione del Natali più giorni intermedj fra l'uno e l'altro, e molto tempo vi sarebbe abbisognato per effettuarli *fol.* 460. *a* 466.

II.

Coadjuvato da Catarina dilui moglie, che vidde il Carlini andare col ma-

II.

Il Carlini non ha negato ne' suoi Costituti di essere andato nella se-

marito alla segreta del Cipollari, e che in una volta gli fu dal marito confidato, che il Carlini procurava sedurre, e subornare il Cipollari, acciò avesse incolpato il Frisciotti, come complice nell' omicidio del Padre fog. 490. t. seg.

segreta a parlare col Cipollari, ma dice che ciò seguisse prima della sua gita in Civitanova (tempo, in cui non può cader verun sospetto di subornazione) per farsi meglio descrivere da esso il sito, ove avea riposto certo veleno indicato nel suo esame; onde ammettendosi la verità dell'accesso, la gran difficoltà sta nell'epoca del tempo, in cui seguì, e che fosse per il pravo fine falsamente deposto dal Natali, e di udito da lui dalla sua moglie.

III.

E da Domenico Marcantoni suo Garzone, che verifica gl' accessi del Carlini per parlare in Segreta col Cipollari, e sentì poi dire, che gli avevano fatto dire ciò che non poteva, nè sapeva fog. 1779. t. seg.

III.

Rispetto agl' accessi del Carlini alla segreta militano le risposte date di sopra, ed in quanto alla falsa incolpazione del Cipollari, che questo Testimonio riferisce di udito dal suo Padrone Natali, si rende osservabile, che Egli depone, che un tal discorso gli fosse fatto dal Natali solamente allorchè gli raccontò di avergli il Carlini richiesta la fede di non essere stato mai alla segreta del Cipollari *fog. 1796. seg.*: La qual richiesta, e respettivo discorso accaddero più mesi dopo essere stati ambedue licenziati dalle carceri, e precisamente nel mese di Agosto 1762. *fog.*481. *e seg.*, vale a dire (si noti bene) pochi giorni prima, che seguisse l'arrivo in Macerata del Commissario Caroni, tempo in cui gl' Aderenti del Frisciotti andavano preparando le prove, colle quali il detto Commissario dovea impinguare il suo processo fatto a mosaico.

IV.

E' osservabile, che in occasione del primo accesso era in compagnia del Carlini il Commissario Tonelli, il quale sebbene non si portasse alla segreta, tuttavia restò nel corridore delle carceri, e questo simultaneo accesso indica la corrispettiva scienza di ciò che si andava a fare, e le communi premure.

IV.

Il Tonelli andò col Carlini alla prima commissione, onde concorre anche in lui l' impossibilità dell' accesso alle carceri dopo il ritorno da Civitanova.

V.

Il regalo di un pajo di calzette negre mandato dopo il primo accesso al Cipollari, ad oggetto di allettarlo, e ri-

V.

Troppo scarsa mercede sarebbe stata questa per disporre un uomo a calunniare un'innocente. Vi si ricer-

e ridurlo a ciò che volea, come depone lo stesso Carceriere apportatore di tal regalo fog.463.

cercava uno di quegl'atti generosi, ed efficaci, con cui per appunto il Padre Friscìotti ricompensò le gravi fatiche fatte dall' Estensore per mettere assieme tante calunnie nel suo ristretto contro i Ministri di Macerata, e per affastellare tanti mendacj quante sono le parole.

VI.

Li maneggi successivamente fatti dall' istesso Carlini col mezzo di detti Carcerieri, per indurre il renitente Cipollari a fare la falsa incolpazione, poichè per piccolo male lo fece porre in Infermaria, e benchè guarito vi fu ritenuto per altri venti giorni, e trattato bene, talmentecchè in questo tempo l'infelice sedotto da altri carcerati, ed allettato dal promesso ajuto, s' indusse a fare la falsa incolpazione, come più distintamente si riferirà nel proposito di questo Notaro Carlini.

VI.

Sebben piccolo fosse stato il male del Cipollari, poteva ad ogni modo divenir maggiore, e per questo caritativo riflesso si tiene lo stile in tutti i Tribunali di far porre i carcerati delle segrete subito che si ammalano nell' Infermaria, ove sogliono visitarli i Medici, nè da quest' atto indifferente se ne può dedurre verun pravo maneggio, essendo questa operazione un ordine spettante più a' Medici, che al Giudice, o al Notajo. E se il Cipollari vi fu tenuto per più giorni ancorchè guarito, fu perchè il Natali nel riferire al Carlini, che era già guarito, gli tacque, che ancora lo riteneva nell' Infermaria, come Egli stesso ha deposto *fog. 471. a 472.*

VII.

L'accesso di Crescenzo Barrecchia Tenente de' Birri, che avea assistito il Carlini nella prima commissione, ed era egualmente interessato in procurare di non dover restituire il denaro estorto, alle carceri, a parlare in segreta al Cipollari, con dirgli che era un matto, e che avesse pur detto quello, che gli avea insinuato il Carlini, il quale l'averebbe ajutato, come depone il Carceriere Natali, che fu presente a tal discorso fog. 466. t. seg., *e verifica Domenico Marcantoni, che li vidde andare alla segreta di detto Cipollari* fog.1793.

VII.

Essendo andato il Tenente Barrecchia alla prima commissione, ad assistere il Carlini, milita anche per lui l'impossibilità degl' accessi alla segreta dopo il ritorno dalla detta commissione.

VIII.

VIII.

La confessione di Gio: Natali carceriere, quale giudizialmente confessa, che dopo aver posto in Infermaria il Cipollari, prima di rimetterlo in segreta, per ordine del medesimo Carlini gli dicesse, se che intenzione avea, e se volea dire quello gli avea insinuato il Carlini, giacchè sarebbe stato ajutato dal medesimo, e che dovea ricondurlo in segreta secondo gl' ordini avuti, ed il medesimo gli rispondesse, che per non più soffrire quelle miserie, nè più stare in segreta, bisognava che dicesse, che Francesco Vitale gli avea ordinato, che ammazzasse Ottaviano suo Padre colla promessa di cinque rubbia di granturco, e di scudi cinquanta, e che ciò sentendo ne facesse intesi li Ministri, che nuovamente l' esaminarono, e in questo nuovo esame incolpasse il Frisciotti fog. 472. t. seg. *Verificata da Catarina sua moglie, che depone delle conquestioni, che faceva il marito, a motivo che li Cancellieri, fra' quali nominò il Carlini, lo rimproveravano di non esser buono, a far confessare li carcerati, e particolarmente volevano, che facesse dire al Cipollari, che il Frisciotti gli avea ordinato di ammazzare suo Padre, e per la medesima causa si lagnasse ancora del Tenente Barrecchia* fog. 493.

VIII.

Il Natali nel suo costituto non ha mai detto di aver ricondotto in segreta il Cipollari d' ordine del Carlini, ma bensì di sua spontanea volontà *fol.* 471. *a* 473. Sicchè, se il Cipollari si spiegò con esso nell' atto che lo restringeva in segreta, che per non star più in quelle miserie voleva incolpare il Frisciotti, come infatti lo incolpò, questa dunque sarebbe stata la causa induttiva in lui d'incolparlo, nella quale non avendo avuta veruna parte il Carlini, viene perciò a mancare una delle prove più essenziali, per farlo credere Autore di questa sognata subornazione. Per ora basterà questa risposta; ma in appresso faremo vedere con maggior chiarezza, che la deposizione di questo infame Birro è un gruppo di apertissime mensogne; e da un originale così infetto poteva l' Estensore risparmiarsi la fatica di cavarne la copia dagl' esami di udito da lui della sua moglie, e del Marcantonj Garzone.

IX.

Le doglianze successive del Cipollari, per non esser messo alla larga, come gli avea promesso il Carlini, dopo aver detto quello aveano voluto, come depongono il Carceriere e suo Garzone fog. 474. a 478., *coadjuvati da altro Testimonio de auditu* fol. 495.

IX.

Convien prima far vedere, che il Cipollari nelle sue ritrattazioni abbia detto di essere stato subornato dal Carlini colla sudetta promessa, ed allora sarà vero ciò che anno deposto li Testimonj indicati dal Relatore in ordine alle doglianze del Cipollari, che non gli si manteneva la parola di farlo passare alla larga.

X. Le

X.

XIII

Le reiterate ritrattazioni dello stesso Cipollari, il quale mosso da stimoli di sua coscienza, non solo confessò in esse, ma in appresso a più Testimonj di avere falsamente, e contro la verità incolpato il Frisciotti, che niente avea che fare nell'omicidio, come questi depongono fog. *621. 821. 839. 850. 883. 889. 929. 1424. 1434. 1615.*

XIII

Deo gratias. Ora, che l'Estensore incomincia a parlare di stimoli di coscienza, va bene. Due sono state, come si è avvertito, le ritrattazioni stragiudiziali, fatte dal Cipollari per sgravare la sua coscienza sotto la direzione del Missionaro Carboni suo Padre Spirituale. Nella prima non nominò verun Subornatore, ma si contentò di dire genericamente, che era stato subornato, come anche ha deposto lo stesso P. Carboni, che ne distese la minuta *fog. 667. t. a 668. t.* Nella seconda fatta giorni 37. dopo, e minutata dal celeberrimo Mozzorecchio Magnani Procuratore del Frisciotti, dichiarò, che i suoi Subornatori erano stati il *Morici carcerato, il Marcantoni Garzone, la moglie del Carceriere, ed il Rondine* parimente carcerato, e riduce la sua subornazione seguita nell'Infermaria; e così ha detto nel suo esame giudiziale il sudetto Padre Carboni, che, pria di amministrargli i S. Sagramenti, volle minutamente sentir da lui tutto il racconto del come, e da chi fosse stato subornato *fol. 670. a 672.*; nè diversamente la discorrono tutti gl' altri Testimonj citati dal Relatore, come può rincontrarsi dal Processo. Ora ci si dica di grazia, perchè mai il Cipollari, che era stato il subornato, e che niun meglio di lui potea sapere chi l'avea sedotto, ha lasciato d'incolpare, se non nelle sue ritrattazioni per timore dei strapazzi dei Ministri di Macerata, almeno *ad aures* del suo pio Padre Spirituale, di Subornatori *il Carlini, il Natali, ed il Barrecchia*, se vero fosse stato, che dal primo, e dai secondi per dilui ordine fosse stato stimolato ad incolpar falsamente il Frisciotti colle promesse, e minacce sopresspresse? Questo è un nodo che non può sciogliersi; e convien dire, che il Cipollari con tutti i stimoli della sua coscienza, o delirò nelle sue ritrattazioni, e insiem con lui anche il suo Padre Spirituale nel dilui esame giudiziale, o che esso non seppe mai di essere stato sedotto dal Carlini, e dagl' altri due e che per conseguenza la deposizione del Natali sia una iniquissima calunnia.

XI.

Ma di più solennemente avanti un Notaro, e due testimonj dichiarò falsa l'incolpazione fatta contro il Frisciotti, dicendo averlo incolpato contro la verità, e la giustizia, perchè prima del delitto mai l'avea

XI.

Niente di più di quello abbiamo di sopra riferito, hanno detto il Notaro, che si rogò delle ritrattazioni, ed i Testimonj, che vi furono presenti, rispetto al Carlini, ed agl' altri due pretesi Subor-

vea veduto, o conosciuto, o parlato, e molto meno ne avea avuto alcun ordine, o commissione d'uccidere suo Padre, ritrattandosi di tale incolpazione per scrupolo di sua coscienza, come attestano detti Notaro, e testimonj fol. 839. 848. 850. 865. 1434.

bornatori. Nè qui crediamo di dover entrare a dimostrare qual fede possa meritare in bocca di un Reo di delitto capitale la disdetta di una confessione giudiziale già verificata *ad unguem* in tutte le sue parti, essendo cosa ovvia, e nota a'primi Novizj della Ragion Criminale.

XII.

E sebbene si renda osservabile contro queste ritrattazioni, che il Cipollari in un'altra volta, essendo alla presenza de' Carcerieri, dicesse, che la prima incolpazione fatta contro il Frisciotti era vera, tuttavia cessa ogni difficoltà, perchè poi Egli si spiegò di aver così detto, perchè vi erano presenti li Carcerieri, dalli quali temeva essere strapazzato, e maltrattato, se diceva che la prima incolpazione era falsa fog. 668. seg. 813. t. seg.

XII.

Il Relatore si è divertito coll'andar pigliando mosche. Se il Cipollari ebbe timore di palesare alla presenza de' Carcerieri, che la sua incolpazione era falsa, non dovea temer poi d'incolpare il Natali per suo seduttore, come fece della dilui moglie, allorchè per stimoli di coscienza, emanò le sue ritrattazioni; tempo in cui non poteva più temere di esser strapazzato dal Natali, che era stato già sfrattato dalle carceri, come egli stesso dice *fol.* 451., e molto meno dovea tacerlo al suo Padre Spirituale, il quale certamente non averebbe lasciato di riferirlo, e con qual piacere, nel suo esame giudiziale, per farsi maggior merito, e col Commissario Caroni, e con il nobile Parentato del Friscìotti.

XIII.

Ed all'incontro queste ritrattazioni, benchè stragiudiziali si rendono apprezzabili, non solo per la qualità de' testimonj maggiori di ogni eccezione, che ne depongono, e per il numero degl'altri testimonj, che le verificano, ma ancora per le serie circostanze, con cui furono fatte, poichè con il Canonico D. Giulio Gregoretti Penitenziere maggiore, e Nobile Maceratese si confidò nella prima volta in occasione della solennità della Pasqua d'aver falsamente incolpato il Friscìotti, ma che dubitava di disdirsi per timore di

XIII.

Queste ritrattazioni, che come base fondamentale della subornazione del Cipollari, doveano secondo ogni buona prattica allegarsi in processo, non hanno più veduta la luce del sole. Chi desiderasse saperne il perchè, si prenda la curiosità di leggerle prima nel sommario del memoriale stampato, e distribuito per parte del Friscìotti per l'allegazione in sospetto dei Ministri di Macerata, e poi passi a farne il confronto coll'altra di bel nuovo fatta stampare dal Padre Friscìotti nel som-

 ma-

di non esser poi barbaramente trattato da quelli Ministri, e sebbene fosse avvertito dal detto Canonico, che se quello avea deposto era vero, stasse bene in coscienza, se poi era falso conveniva rimediarvi, per salvar l' anima sua, persistè in dire, che era falso fol. 635., *e con il Padre D. Gio: Carboni Missionaro soggetto di esemplare probità si mostrò pronto a qualunque costo di disdirsi, chiedendogli aiuto, e consiglio, come fece* fol. 663.

mario della sua scrittura per la dichiarazione dell' innocenza del suo Eroe, e si accertarà, che siccome occorreva a questo buon Religioso di farvi destramente alcune essenziali mutazioni, o siano alterazioni, specialmente nel tempo, che il Cipollari avea detto di essere stato ritenuto nell' Infermaria, ed altresì rispetto alla persona del Carceriere Natali, affine di conciliarla colle prove, che avea raccolte in processo il Commissario Caroni, così perchè non si potessero originalmente rincontrare, si fecero con giudizio sparire. Or se queste ritrattazioni monumenti preziosi dell' innocenza del Frisciotti si rendono, benchè stragiudiziali, apprezzabili, non solo per la qualità de' Testimonj, che ne depongono, quali sono il Canonico Gregoretti, ed il Missionaro Carboni Soggetti di sì alto merito, ed ambedue fedeli emissarj dei Parenti, ed Amici del Frisciotti, ma altresì per le serie circostanze, in cui furono fatte. Se in esse il Cipollari, che era stato il subornato, non parla, nè degl' accessi del Carlini alla segretà, delle sue istigazioni, e minacce, del regalo delle calzette di lana, o di seta, nè del discorso fattogli dal Natali, e dal Berrecchia per ordine dello stesso Carlini. Se nei diloro respettivi esami non ne dicono un jota, nè il Nobile Gregoretti, nè l' esemplare Carboni, che si fanno coscj per bocca del Cipollari di tutto l' accaduto, e che da' buoni Padri Spirituali lo diriggerono, o per dir meglio lo strascinarono, Dio solo sa come, a fare le disdette; e se finalmente tutti gl' altri testimonj buona parte carcerati per ladri, che le verificano, riducono la subornazione nell' Infermaria, e ne incolpano il Morici, senza saper *da chi*, e *d' onde* mosso; con qual fondamento mai di giustizia si è potuto chiamare per compagno di questa stranissima scena l' infelice Carlini sull' appoggio di una deposizione apertamente falsa del Natali? Ah reo impegno di salvare un Delinquente di quanti mali foste tu causa infelice.

XIV.

Le deposizioni di due testimonj di veduta, e di udito respettivamente, li quali ritrovandosi carcerati, e nell' istessa Infermaria col Cipollari, lo viddero più volte parlare con Andrea Morici uno dei presesi complici della subornazione, ed udi-

XIV.

Questi due testimonj di veduta, e di udito respettivamente sono i due ladri Ceccotti, e Rondine; i quali nel riferire l' insinuazioni del Morici al Cipollari ambedue convengono di non sapere, nè avere inteso dire *da chi*, e *perchè* si mo-

dirono che questo l' andava consigliando d' incolpare, il Frisciotti, perchè così averebbe sfuggita la morte fol. 655. seg. 899. t. *Coadjuvati da altri testimonj de relato dalli medesimi* fol. 659. 660. 836. 837. 882. e 1876.

si movesse il Morici a stimolare in questa guisa il Cipollari, e concludono lo stesso gl' altri testimonj *de relato* da questi, come può rincontrarsi dai fogli citati dal Relatore. Si esamina il Missionaro Carboni, ed il Notaro, che rogò le disdette, ed ambedue di udito dal Cipollari conchiudono, che la subornazione era seguita nell' Infermaria, ed indicano per subornatori il Morici, il Rondine, il Marcantonj, e la Moglie del Carceriere *fol.* 670. *a* 671. *t.* 864. *a* 865. Si costituiscono il Morici, il Rondine, il Marcantonj, e la Moglie del Carceriere, e tutti negano fino alle contestazioni di avere insinuata cosa alcuna al Cipollari, nè per se medesimi, nè per ordine del Carlini, o di altri, *fol.* 1425. *e seg.* 1440. 1483. *a* 1484. 1791. *e seq.* In un sì fatto conflitto si fa uscire in campo il Natali, carcerato *senza sapersi perchè*, e ritenuto per nove giorni in una pubblica Osteria prima di costituirlo, acciò avesse bene imparata la lezione, e questi per giovare alla sua Moglie, che sapea essere stata incolpata dal Cipollari di seduttrice nella disdetta stampata già tre mesi prima nel sommario del memoriale del Frisciotti presentato, come si è detto, alla S. Consulta, ed altresì per rendere nel tempo stesso la pariglia ai Ministri di Macerata dello sfratto avuto da quelle carceri, variando nel luogo, e ne' soggetti indicati dal Cipollari nella disdetta, incolpa di subornatore il Carlini, e dice che la subornazione era seguita nella segreta *fol.* 462. *seq.*, contestandolo di udito da lui la sua Moglie, ed il Garzone Marcantoni suo cognato ambedue inquisiti in questa causa *fol.* 491. *e seg.* 1785. *t.* E da un' ammasso di tante, e sì inconciliabili contradizioni, inverisimilitudini, e mensogne, colle quali l' illibatissimo Commissario Caroni ha rabescato il suo bel Processo collo sciupo di tanta carta, si avrà a credere subornatore il Carlini, subornato il Cipollari, ed innocente il Frisciotti? Sogni son questi di guaste fantasie, buffonate da teatri, non prove di giudizj capitali. La legge non è tiranna; nè ha curato sì poco la vita, e l' onore degl' uomini, che si avessero a mettere allo sbaraglio in sì fatta guisa sulla fede dell' assertiva di un' infamissimo Birro contrastata da tante impossibilità, quante sono le parole, che ha dette.

XV.

E questa effettiva prova della subornazione viene poi ad accrescersi, e rendersi manifesta dalla stragiudiziale incolpazione dello stesso Cipollari, che a due Testimoni raccon-

XV.

Quando anche meritassero un piccol grado di fede le stragiudiziali incolpazioni del Cipollari contro il Morici, non influiscono punto a far complice della subornazione il

contò di essere stato indotto dal Morici ad incolpare il Frisciotti fog. 671. 863. t.

il Carlini, a cui manca la causa di delinquere, nè si è provato in veruna maniera, che il Morici lo abbia sedotto a dilui insinuazione.

XVI.

Dalla stragiudiziale confessione dello stesso Morici fatta a più Testimonj d'aver Egli nell' Infermaria consigliato il Cipollari ad incolpare il Frisciotti 656. 829. t. a 830.

XVI.

Questa stragiudiziale confessione del Morici, se vera, nocerebbe a se stesso, non mai al Carlini per le ragioni sopra dedotte.

XVII.

Esprimendosi di più con Catarina moglie del Carceriere, che voleva esser trattato bene, perchè l' avea servita, ed avea indotto il Cipollari ad incolpare il Frisciotti fog. 779. t.

XVII.

Così la riporta il Relatore. Se si legge peraltro la deposizione del Testimonio da lui citato, che l'è un tal Felice Antonio di Chiara, si trovarà, che Egli non ha detto altro di più, che stando in quelle carceri sentisse dire (si noti di grazia l'efficacia di questa prova acquistata sotto la felice dettatura del Luogotenente Caroni) *senza ricordarsi da chi*, che un Carcerato chiamava la moglie del Carceriere, dicendoli che l'avea servita, d'indurre Cipollari ad incolpare il Frisciotti, e che perciò volea esser ben trattato, il che *gli pare*, *se non erra*, glie lo dicesse anche il Rondine *fog. 799. seq.* Esaminato dunque il Rondine, altro non seppe dire in verificazione di questo fatto, che il Morici mandava a chiedere la minestra al Carceriere, senza per altro sapere, se questo glie la dava per carità, o per altro fine *fog. 1446. e seq.*

XVIII.

E dal giudiziale deposto dell' altro carcerato Pasquale Rondine preteso complice anch' Egli in questa subornazione, quale negando la sua complicità, confessa per altro, che stando anch' Egli nell' Infermaria col Cipollari, questo più volte gli raccontasse il fatto dell' omicidio, con discolpare il Frisciotti, e dire che il Notaro della causa voleva con promessa di ajutarlo, che l'incolpasse, perchè così si sarebbe liberato dalla Forca, e sarebbe andato in Galera, ma che per verità non

XVIII.

Oltre alle note eccezioni legali, che incontra la deposizione di questo Testimonio, come preteso complice dell' istesso delitto, resistono alla medesima le ritrattazioni del Cipollari, e l'esame giudiziale dell' esemplare Missionaro, niuno de' quali fa menzione di queste insinuazioni del Notaro della causa; le quali, data la verità, non avrebbe taciuto il Cipollari in circostanze tanto serie di fare uno sgravio totale della sua coscienza, e l'avrebbe deposte *coram Judice* il suo

non poteva incolparlo. Sentisse bensì, che il Morici gli andava insinuando, che l'incolpasse, come in fatti sentì in appresso, che l'avea incolpato, ma che successivamente si era disdetto fol. 898. seg.

suo Padre Spirituale, che tanto invigilava per i vantaggi della dilui anima, e più gli premeva di giovare al Frisciotti.

XIX.

Il tentativo fatto anche, coll' altro reo confesso Spiccia, ad effetto di subornarlo ad incolpare Frisciotti, servendosi del mezzo di Domenico Marcantoni Garzone del Carceriere, quale d'ordine del Notaro Carlini, lo minacciò, che averebbe avuti li tormenti, se non incolpava il Frisciotti, come raccontò ad un testimonio lo stesso Spiccia fol. 873.

XIX.

La notizia di questo tentativo, di cui parla l'Estensore, nacque dall' esame di Antonio Simonelli carcerato per ladro, e quì finì, non avendo il Fisco neppur *contestata* al Carlini questa pretesa tentata subornazione; ed il Marcantonj l'ha costantemente *negata*, *fol. 1791. t. seg.*

XX.

La mancanza della causa nel Cipollari d'incolpare falsamente il Frisciotti, perchè era dal medesimo beneficato, ed egli stesso nella seconda incolpazione, dice che sul bel principio si era prefisso in mente di non incolparlo. Se dunque non avea causa d'incolparlo falsamente, e lo ha incolpato, ne nasce una fortissima presunzione, che ciò sia stato effetto, e forza della patita subornazione.

XX.

Non può essere a meno, che l'Estensore non avesse la testa riscaldata, allorchè formò questo spiritoso argomento. A noi pare, che fosse caminato meglio così. La mancanza della causa nel Carlini di subornare il Cipollari: viceversa la causa, che ebbe il Cipollari di non incolpare il Frisciotti nella sua prima confessione, appunto, perchè lo aveva beneficato, e perchè sperava nel promesso ajuto. Se dunque, non ostante i beneficj ricevuti coll' adempimento delle promesse fatteli, in buona parte verificate, lo ha incolpato in appresso, conoscendosi non esser più uomo per questo Mondo, e nulla poter sperar più nell' ajuto promessoli dal Frisciotti, ne nasce una convincentissima prova, che ciò sia stato un' effetto, e forza della verità delle istigazioni del Frisciotti, non mai della sognata subornazione.

XXI.

L'aver procurato il Notaro Carlini di estorcere da Gio: Natali Carceriere un' attestato di non esser mai stato nelle carceri a parlare in segreta col

XXI.

La disposizione del Natali convinto di falsità merita anche in questa parte quella fede, che meritano tutte le altre imposture da lui vo-

col Cipollari, ed a suggerirgli cosa alcuna, supponendo volerlo mandare in Consulta, e che sarebbe stato anche meglio per lui, ma egli ricusasse farlo, per essere opposto alla verità, come depone lo stesso Natali fol. 481. *: Coadjuvato dalla deposizione di sua moglie, e Domenico Marcantonj Garzone, che ne depongono de auditu dal medesimo* fol. 447. e 1784. *t.*

vomitate ne' suoi Costituti sotto gl' auspicj del Commissario Caroni.

XXII.

E quest' indizio è di molta rilevanza, perchè indica l' indole del Carlini nel procurare di subornare altri a deporre il falso, e dimostra, che gl' accessi non sono immuni da dolo, perchè se fossero stati senza dolo non avrebbe pensato di ricoprirli con una falsità.

XXII.

Il Carlini, come altre volte si è detto, non ha negato gl' accessi alle carceri, e però non avea bisogno di ricoprirli con una falsità; ha negato bensì, che questi seguissero dopo il suo ritorno da Civitanova, e per il pravo fine di subornare il Cipollari, che è quello non ha potuto provare neppure il Commessario Caroni.

XXIII.

E finalmente la pubblica voce, e fama costante, che l' incolpazione del Cipollari sia falsa, ed il Frisciotti innocente.

XXIII.

Questo è l' ultimo condimento, che l' esattissimo Commissario ha dato al suo processo della subornazione, che certamente meritarebbe di esser dato alle stampe, onde corresse sotto l' occhio del Mondo a guadagnare applauso, e concetto al suo Autore. La pubblica voce, e fama della falsità dell' incolpazione, e della innocenza del Frisciotti è stato un rumor vago fatto nascere dagl'Emissarj, e Parenti del Frisciotti, dopo le disdette del Cipollari; fu diceria artatamente pubblicata; fu vana voce senza verun fondamento, che *Quintiliano Instit. 6.* definisce così *: Sermonem absque ullo certo Authore dispersum, cui malignitas initium dedit, incrementum credulitas.*

PROVE, CHE INDICANO L' INTRINSECA FALSITÀ DELL' INCOLPAZIONE.

Riferite le prove, che estrinsecamente dimostrano la subornazione patita dal Cipollari, si fa passaggio alla relazione dell' altra specie di prove, che indicano l' intrinseca falsità dell' incolpazione, e sono

I.

Il modo irregolare, e sospetto, con cui si vede dai Ministri di Macerata ricevuta questa incolpazione. Irregolare, perchè ogni buona prattica insegnava, come altre volte si è motivato, che li rei confessi, e particolarmente di delitti capitali, non solo non devono di nuovo esaminarsi, ma non più vedere l' aspetto di quel Giudice, avanti cui sono emanate le loro confessioni per il timore, che non le revochino, come più volte è accaduto, e perchè non precede alcuna comparsa, in cui venga indicato il motivo, per il quale si dovesse di nuovo costituire. E sebbene tanto il Carceriere, che il Carlini, ed il Luogotenente Janni abbiano giudizialmente deposto, che fosse ricostituito stante l' aver fatto intendere, che volea incolpar Friscíotti, tuttavia il solo avviso del Carceriere non era sufficiente fondamento, per render sicuri li Ministri, che ciò non fosse un suo sotterfugio, per aver luogo di rivocare la precedente confessione. Se dunque si azzardarono di nuovamente costituirlo, ne nasce la presunzione, che avessero qualche maggior sicurezza di quello dovea deporre, e da questa presunzione se ne deduce il sospetto, che una tal sicurezza provenisse dalli maneggi fatti per estorcere l' incolpazione, che come serotina, ed estorta con tante cattive ar-

I.

Dopo di aver l' Estensore dato un chiaro saggio dell' abilità, che avea d' imposturare estrinsecamente, ed a fronte di fatti evidentissimi, ha voluto darsi la gloria di saperlo fare anche intrinsecamente a forza di paradossi, e di peregrini argomenti, congetture, ed illazioni, che alla fin fine ridotti a punti fissi, altro fondamento non hanno, che quello gli ha dato la sua alterata fantasia, che l' ha creati, e che tanto vagliono in un giudizio di questa natura, quanto un picciolissimo insetto nelle vaste pianure di Puglia. In questa lunga tiritera fa sentirsi in primo luogo, che averebbe desiderato, che i Ministri di Macerata avessero avuta una più fondata sicurezza, di quella ebbero, che il Cipollari non fosse nel nuovo esame per rivocare la prima confessione; ed in fatti fecero male a non obbligarlo a dare un' idonea sicurtà, ed allegarla negl' atti, per non dar motivo a questo Dottor classico di accendersi di fantasia con tanti sofismi; ma vedendosi per la Dio grazia, che il Cipollari non rivocò la sua confessione, ed essendosi già dimostrato, che i suddetti Ministri ebbero un giusto fondamento di risentirlo, attesa l' esistenza degl' indizj contro il Friscíotti, che il Relatore ha passati sotto silenzio, cessa ogni amarezza, e svanisce la pre-

arti, abbastantemente si manifestava da se stessa sospetta, e ciò si comprova dall' essersi fatta apparire emanata avanti Serafino Monti Segretario del Sigillo, quando che per verità il Giudice esaminante fu l' istesso Luogotenente Janni, che essendo fuori di Città fu avvisato, acciò ritornasse per riceverla. Questa non piccola immutazione di verità non si può credere senza dolo, o malizia; imperocchè non avendo il Luogotenente avuta difficoltà di comparire per Giudice esaminante nella prima confessione, non dovea nè anche averla in questa seconda; e se l' ha avuta fa giustamente sospettare, che egli perito nell' arte, e ben avveduto dell' essenza di questa incolpazione, abbia bramato occultare alla faccia del Mondo di esserne stato l' Estensore, e di averla autorizzata colla sua presenza.

presunzione, dalla quale l' Estensore tira la conseguenza del sospetto dei maneggi fatti per estorcere l' incolpazione. Svanisce ancora questo sospetto, se si riflette, che alli medesimi Ministri mancava la causa di subornare, e far subornare il Cipollari, e dall' essersi dimostrato in fatto, che la subornazione è un' iniquissima invenzione. Nè può chiamarsi immutazione di verità l'assistenza prestata dal Janni al Giudice Deputato, quando non si è provato, che la di lui presenza cagionasse veruna alterazione, o diminuzione alla deposizione del Cipollari. Tutto dì si sa, che accade nei Tribunali dello Stato di deputar Giudici colla qualità di Chierici celibi, e perchè questi per lo più poco istrutti nelle materie criminali, convien che tutto facciano i Luogotenenti, ed i Notari, benchè apparisca fatto da' Giudici deputati, nè mai si è sentito, che tali atti siano stati riprovati, e tacciati d'irregolari, e dolosi, come hanno avuta la disgrazia quelli dei Ministri di Macerata in questa sola causa.

II.

La mancanza avanti il delitto di ogni amicizia e cognizione fra il Cipollari, ed il Frisciotti confessata fin dal bel principio dell' incolpazione dell' istesso Cipollari; e verificata de auditu *dal medesimo dal Gregoretti Penitenziere maggiore, e dal Padre Carboni Missionaro* fog. 665. e. 1318., *e da altri Testimoni* fog. 248. 819. 1434., *la quale rende inverisimile, per non dire incredibile una delle parti più sostanziali della stessa incolpazione, che è il trattato precedente; imperocchè qual mai sensato uomo potrà per-*

II.

Per far commettere un delitto non vi è bisogno di amicizia fra il Mandante, ed il Sicario, perchè tal razza di gente non si muove a titolo di amicizia, ma per la promessa della ricompensa. Il Frisciotti istigò all' omicidio di Ottaviano suo Padre il Cipollari colle indicate promesse, che si sono verificate *ad unguem*; e si avvanzò all' azzardo di appoggiarne ad esso l'esecuzione, perchè ben sapea i disgusti e le amarezze, che passavano fra loro, per i quali si lusingò, come in effetti gli riuscì,

di

persuadersi, che si abbia ad ordinare un' omicidio così all' azzardo ad una persona, che mai si è trattata, e conosciuta, quando che l' esperienza insegna, che simili scelleraggini sogliono macchinarsi con ogni segretezza, e cautela, e fra persone confidenti, o dalle quali si abbia qualche sicurezza, che non siano per manifestarle.

III.

L'inverisimilitudine evidentissima, che nel primo incontro dopo avergli il Frisciotti domandato, se era il Cipollari, lo ricercasse, se gli dava l'animo di ammazzare suo Padre, e rispostogli di nò, si disciogliesse subito il discorso, e senza replicarsi per ambe le parti una parola, ciascuno andasse a fare i fatti suoi. Or chi non vede, che una mente umana non potrà mai restar persuasa, che un delitto di questa natura avesse a preordinarsi da un uomo colto, e ben versato nelle cose del Mondo, come è il Frisciotti, in un modo così sciocco, ed imprudente, e con poche, e tronche parole?

IV.

L' altra palmare inverisimilitudine, che il Frisciotti per due volte volesse trattare di un sì grave misfatto nelle pubbliche strade, ed alla presenza da' Testimonj, ben sapen-

di potercelo più facilmente indurre; Ed in Civitanova, che non è il gran Cairo, o la popolata Pekin, è una vera ridicolezza il credere, che il Cipollari, che attualmente era lavoratore de' Terreni di Ottaviano, situati non fuori dello Stato Pontificio, ma in poca distanza da Civitanova, non fosse conosciuto dal Frisciotti, tantopiù che per il fatto della coltellata data ad uno Shirro nella pubblica Piazza si era reso cognito a tutti, al dire di più Testimonj; ed altrimenti il Frisciotti non lo averebbe ammesso a practicare con tanta dimestichezza in sua Casa immediatamente dopo il delitto *Infor. fog.* 525. *a.* 526. *t.* 561. 575. *t. a* 576. 583. *t. a* 584. *& alibi*.

III. e IV.

A queste due palmari, ed evidentissime inverisimilitudini, che esalta l'Estensore, a cui premeva di fare, non un Ristretto fiscale, ma una difesa al Frisciotti, risponde così il Metastasio: *Morte di Abel par.* I.

Ah del peccato è questo
Il maligno costume,
Toglie alla mente il lume,
Nasconde il volto al cominciar dell' opre,
Persuade, avvelena, e poi si scopre.

E pria l'avea avvertito il Boccadoro,

pendo, che questi delitti sogliono trattarsi in occulto, e non mancamdo al Frisciotti il modo, e comodo di così trattarlo.

V.

L'irrilevanza, ed insossistenza della causa, per cui dice di non averè incolpato precedentemente il Frisciotti, cioè, perchè stava di ciò smemorato, e non se ne ricordava, e perchè si era fissato in mente, che gli avrebbe mandato qualche zecchino, come gli avea promesso, ma che erano quindici giorni, che avea risoluto di scoprire interamente la verità, ma non avea avuta opportunità di parlare al Carceriere, e fare istanza di esser nuovamente esaminato fog. 353. t. seg.. *E l'irrilevanza ed insussistenza di questa causa risulta da più circostanze, cioè dall' essere inverisimile, che si fosse scordato di una delle più essenziali parti, che dovea contenere la sua confessione, dalla manifesta contradizione, che nello stesso momento si ravvisa nel suo deposto, poichè, come potranno conciliarsi insieme la scordanza, e la fissazione in mente di non incolpare per la speranza di qualche zecchino? E dall' essere insossistente, che per lo spazio di giorni* 15. *non avesse opportunità di parlare al Carceriere, poichè indispensabilmente dovea per lo meno vederlo due volte il giorno nel pranzo, e nella cena, e di sopra si è riferito, che veniva ritenuto in Infermaria, ove si fecero continui maneggi per subornarlo?*

V.

Colà negl' Elisi avrà avuta a quest' ora la consolazione l'Estensore di farsi meglio render conto dal Cipollari del perchè esso non incolpasse precedentemente il Frisciotti. A Noi, che dobbiamo caminare colla scorta degl' atti del Processo, ci basta certamente, che i Ministri di Macerata registrassero fedelmente quello che depose il Cipollari, e quando non siasi provato diversamente, non sappiamo cosa potesse pretendersi di più da essi. Che anzi siam più che persuasi, che se l'incolpazione fosse stata fatta a diloro insinuazione, come persone bene istrutte nel mestiere, non vi si leggerebbe alcuna di quelle sconnessioni, che sono inevitabili in bocca di un idiota Contadino. Per altro il Cipollari non riferì nella sua incolpazione di aver taciute le istigazioni del Frisciotti solamente per la promessa di qualche zecchino, ma ancora per quella dell' ajuto, che sperava dal Frisciotti, se fosse andato carcerato *fog.* 353. *a* 354., onde non è in lui tanto inconciliabile, come vuole l'Estensore, la scordanza, e la fissazione di non incolparlo, poichè appunto dall' essersi fissato sul bel principio nella speranza di quest' ajuto, ne nacque la scordanza d'incolparlo nella sua prima confessione, come poi fece allorchè si vide fuori di ogni speranza. E se l'Estensore si fosse tolta dagl' occhi la benda postagli dal Padre Frisciotti, averebbe letto nell' essame del Garzone Marcantonj, *fog.* 1781. *a* 1782. *e t.*, ch'esso, e non il suo Padrone Natali portava il pranzo, e la cena al Cipollari, e non avrebbe quì infilzata per un' altra inverisimilitu-

litudine, che esso per lo spazio di 15. giorni non avesse opportunità di vedere il Carceriere.

VI.

Le contrarietà, ed amarezze, che s' incontrano nella lettura della stessa incolpazione. Dice in questa, che nell' accettare l'ordine del Frisciotti d' uccidere suo Padre gli dicesse, che dubbitava poi di passar guai colla giustizia, ma che questo lo animasse a non temere, perchè la giustizia la faceva lui, poichè li Commissarj sarebbero andati in sua casa, ed averebbe lui pensato con quelli, e che se fosse stato carcerato gli averebbe mandato di nascosto qualche zecchino fog. 349. t. seg. *Non è corrispondente la prima promessa alla seconda, si anima il Cipollari a commettere il delitto, perchè la giustizia la faceva lui, e li Commissarj sarebbero andati in sua casa. Gli si dice poi, che se fosse stato carcerato gli avrebbe mandato di nascosto qualche zecchino. Il far la giustizia lui, e l'esser dispotico de' Commissarj sembra, che si voglia promettere una piena sicurezza di dover esser libero da ogni legale molestia, ma l' esser carcerato, e sovvenuto con qualche zecchino non hanno lo stesso significato, ed ammettano le legali molestie, e niuna sicurezza di dover soggiacere a pena: la prima può bene riputarsi valevole ad incoraggire a commettere il delitto, ma la seconda, che pone in vista la carcerazione, più tosto distoglie dal commetterlo, perchè il sussidio di qualche zecchino, non ripromette al reo il buon esito della sua causa. Oltre di che, come è credibile, che di quel tempo il Frisciotti potesse far menzione della venuta de' Commissarj. Il delitto dovea seguire in Civitanova luogo Baronale, che nella prima istanza era affatto indipendente da Macerata, e da ogni altra giurisdizione. Era di mistoforo, talmen-*

VI.

E' cosa ovvia, che ad un uomo, nell' essere istigato ad un delitto, gli si faccia presente il pericolo di esser discoperto, ed il timore del gastigo. Il Frisciotti, che voleva veder mandate ad effetto dal Cipollari le sue istigazioni, cercò di togliergli il primo colla promessa che li Commissarj sarebbero andati in sua casa, ed averebbe pensato esso con quelli; ed il secondo coll'altra, che se ciò non ostante fosse stato discoperto, e fosse andato carcerato, lo avrebbe sovvenuto con qualche zecchino, e lo avrebbe ajutato. Si verificò la prima parte della promessa colla venuta de' Commissarj di Fermo da lui chiamati, e si sarebbe verificata anche la seconda, se il ViceDuca non avesse prevenuto in cattura, e la causa fosse stata proseguita da i nominati suoi benevoli Commissarj. Nè abbisognava al Frisciotti uno studio di astrologia, per prevedere la venuta dei sudetti Commissarj, ognivolta che esso per la qualità del chiericato, di cui era insignito suo Padre, era in libertà di chiamarli a suo talento, come in fatti li chiamò a sue spese, e li onorò della sua mensa, per tutto il tempo, che li trattenne in Civitanova a giuocare a Bussolotti. A suo luogo si vedrà qual fosse l'istanza, che il Frisciotti fece al Vice-Duca, di cui parla quì il Relatore.

mente che potea procedere egualmente la Curia laica, che l'Ecclesiastica, per ragione che l'Ucciso era insiguito di carattere clericale, ed il processo lo incominciò subito il Governatore locale, che fece carcerare li Familiari sospetti dell'omicidio, ed a questo fece li primi suoi ricorsi il Frisciotti, acciò venisse amministrata la giustizia contro li rei dell'eccidio del Padre. Sicchè non potea in quel tempo prevedere la venuta de' Commissarj.

VII.

L'altra osservabile circostanza, che depone in questa stessa incolpazione il Cipollari. Dice egli, che dopo commesso il delitto mai più ne parlasse col Frisciotti, nè questo ne avesse seco discorso di sorte alcuna fol. 356. *Ma come sarà credibile, che uno il quale con reiterate premure ha ordinato un delitto di questa natura, non abbia poi ad aver la curiosità almeno, se non voglia dirsi la sollecitudine di sapere, come sia seguito, ovvero il Mandatario non abbia a dargli parte di averlo servito? Da ciò che communemente accade, questa circostanza si rende in se stessa inverisimile, ed incredibile.*

VII.

Non vi abbisogna la spada del Macedone per tagliare questo gran nodo. L'omicidio seguì, e si fece subito palese in Civitanova, e specialmente al Frisciotti, che nell'istesso momento senza veruna alterazione pensò a prendere speditamente l'universal possesso dell'Asse paterno; Nè vi era bisogno dopo la barbara esecuzione, che il Cipollari ne parlasse al Frisciotti, o questo al Cipollari: era bensì suo obbligo di mantenergli le promesse, come fece, acciò avesse taciuto.

VIII.

E finalmente il non avere il Cipollari ne' suoi precedenti esami incolpato il Frisciotti, quando che all'incontro vedesi, che in questi non ha avuto riguardo d'incolpare lo stesso suo fratello carnale Saverio, come si è riferito di sopra.

VIII.

Il fratello carnale Saverio, tolto dal braccio della giustizia per opera del Frisciotti, era contumace, e da questo non poteva sperare il Cipollari l'ajuto, che aspettava dallo stesso Frisciotti; e perciò non ebbe nella sua prima confessione alcuna esitanza, d'incolparlo, ma vedendo in appresso disperate le speranze dareli, e che non era più uomo per questo mondo, per quello che avea rispetto a se confessato, incolpò anche il Frisciotti.

PROVE, CHE ABBATTONO LA FORZA DEGL' INDIZJ CUMULATI NEL PROCESSO DI MACERATA CONTRO IL FRISCIOTTI, ED INDICANO LA SUA INNOCENZA.

Dalla relazione di questi indizj, che indicano l'intrinseca falsità dell'incolpazione, si fa in ultimo luogo passaggio agl' altri, che abbattono la forza di quelli rilevati nel processo di Macerata, ed additano l' innocenza, e sono li seguenti.

I.

Primo contro la causa di delinquere, che dal processo di Macerata si pretende, che risultasse contro il Frisciotti per l' inimicizia contratta con il Padre per i litigj civili, e perchè vivea separato dal medesimo in qualche angustia, e desideravagli la morte, e ne dimostrò poco dispiacere dopo seguita.

I.

La causa di delinquere nel Frisciotti per la veemente inimicizia col Padre a motivo delle liti, e di altri dissapori resta salda e ferma, come vedremo, non ostante il ripetitivo del Caroni; e quest'odio fra Padre, e Figlio era giunto a segno, che incontrandosi per le strade non si parlavano, nè si salutavano, come vanno raccontando più testimonj *fol.* 87. *t.* 212. *a* 213. *e* 234. *t.* 253. 302. E due di essi ripetiti lo ratificarono *fol.* 74. *seq.* 88. *e seg.* 432. *a* 434.

II.

Si oppone, che da alcuni delli stessi Testimonj esaminati in detto processo, si ha che il Frisciotti in altri tempi si ritrovasse in maggiori angustie di quelle, nelle quali era in tempo del seguito delitto, e tuttavia usasse molti atti di filiale amore, e rispetto al Padre, e non ostante le liti civili alle volte mostrassero di essere amici, ed alle volte inimici, per essere Ottaviano di un naturale inquieto fol. *620.* *619.* & alibi.

II.

Sebbene sia vero, che da taluno de' Testimonj si dica, che anni prima dell' omicidio qualche volta si trattassero tra Padre, e Figlio, tutti però ad una voce conchiudono, che negl' ultimi mesi della vita dell' infelice Padre non si trattavano, e stavano, come cani e gatti *fol.* 478. 480. 552. *e t.* 571. *t.* 572. 579. *t.* 585. *e t. t.* 590. *e t.* 623. *a* 624.. Anzi l' ultimo di esso, che è quello appunto citato dal Relatore, discendendo al tempo prossimo dell' omicidio, depone, che essendo stato ammalato Ottaviano nel Carnevale antecedente alla morte, il Figlio neppure andò a visitarlo *fol.* 623. *t.*, aggiungendo di più, che lo stesso Ottaviano più volte si era seco espresso, che di tutti si fidava, fuori che

del

del Figlio *fol. 624. t.* Nè giova al Frisciotti, che in altri tempi, come dice il Relatore, si trovasse in maggiori angustie di quello, in cui era in tempo del delitto, poichè sebbene per la morte di un suo Zio ereditasse qualche cosa, ad ogni modo la verità si è, che per i suoi scialacqui, e per le liti col Padre è vissuto sempre miserabile, chiamato perciò da tutti volgarmente *Checco Cencio*, *Checco Straccione fol.* 480. *a* 481. 528. *t.* 553. *e t.* 590., *& alibi*.

III.

In comprova di ciò si rileva nel processo fabbricato dai Ministri di Roma, che pochi anni avanti la seguita morte del Padre, caduto questi da cavallo, lo fece trasportare in sua casa, per curarlo, gli cedè la sua camera, ed il suo letto, lo servì egli stesso, e lo fece assistere nella notte da' propri figli, a segno che faceva incessanti lodi dell' amore del figlio, come depongono li due Parochi di Civitanova Arciprete Francesco Scocciacampane, e Canonico Ilario Matteucci, e si verifica dall' estragiudiziale inserto nel processo istesso di Macerata.

III.

La caduta da cavallo, e la cura del Padre accaddero molti anni prima dell' omicidio *fol.* 1152., onde questo atto di amore del figlio non esclude la sua inimicizia, ed odio contro il Padre *de tempore secuti homicidii*, che era la prova necessaria, per abbatter la forza di quest' indizio.

IV.

Di più dimostrò particolare zelo, e premura per i vantaggi spirituali del medesimo; con avergli distaccata da Casa Persona, che potea essergli occasione di scandalo, con esprimersi, che solo desiderava il suo bene, come attestano lo stesso Arciprete Scocciacampane, ed altri Testimoni fol. 416. 792. 846. 860. 1152. 1200. 1208. & alibi.

IV.

Se è vero quello, che racconta questo *Scocciacampane* in proposito del distacco della suddetta Persona, è lecito il presumere, che la premura del Frisciotti fosse diretta, più che ai vantaggi spirituali del Padre, al suo proprio interesse, onde non avesse il Padre dissipate colla detta Persona le sostanze di quella eredità, a cui esso anelava; Nè diversamente si può pensare in persona di questo amoroso Figlio, il quale appunto per ragione d'interesse non ebbe ribrezzo di protestare in un pubblico giudizio *l'incorso delle censure contro il proprio Padre* colla seguente giudizial comparsa, degna certamente da imprimerglisi a perpetua memoria in fronte.

En adverso comparisce il Signor Francesco Vitale Frisciotti Chierico, e senza acconsentire alla giurisdizione, e colla protesta dell' incorso nelle censure contro il Padre, a cui chiedo perdono, e contro

tro

mo la stessa Curia, protestandosi di nullità. Or. Proc. Inform. fol. 494.

V.

Anzi per dimostrare l' insussistenza dell' inimicizia, e del cattivo animo verso il Padre, e dare certi contrasegni del suo amore, rispetto, e generosità verso il medesimo, racconta ne' suoi Costituti nel processo di Macerata di essersi obbligato colla R. C. A. per la somma di scudi quindici mila a motivo di un debito contratto in detta somma da suo Padre fol. 702. *Che in altra volta acconsentì nello svincolamento di quaranta luoghi di Monti* fol. 415. *Si obbligò per un censo di scudi* 300. fol. 412. *Si obbligò per un' altro censo, come apparisce dall' Istromento riprodotto in processo* fol. 506. *Sorpreso suo Padre da un' accidente gli trasmise al Casino di* Campagna *Medico, Chirurgo, e* Confessore, *affinchè gli prestassero tutti gl' ajuti necessarj per l' anima e per il corpo, e non trovandosi cavallo per lui vi si portò a piedi, benchè la strada fosse lunga, e disastrosa* fol. 415. *Si espose a grave pericolo, per liberarlo dalla giustizia a motivo di quantità di Tabacco, che riteneva in sua Casa, portandolo sulle proprie spalle in luogo immune* fol. 416. *Ed in fine essendo rimasto Erede di un suo Zio di pingue patrimonio, fu citato dal Padre per le pretensioni, che credeva avere sopra tale eredità; ed Egli ben volentieri gli cedesse scudi 250. annui, e poco dopo gli cedesse ancora due delle migliori possessioni* fol. 620.

V.

Ben si vede in qual disperazione di prove si trovasse il Relatore, nel voler quì dare un' idea dell' amore, a posticcio di questo virtuoso Figlio verso il Padre, essendo dovuto ricorrere alle faldonate, che esso racconto ne' suoi Costituti, tuttochè vedesse in processo, che non se n' era verificata neppur una, anzi effettivamente escluse con atti incontrastabili. Non si verificò dunque il primo atto della dilui generosità verso il Padre col supposto obbligo di scudi 15000. colla R. C. A., nè si verificò l'altro del consenso prestato per la svincolazione di 40. luoghi di Monti, sì perchè convien riflettere, che ambedue questi fatti accaddero nell' anno 1718., tempo in cui egli non avea la potestà di disporre di se medesimo, nè del proprio interesse, come si ravvisa dalla fede del dilui Battesimo allegata in processo *fol.* 763., che lo indica nato il dì 23. Giugno 1709., sì perchè dal documento della suddetta svincolazione esistente nell' Archivio di Montesanto, si rileva, che non vi prestò esso verun consenso, o presenza, essendo intervenuti all'obbligo solamente il dilui Padre, e Madre *fol.* 591. e 592. Non si verificò il censo di scudi 300. con Livio Ricci, poichè fattesi le più esquisite diligenze, e nell' Archivio di Civitanova, e presso quei Notari, non se ne trovò verun vestigio *fol.* 636. E moltomeno si verificò l'altr' obbligo, perchè appunto dall' istromento citato dal Relatore, e riprodotto in processo *fol.* 506. *e t.* apparisce, che questo censo non riguardava l' interesse del Padre, ma era un debito contratto da Francesco Vitale seniore, e colla cessio-

ne del fondo, su di cui era imposto, fatta a favore di Felice Fratello, questi, e non il Padre, si obbligò a pagarlo. Il colpo dell' apoplesia, e 'l salasso fatto fare al Padre accaddero sei anni prima della sua morte; onde è un' atto troppo remoto al tempo del seguito delitto. E sebbene possa passarsi, che il Frisciotti per tenerezza di amore verso il Padre facesse da Facchino nel portare sulle proprie spalle in luogo immune quantità di tabacco di controbando, ad ognimodo ancor questo è un fatto, che dovette seguire molti anni prima del delitto, e precisamente in tempo che vi era l' appalto. E finalmente, se dopo un lungo litigio col Padre il Figlio cedè scudi 250. annui dell' eredità del suo Zio, non fu un atto gratuito, ma voluto dal Padre per effetto della rinunzia, che fece al giudizio di manutenzione, ed immissione respettivamente de' suddetti beni, come si rileva dall' istromento di transazione, che sta allegato in processo *fol.* 502. *& seg.*, dal che ne accadde, che secondo il solito resosi moroso il Frisciotti a pagare la convenuta somma, dovette il Padre convenirlo avanti l' A. C. allora Paracciani, ed ottenuti i mandati, si venne, per issfuggire l'esecuzione di questi, ad una seconda transazione, colla quale il Figlio in luogo della suddetta annua corrisponsione gli cedè il predio denominato Migliarino, come si legge nell' istromento riprodotto in processo *fol.* 471. *seq.* Ed ecco quali sono gl' atti segnalati di amore, rispetto, e generosità usati dallo svisceratissimo Figlio verso il suo amorevolissimo Padre, ed esaltati dal Relatore.

VI.

In esclusione poi, che nel tempo del seguito delitto vivesse separatamente da suo Padre, ed in qualche angustia, si pone in chiaro dalle stragiudiziali informazioni allegate in fine dello stesso processo di Macerata, che in tempo del delitto avea circa scudi seicento d' entrata l' anno, sicchè dimorando in Civitanova, non può dirsi con tale entrata, che fosse in angustia.

VI.

Da molti anni prima del seguito delitto, il Figlio discacciato dal Padre, per il matrimonio clandestinamente contratto colla *Figlia di un Servitore* del Marchese Piccaluga, già Tesoriere della Marca, vivea separatamente, e fin d' allora incominciarono fra loro le inimicizie, e le liti, *fol.* 480. *t.* 524. *e t.*, *& per tot.* Sia vero, che il Frisciotti in tempo del delitto avesse l' entrata di scudi 600. annui, secondo il calcolo dell' Estensore. E che per questo? Se esso per la sua mala condotta è sempre vissuto in miserie, come contestano dal primo fino all' ultimo tutti i Testimonj.

VII.

VII.

VII.

In esclusione similmente del poco dispiacere dimostrato della dilui morte, da più Testimonj si prova, che dopo seguita la medesima praticasse verso il Defonto tutti quegl' atti, che potevano dimostrare il suo filiale rispetto, e la sua cristiana pietà, facendo condurre in Civitanova il cadavere, esporre in Chiesa, e tumulare con pompa funebre, e solita pratticarsi dalle principali famiglie di quel luogo, e colla celebrazione di quantità di messe, fol. 1176. 1200. & alibi.

VII.

Sarebbe stata pur graziosa, che il Frisciotti, avendo pensato prima a farsi erede dell' esse paterno, non avesse poi fatto nemmeno seppellire il cadavere dell' infelice Padre. In quanto alla pompa funebre, e celebrazione delle Messe, avendo noi fatto il riscontro de' fogli citati dall' Estensore, che concernono l' esame del P. Guardiano de' Cappuccini F. Giuseppe da Fermo, e dello Scocciacampane, non abbiamo saputo trovare, che ne abbiano fatta veruna parola. Può esser peraltro, che ciò sia seguito per equivoco, e che esso invece dell' esame del sudetto Padre Guardiano volesse indicare quello dell' altro Cappuccino F. Arcangelo da Castignano, il quale su questo proposito depone, che il Frisciotti generosamente dasse per tante Messe al suo Convento *alcune some di nocchia, o siano ossi di olive per l' anima di suo Padre fol. 1315. a 1316.* Se ciò basti ad abbattere la forza di quest' indizio, si rimette al giudizio del benigno Lettore.

VIII.

Ed in fine rispetto a quel testimonio Domenico Rocchetti alias Pelliccetti di professione or Mozzo di Stalla, or Pescivendo Padre del ragazzo Rocchetti Servitorello dell' ucciso Ottaviano, il quale nel processo di Macerata grava il Frisciotti, che venti anni prima del delitto avrebbe dati scudi cinquanta a chi ammazzava quel vecchio B.F. di suo Padre, gli oppone questo di essere suo inimico, ed il più infame uomo, che sia sotto la Cappa del Sole, capace di fare, e di dire tutto, perchè privo di coscienza fol. 710.

VIII.

Se giovasse agl' Inquisiti, per toglier la fede ai Testimonj fiscali, il tacciarli d' inimici, di anime perdute, e senza coscienza, come ha fatto il Frisciotti ne' suoi costituti a tutti i Testimonj, non vi sarebbe bisogno di altra difesa, e sarebbe inutile il formar processi.

IX.

Ed è osservabile, che è stato ritenuto nelle carceri segrete, e combina col

IX.

Si deve notare ancora, che questo Testimonio, non ostante l' opportuna

col Cipollari nell' offerta fatta anche ad esso venti anni prima di scudi 50., e nell' inverisimilitudine, che il Frisciotti gli dicesse ciò in atto, che caricava un cavallo di Stabbio, e può sospettarsi per tali motivi sedotto, e subornato, come gl' altri, o almeno inimico, come Padre del Servitorello ritenuto nelle carceri di Civitanova ad istanza del Frisciotti.

tuna finezza pratticatagli dall' Abate Frisciotti il giorno avanti d' andarsi a ripetere colla somministrazione di certa somma di denaro *reper. fol.* 114. *t.*, ad ognimodo ciò che per verità avea deposto nel suo esame, lo confermò maravigliosamente *ad lecturam*, dicendo ancora di non essergli stata fatta veruna sevizia, nè di essergli stata insinuata cosa alcuna di quello dovea deporre *fol.* 117. *t.* 135. *e seq.* 140. *t. a* 141. *t.* Nè aggrava d' inverisimilitudine la sua deposizione, se l'offerta fattali dal Frisciotti combina con quella del Cipollari, che anzi li accresce maggior forza, e se altresì gli fu fatta nel tempo che caricava lo stabbio, perchè veramente era discorso da stalla. Non regge inoltre il motivo della pretesa inimicizia di questo Testimonio dedotta dal Relatore con abuso del vero, giacchè il Servitorello suo figlio, con tutti gl' altri Familiari dell'Ucciso furono fatti carcerare dal Vice-Duca *ex officio*, non mai ad istanza del Frisciotti *infor. fol.* 1. *seq.*

X.

Secondo contro l' indizio delle pretese allocuzioni avute nella prima volta con il Cipollari vicino la fornace, che nel processo di Macerata non avea altro fondamento, che il deposto stragiudiziale di un Ragazzo minore di anni 12., *sentito senza giuramento, risulta che nel ripetitivo sentito nuovamente questo Ragazzo, ha deposto, che per il timore incussoli dal Notaro Carlini, che lo minacciava con un nervo, se non dicea quello, che egli volea, deponesse falsamente di aver veduto discorrere il Frisciotti con Cipollari alle Fornaci, ma che ciò non è in alcun conto vero, perchè egli di quel tempo non conosceva il Cipollari, e mai l' avea veduto* fol. 309. seq.

X.

Questo Ragazzo nell'informativo depose, che in quel giorno, che portò il cavallo al Frisciotti fuori della Porta di Civitanova vidde discorrere in disparte col medesimo *un Contadino*, che non conosceva, e che di poi riconobbe, allorchè cominciò a pratticare in casa del Frisciotti, essere il Cipollari dalla statura alta, dicendo di non aver veduti altri Contadini così alti, come il Cipollari, ed il dilui Padre *fol.* 641. *t. a* 642.. Nel ripetitivo poi dopo di aver ritrattata la sua deposizione, dicendo di non esser vero quanto dal Notaro era stato scritto, venne ad ammettere di essere andato nel giorno descritto in compagnia del Frisciotti, di avergli portato il cavallo, e di esser vero il discorso, che il Frisciotti in detto giorno fece con un *suo Contadino*, il quale poi con strana metamorfosi figurò essere stato *Angelino Controbandiere*, che mai e poi mai è state

Con-

Contadino del Frisciotti *fol.* 330. *a* 334. *t.*. Poco vi vuole a capire come sia andata la faccenda in persona di un ragazzo; che sebbene sospettissimo di subornazione, ad ogni modo il Commissario Caroni gentilmente lo licenziò senza verun sperimento legale, per guadagnarsi dal Padre Frisciotti nella sua Filippica gl'attributi di *mansuetissimo*, *e docilissimo*.

XI.

Verificato colla deposizione del proprio Curato, da cui questo Ragazzo si portò immediatamente dopo essere stato sentito dal Carlini a lagnarsi, che gli era stato fatto dire quello, che non poteva, nè sapea, come depone lo stesso Curato fol. 1200.

XI.

Se si ravvisa apertamente falso l'originale, falsa è ancora la copia desunta dalla deposizione dello Scocciacampane, il quale si riconosce anche vario da quello ha deposto il Ragazzo nel ripetitivo, come può rincontrarsi *fol.* 1201. *t. seq.*

XII.

Ed è osservabile, che avea il Cipollari semplicemente indicato un Ragazzo senza nominarlo, e senza dare indicazione alcuna, da cui fosse arguibile, che questo fosse, e per quanto si asserisce nella fiscal comparsa, dopo varie diligenze, per rinvenirlo, si venne in cognizione, che questo Ragazzo fosse quello, che nel giorno designato dal Cipollari era in compagnia del Frisciotti, ma quale sia stato il giusto fondamento nella Curia di dover credere così, non si sa, seppure non si voglia ripetere dall'essere stato solito questo Ragazzo di pratticare in casa del Frisciotti.

XII.

Avendo il Ragazzo confermato nel ripetitivo, che per verità egli era quello, che nel giorno descritto andò col cavallo in compagnia del Frisciotti fuori della Porta di Civitanova, è troppo affettata, e ridicola la ricerca del Relatore, come i Ministri di Macerata sapessero, o potessero imaginarsi, che esso fosse il ragazzo indicato dal Cipollari. Quello è certo si è, che le sevizie di questo Testimonio, quando fosser vere, si riducano *alla vista del nervo*. Delle altre se ne discorrerà in appresso.

Ciò che certo egli è, che ora depone aver deposto il falso per il timore incussogli dal Carlini, e lo verifica colle immediate conquestioni fatte col proprio Paroco, e risultando dal processo altre sevizie pratticate co'Testimonj, e tutti gl'altri iniqui maneggi, per gravare il Frisciotti, è lecito il pretendere, che questo Testimonio venuto all'improviso in scena sia dell'istessa natura dell'incolpazione del Cipollari in quanto alla stragiudiziale estensione del suo deposto.

XIII.

Terzo contro il terzo indizio, che nel

XIII.

In quanto alla restituzione delle cinque

nel processo di Macerata si desume dalle gratificazioni fatte dopo il delitto dal Frisciotti al Cipollari corrispondenti alle promesse, cioè la restituzione del granturco, l'ammissione in sua casa, li terreni datigli in colonia, e salvo condotto procuratogli.

que rubbia, e mezzo granturco fatto sequestrare dall' Ucciso al Cipollari, risulta che seguisse con ordine scritto, e sottoscritto di proprio pugno del Frisciotti in data delli 23. Novembre 1760., vale a dire giorni 19. dopo il seguito omicidio, senza veruna riserva, o condizione di pagarlo, ma liberamente, come a lettere rotonde si legge nell' ordine stesso allegato originalmente in processo *fol.* 173.

XIV.

Si rileva, che la restituzione del Granturco seguì mediante l' obbligo fatto da Elpidio Padre di pagarlo, come si è detto di sopra; e sebbene si negasse da Elpidio, con dire, che glie lo avea fatto restituir gratis, *tuttavia nel Ripetitivo variando dice, che non avendo che mangiare si raccomandasse al Frisciotti per la restituzione sudetta, assicurandolo, che quando fosse rimasto debitore l' averebbe soddisfatto* fog. 241. t.

XIV.

Di questo preteso obbligo scritto di pugno del *Sacerdote Virgili* n' è stata allegata copia in *proc. fog.* 529. In esso si legge, che il Frisciotti (si senta bene) considerando quanto siano infruttuose, e pregiudiziali all'anime le liti, *per far cosa grata all' anima di suo Padre*, ordinava la restiruzione del Granturco ad Elpidio, con che però questo si obbligasse di assumere sopra di se qualunque litigio, che per tale restituzione potesse esser mosso dagl' Interessati all' eredità; e quello, che è più notabile, che si vede costituito da Elpidio per suo Procuratore irrevocabile con tutte le facoltà necessarie, per assisterlo in caso, che gl' Interessati medesimi, che erano i proprj Fratelli, o altri non avesser credura giusta una tal restituzione; dal che a maraviglia si rileva, che egli in quanto a se fece la divisata restituzione *gratis*, e solo si volle cautelare colla rilevazione dalle molestie, anzi *per far cosa più grata all' anima di suo Padre*, si assunse il carico di assistere Elpidio, *che era il Padre di due suoi Uccisori*, in qualità di Procuratore. Molte sarebbero le riflessioni, che potrebbero farsi sull' estensione di quest' obbligo, ma per amor della brevità, ci restringiamo a dire, che Elpidio ha negato di averlo fatto, nè di averne data neppure ad altri la commissione *repet. fog.* 239. *e seg.*. Nè diversamente può credersi per la convincente ragione, che ne adduce, che sapendo egli scrivere, come in effetto fu fatto scrivere a dettatura del Commissario *repet. fog.* 251. l'averebbe di suo pugno scritto, o almeno sottoscritto. E tutto che nel principio del suo esame nel ripetitivo dicesse, che lo ridomandasse per ajutarsi, e che fatti i conti lo averebbe

pa-

pagato ; ad ogni modo spiegandosi meglio, conchiuse in fine, che gli era stato restituito *gratis*, e senza verun obbligo *fog.* 260. *e s.* E sembra, che dovesse esser carico dell'esattissimo Commissario di far dare il dovuto sfogo da Elpidio a questa contradizione, per conciliare la verità, e non confonderla, e mascherarla, come esso ha fatto con abuso delle sue facoltà. Sia come esser si voglia, l'ordine scritto dal Frisciotti non parla di pagamento, e non ne parla neppur l'obbligo fatto stendere dal Sacerdote Virgili *ad opportunitatem*.

XV.

Oltre di che è da sapersi, che questo granturco fu fatto sequestrare da Ottaviano per prezzo di un pajo di bovi, che avea dati alli Cipollari, li quali restituito il granturco, il Frisciotti mandò a riprendere, come nel processo di Macerata fog. 509. *sicchè ripresi li bovi cessava la causa, e la giustizia del sequestro.*

XV.

Se ciò è vero. Ci darem per vinti. La verità però si è, che nel leggere, e rileggere, tanto il processo di Macerata, che quello dei Ministri di Roma non abbiamo potuto trovare in alcuno di essi, che l'ucciso Ottaviano facesse sequestrare ai Cipollari il granturco per il prezzo di un paro di bovi: può esser per altro, che l'Estensore, senza badare ai Processi, copiasse questa circostanza dalla Scrittura del Padre Frisciotti, giacchè ancor esso la riporta nei medesimi termini. Per smentire l'impostura, basta leggere l'esame del Ferracci fattore del Frisciotti nel *Repet. fog.* 188. *a* 189., il quale nel riferire di essere andato per ordine del suo Padrone a levare li bovi ad Elpidio, dice, che ciò seguì, per aver consegnata Elpidio con dispiacere del Frisciotti la porzione del formaggio, agnelli, ed altro al Ministro del suo fratello Felice. La restituzione del granturco seguì il dì 23. Novembre 1760. e la differenza per la porzione del formaggio si suscitò nel successivo mese di Maggio 1761. come si rileva dagl' atti allegati *in proc. fra il fog.* 689. *a* 690. Sicchè da ciò ad evidenza si conchiude, che la restituzione del granturco seguì cinque mesi prima del ripiglio de' bovi, e quando fu restituito non era cessata, nè la causa, nè la giustizia del sequestro. E si rende del tutto incredibile, che Ottaviano in assicurazione del suo credito per prezzo di un pajo di bovi, volesse far spedire il sequestro sopra la miserabile quantità di cinque rubbia, e mezzo di granturco, quando poteva farlo sopra l'istessi bovi.

XVI.

Si pone in chiaro di più non esser vero, che il Frisciotti dasse di sua buona voglia li terreni a colonia alli Cipollari, poichè ripetito Cirillo Ferracci suo fattore attesta aver-

XVI.

E' vero, che il Ferracci in grazia di essere stato il fattore del Frisciotti ha detto di essere stato esso il mezzano di far dare la colonia alli Cipollari; ma è anche vero,

*averlo egli consigliato dopo la morte di suo Padre a dare a lavorare ad un sol Contadino ambedue li pezzi di terra, perchè così il Contadino, stando meglio, potea fare li necessari lavori, e conseguirne maggior frutto, e gli esibisse li Cipollari, che gli si erano raccomandati, li quali il Frisciotti non li conosceva, e dando orecchio al suo Consiglio, ed attesa la strettezza del tempo, per esser vicine le semente, se ne servisse fol.*181. *a t.seq.*

vero, che il suo Padrone l' ha smentito, imperocchè, neppur per sogno, fa menzione ne' suoi costituti di avergliela data ad insinuazione, e consiglio di lui, ma bensì perchè, in quelle strettezze non avea pronto il Contadino provveduto di bestiami *fol.* 430. *e t.*. Fra queste contradizioni qual sarà dunque la verità? Quella senza meno di essergli stata data in gratificazione, e corrispondenza del commesso omicidio. Nè può pensarsi diversamente, giacchè se il Frisciotti non avesse voluta dare la colonia alli Cipollari, non mancavano in Civitanova Contadini abili, e provisti di bestiami; e fra gl' altri vi era il Macellari, il quale sentendo, che volea levargli l'affitto, gli si esibì di continuare la coltura anche a colonia, ed il Frisciotti glie la promise *infor.fol.* 520. *in fin.e t.*, e lo comprova il Ferracci presente al discorso *fol.*574. *a* 575.

XVII.

Ma ciò che toglie di mezzo ogni dubbio, e pretensione, che il Frisciotti gratificasse il Cipollari in questa forma in corrispondenza delle promesse fattegli, ed a contemplazione dell' omicidio commesso, si è il fatto incontrastabile, che dopo seguita la carcerazione di Lorenzo, e prima che questo l' incolpasse, discacciò dalla colonia di queste possessioni la famiglia Cipollari, e convenutala giudizialmente l'astringesse a partire col mezzo di citazioni, e giudiziali precetti, e la ridusse in miserie, come confessa Elpidio Padre fol. 507. seg. *Non averebbe così operato il Frisciotti, se l' ammissione alla colonia di queste possessioni fosse stata in adempimento delle promesse, ed a riguardo del commesso delitto.*

Ed

XVII.

Ma ciò che dimostra a più chiara vista la reità del Frisciotti, si è il fatto incontrastabile, che egli dopo scoperta la reità de'Cipollari fin dal giorno 4. di Dicembre, in cui seguì la carcerazione di Lorenzo, ebbe il coraggio di vedere Elpidio Padre dei due Uccisori nella colonia de' suoi terreni, e ve lo lasciò continuare per fino che Lorenzo fu trasportato nelle carceri di Macerata nel successivo mese di Giugno, vale a dire sei mesi dopo la carcerazione suddetta, dopo del qual trasporto dice Elpidio nel *ripet. fol.* 230. *a* 231. *e t.*, che gli fosse presentata dal Balivo l' intimazione a partire dalla colonia, non per altro motivo, che per aver consegnata la porzion del formaggio al Procuratore del fratello Felice, e lo contesta il Ferracci *ripet. fol.* 188. *a* 189.

Non

XVIII.

Ed inoltre si rileva, che Ottaviano Padre, e non Francesco Vitale ottenesse dal Vice-Duca il Salvocondotto a Lorenzo Cipollari per la querela di aver ferito il Birro, come depone Elpidio Padre di detto Lorenzo fog. 445. *E si confessa dallo stesso Lorenzo, che questa querela non gli fosse accomodata da Francesco Vitale* fog. 78., e 771.

XVIII.

Non si nega, che Ottaviano, pria della sua morte, ottenesse dal Vice-Duca il salvocondotto a Lorenzo: ma non si può negare neppure, che il Frisciotti in mancanza delle paci, non avendo potuto adempire alla promessa fatta allo stesso Lorenzo di aggiustargli la querela dello Sbirro *Infor.fol.*514. *a t.a* 515., gli procurasse, ed ottenesse più volte a sue spese la riferma del Salvocondotto *Infor. fog.* 525. *t. a* 526.576.*t. a* 577. *repetit.* 192. *t. a* 193. *t.*204. E lo verifica anche il Vice-Duca sentito stragiudizialmente *fog.* 675.*a* 676.

Dopo di aver l'Estensore indicata nel terzo Indizio fra le altre gratificazioni anche l'ammissione de' Cipollari in casa del Frisciotti appena seguito l'omicidio, si è dimenticato poi di dargli di barba, come ha fatto a tutti gl'altri indizj; perchè forse la vidde troppo verificata da un infinito numero di Testimonj, i quali non solo contestano la confidenzial domestichezza di Lorenzo in Casa del Frisciotti immediatamente dopo l'omicidio, sebbene per l'innanzi non ci si fosse mai veduto *Infor. fog.* 88. 223. 445. 513. *e t.* 515. *e t.* 525. *e* 526. 553. 575. *rep.* 205. *& alibi*, ma che dippiù dopo la carcerazione di Lorenzo vi pratticasse familiarmente per lungo tempo anche Elpidio suo Padre *Infor. fog.* 526. *e t.* 561. 584. 626. *e t.*

XIX.

Quarto contro l'indizio della pretesa occultazione de' Rei, e della sua complicità, desunta nel Processo sudetto di Macerata dall'aver fatti venire li Commissarj di Fermo, aver procurato, che la causa si facesse da questi, dall'amicizia, che avea con il Cancelliere Baronale, dal dispiacere avuto della carcerazione del Cipollari, dall'aver fatto avvisare Saverio, acciò fuggisse, ed aver procurato di far parlare in segreta a Lorenzo Cipollari, acciò non lo discoprisse.

Risultano più fatti, che dimostrano tutto il contrario: imperocchè egli è certo, che seguito l'omicidio di suo Padre si portò immediatamente avan-

XIX.

Si può passare, secondo racconta uno dei quattro Conti di Civitanova, cioè *il Conte Padre* nel suo esame *fog.*1008. *a* 1009. che il Frisciotti si facesse vedere nella pubblica Piazza d'insistere presso il Vice-Duca, acciò si fosse portato nella faccia del luogo a fare la ricognizione del Cadavere, mentre sapeva, che per la qualità del Chiericato nell'Ucciso non poteva farla; ma si cassi poi dal Ristretto l'altra istanza, che vi ha aggiunta l'Estensore, della carcerazione de' Domestici dell'Ucciso, perchè il Frisciotti non si sognò mai di farla, giacchè sapea, che fra i medesimi vi e-

avanti quel ViceDuca Baronale a fare istanza fosse andato in faccia del luogo del commesso delitto a far tutti gl' atti, e diligenze necessarie, anche colla carcerazione de' Domestici dell' Ucciso, *come seguì, per venire in chiaro del delitto. Nè contento di ciò vedendo, che il ViceDuca sudetto operava con renitenza, e di poca buona voglia, gli fece anche parlare da Liborio Gatti Luogotenente perpetuo di Civitanova, acciò operasse con più calore, come depongono più Testimonj* fog. 112. 951. t. 964. seg. 1010. 1007. 1510.

rano lo Spiccia, ed il Marconi veri complici del delitto, nè se ne legge una sillaba in tutti i processi; anzi dalla comparsa iniziale del Processo della Curia di Civitanova si rileva, che questa carcerazione la facesse seguire *ex officio*, quel ViceDuca, che i Testimonj Nobili di Civitanova, ed i Commessarj di Fermo hanno tacciato di scioperato, negligente, e che operava con renitenza, e di poca buona voglia, *Infor. fog.* 1. *seq.*

XX.

E questo fatto merita molta riflessione, imperocchè se il Frisciotti fosse stato complice nell' omicidio dovea necessariamente sapere, che nel medesimo erano intervenuti Pietro Spiccia, e Filippo Marconi Garzoni, e Domestici dell' Ucciso, ed averebbe dovuto prevedere, che somministrando Egli alla giustizia la vera traccia di rinvenire i Rei, fabbricava il Processo contro se stesso, mentre carcerandosi essi Garzoni a sua istanza, non averebbero taciuta la sua complicità. Se dunque a fronte di questi riflessi ha operato diversamente da quello averebbe dovuto fare, se fosse stato complice, ne viene chiara la conseguenza, che ha procurato di scoprire, e far noti, e non occultare li veri rei, perchè era sicuro di non avere avuta alcuna parte del delitto, e non potea temere di essere incolpato.

XX.

Abbiamo già di sopra dimostrato colle prove del Processo, che il Frisciotti non fece mai veruna istanza per la carcerazione de' Domestici, come ha inventato il Relatore, per andar consonante colla scrittura del P. Frisciotti, onde quì non abbisognà altra risposta; e solo restarà a carico di chi dovrà rincontrare i processi, il vedere, se abbiamo mentito Noi, overo il Ristretto.

XXI.

In oltre si ha, che vedendo egli l'indolenza del ViceDuca, il quale niente operava, anzi avea fatto dimettere dal carcere Pietro Spiccia, e gli altri prima arrestati, a riserva del Marconi, si portasse in Fermo da quel Vicario generale, a fargli istanza, che si spedisse gente

XXI.

Queste sono le mensogne, che hanno affastellate nei diloro respettivi esami ricevuti dal Comissario Caroni questi due diligenti, ed onorati Ministri di Fermo, per ricoprire alla meglio, che han potuto, la loro connivenza col Frisciotti; e noi siamo in necessità di

fe capace a fabbricar processo se tutto altro per il discoprimento de' rei, esprimendosi in atto di piangere di non aver potuto ciò ottenere dal ViceDuca trascurato, e negligente, esibendosi pagare le spese occorrenti, in caso che i rei non fossero stati solvibili, ed ottenuta la spedizione di un Giudice, e Notaro, li ricevè in sua casa, e gli somministrò tutti i lumi, ed indizj, per li quali si venne in cognizione, che li veri rei erano Cipollari, e Pietro Spiccia, che intanto poi furono carcerati dalla Curia Baronale, in quanto che fidandosi li Commissarj di Fermo del ViceDuca, e communicandogli le notizie, che andavano acquistando, questo se ne servì, per burlarli, e prevenirli nella carcerazione di detto Cipollari, e Spiccia, come depongono, tanto il Giudice, che Notaro sudetto fog. 687. t. 761. t. 762. 1283. e seg. 1328. seg. *e così si comprova da altri Testimonj de auditu dalli sudetti, e di pubblica voce, e fama* fere per tot.

di smentirli, per far vedere sempreppiù, e toccar con mani l'abuso del vero, che sfacciatamente si è fatto in questa causa. Non regge in primo luogo, che il ViceDuca fusse indolente, e niente operasse in causa, perchè dagl'atti da lui compilati, si vede, che esso procedè ordinatamente, e con quella diligenza, che si conveniva, per venire allo scoprimento di un delitto ancora occulto, come abbiamo notato nel nostro Ristretto, e come meglio può riconoscersi dagli atti medesimi. Non è vero, che il Frisciotti si movesse a chiamare li sudetti Ministri, per aver veduto, che il ViceDuca avea fatti dimettere dal carcere Pietro Spiccia, e gli altri Domestici, perchè quando arrivarono in Civitanova i medesimi Ministri, ancora si trovavano tutti carcerati, ed è tanto vero questo fatto, che due di essi, cioè Pietro Spiccia, e Nicola Rocchetti, hanno deposto, il primo nel suo costituto *fog.* 328. *seg.* ed il secondo nel *ripeti. fog.* 48. *t.* di essere stati esaminati anche dalli nominati Commissarj di Fermo, prima che il ViceDuca li facesse scarcerare. Non sussiste in oltre, che il ViceDuca avesse le notizie della reità dei Cipollari, ed altri dalli divisati Ministri, mentre costa dal Processo, che egli l' acquistasse dal Costituto del carcerato Marconi preso nel giorno 4. Dicembre, in vista del quale spedì l'istesso giorno l'ordine per la cattura degl' altri quattro Correi, come si legge a chiare lettere nel processo *fog.* 55. Quello però, che non si può negare, si è, che il Frisciotti ottenuta la spedizione dei divisati Ministri gli somministrasse tutti i lumi, ed indizj per la processura, ed essi con tale scorta la dirigessero contro un certo Falà *Proc. sub. fog.* 1351. *a* 1352. vale a dire contro un innocente, che era il fine, per cui erano stati chiamati.

XXII.

Di più risulta, che lagnandosi li sudetti Commissarj dell' impolito modo di procedere del ViceDuca, il quale si era servito della confidenza

XXII.

Gran disgrazia veramente, che in una popolazione, come è Civitanova, non riuscisse, nè al Frisciotti, che tanto anelava la pubblica

ma fattegli, bramassero almeno la carcerazione di Saverio fratello del Cipollari, ma, per non esser prattici li loro Birri, avessero di bisogno di qualche persona; che gl' indicasse la casa, ed egli l' ordinasse a Cirillo Ferracci, e ricusando questo di andarvi, con dire, che non voleva far la spia, si offerisse, e volesse andarvi egli stesso in persona, ma ne fosse impedito da detti Commissarj, con porgli in considerazione, che non era cosa a lui decente, come depongono li stessi Commisarj fog. 1233. 1348. seg. *e lo verifica Cirillo nel ripetitivo* fog. 156. t. seg.

ca vendetta della morte del Padre, nè ai diligenti Commissarj, o almeno ai diloro Birri (giacchè il Ferracci non volea far la spia, e volendola fare il Frisciotti, gli fu impedito da' suoi Commissarj secondo le diloro leggiadre espressioni) di trovare uno, che avesse insegnata la casa de' Cipollari situata non fuori dello Stato, ma in vicinanza della Terra, per poterli far carcerare, come essi bramavano. Ma andiamo un poco più avanti, per vedere come finì la Burletta, e sarà questo l' atto primo.

XXIII.

Anzi avendo ne' suoi Costituti in dimostrazione di non esser vero, che egli avesse procurato occultare i rei, deposto di aver fatti diversi maneggi col Barigello della Curia Arcivescovile sudetta, per far capitare in poter della Corte Saverio Cipollari, e Giuseppe Nicola Campeto fog. 437. *si vede nel fine del Processo di Macerata allegato l' esame stragiudiziale di detto Bargello, che pienamente lo verifica.*

XXIII.

Si senta di quanti maravigliosi, e graziosi episodj va adorna questa scena. Via si passi, che il Frisciotti dopo di aver fatti fuggire li bovi, corresse a chiudere la stalla.

XXIV.

Apparisce di più dall' istesso Processo di Macerata la verità della causa, per cui dice fosse astretto a procurare la spedizione de' Commissarj di Fermo, e a desiderare, che da questi si facesse il Processo, cioè la lentezza, e negligenza del ViceDuca Baronale, poichè questo oltre all' avere fatto dimettere dal carcere li primi arrestati, come si è detto, seguita che fu la carcerazione del Cipollari nel giorno 4. *Dicembre* 1760. *non fu esaminato, e niente fu oprato nella causa fino al*

XXIV.

Eccoci un' altra volta alla lentezza del ViceDuca, ed al fatto della dimissione dal carcere dei Domestici dell' Ucciso, che abbiamo già dimostrati con fatti incontrastabili per insussistenti, e falsi; ed ora aggiungeremo, che se l' Estensore leggeva il processo, per esporre il vero, e non per occultarlo, averebbe veduto, che il ViceDuca dopo la carcerazione del Cipollari seguita nel giorno 4. Dicembre operò qualche altra cosa, giacchè ai 10. di detto mese costituì Pietro

al mese di Giugno susseguente.

tro Spiccia *fog.* 55. *t. a* 63. e sette giorni dopo risentì il Marconi *fog.* 63. *t. a* 65. ed indi lo stesso Spiccia *fog.* 65. *t. a* 67. E se quì fece punto la detta processura fu per il motivo, che ne addusse il ViceDuca, dicendo di averla sospesa, perchè essendo partito da quella Cancellaria Antonio Nucci Cancelliere Baronale, e subentratovi per maneggi del Friscìotti, contro di cui già era insorta fama dell'omicidio, un certo Aniceto Michetti dilui stretto confidente, diffidava perciò del medesimo *Infor. fog.* 676. E l'assertiva del ViceDuca acquistò la sua verificazione, poichè si ha in processo, che il Friscìotti gli procurasse la sicurtà per la dilui ammissione alla Cancellaria da Sebastiano Ripari, e lo tenesse a mangiare, e bere in sua casa *Infor. fog.* 672. *t. a* 674. Via c'è altro?

XXV.

Si giustifica di più, che egli vedendo, che non si andava avanti in questa causa dal ViceDuca sudetto facesse fare impegno in Roma presso qualificato Personaggio, acciò gli fosse levata, e ne assumesse la cognizione questa S. Consulta, con commetterne il proseguimento al Tribunale di Macerata, come seguì mediante la rinunzia del Barone; deponendosi questo fatto da Paolo Giunti, che fu mezzano dell' impegno, ed istanze fattene in Roma, e che data poi parte al Friscìotti, che si era ottenuto l' intento, ne fu da questo con sommo piacere ringraziato fog. 1361. *Coadjuvato da altri Testimonj* de auditu *da questo, e da altri* de auditu *pubblico* fog. 1128. 1111. t. seg. & alibi.

XXV.

Questa è l'altra. Dalla lettera originale della S. Consulta dei 13. Maggio 1761. allegata in *proc. fog.* 69. si rileva, che l'avocazione della causa seguì per effetto *della rinunzia formale fattane dal Barone*, e non per le rispettabilissime premure dell'amico Sig. Giunti, che si è voluto dar la gloria di comparire il Canale Maestro del Friscìotti, per dove incaminava tutti l'impegni per Roma.

XXVI.

Si pone in chiaro non sussistere, che egli dimostrasse dispiacere della carcerazione del Cipollari, perchè Cirillo Ferracci suo Fattore, che ne depone nel processo di Macerata, ripetito dopo il racconto delle sevizie fattegli in quelle carceri, con essergli stato anche negato dal Garzone del Carceriere un bicchier d' ac-

XXVI.

Tanta ne animis caelestibus ira? E chi al vedere *questo mansueto Agnellino* andare in collera, e gettare il cappello per terra, non si sarebbe persuaso del suo gravissimo dispiacere, per avere ammesso l' inimico in casa (intendendo del Cipollari) senza saperlo? Ed eccoci all'atto secondo della

acqua coll' offerta di tre paoli, come verificano due Testimonj de auditu dal medesimo fog. 154. feg. 171. *ritratta, e spiega il suo primo esame, con dire, che sentitasi dal Frisciotti la cattura fatta da' Birri Baronali di Lorenzo Cipollari, e che li Commissarj di Fermo tarroccavano, e rimproveravano li loro Birri di negligenti, andasse in collera, e gettando il cappello per Terra, dicesse, che avea l' inimico in casa, e non lo sapeva fol.* 154. *seg.*

la Burletta. Prima però di spedircene, dobbiamo notare, che l'Estensore procedendo sempre col pravo fine di vender lucciole per lanterne, ha cercato quì di fare apprendere, che la deposizione del Ferracci relativa al dispiacere mostrato dal Frisciotti nel sentire la carcerazione del Cipollari fatta seguire dal ViceDuca, fosse estorta a forza di sevizie fattegli nelle carceri di Macerata, con essergli stato negato per fino un bicchier d'acqua dal Garzone del Carceriere, onde è bene di smentirlo. Si ricorra pertanto al Processo, e si trovarà, che il Ferracci fu esaminato su questo emergente li 20. Giugno 1761. *non in Macerata*, ma bensì *in Civitanova*, dove il Garzone del Carceriere, che stava in Macerata, non poteva negargli, nè acqua, nè vino *Infor. fog.* 295. *a* 297. E sebbene sia vero, che in congiontura di questo esame stasse egli carcerato per ore 19. nelle prigioni di Civitanova *ripetit. fog.* 143. afferma ad ogni modo, che non gli fosse fatta prima del suo esame veruna sevizia, o minaccia dai Ministri di Macerata, nè gli fosse suggerita cosa veruna di quello dovea deporre *d. proc. fog.* 171. anzi adducendo il motivo di questo suo arresto, disse, che accadde, per non essersi ricordato alla prima del fatto dell'avviso mandato per mezzo di Elpidio al suo figlio Saverio, acciò fuggisse *d. Proc. fog.* 166. *t. a* 169. *t.* Queste non sono glosse, ma Testi, che risultano dal Processo ripetitivo formato dall'illibatissimo Commissario Caroni.

XXVII.

Ma meglio poi contestamente lo conchiudono li due Commissarj di Fermo presenti allo stesso fatto, con attestare, che il suo dispiacere provenisse, per aver ricevuto, e fatto practicare in sua Casa il Cipollari, esclamando tutto attonito, e stordito, che avea in sua Casa l' inimico, e non lo sapeva fol. 1288. 1355.

XXVII.

Sapevamo già, che la traccia di questa Burletta l'Estensore l'avea presa da questi due onorati Ministri buoni Amici del Frisciotti, che l' avea chiamati, pagati, e alimentati in Civitanova. Quello che per verità ci fa maraviglia, e che dovrà recarla ad ogn'altro, che non pensi al roverscio, si è, che il Commissario Caroni con una faccia sì callosa sentisse, e facesse scrivere nel suo Processo senza veruna perturbazione le di loro zannate, quando che gli costava da fatti irrefragabili, come abbiamo già dimostrato, che le diloro deposizioni erano un'ammasso di patenti imposture, inventate solo per colorire infelicemente la

dilo-

diloro connivenza col Friſciotti diretta ad occultare i veri Rei; e che di più ſiano ſtate tanto valutate nel Riſtretto, che ſenza eſſere ſtati allegati in Proceſſo gl' atti della loro incognita proceſſura, che dovevano eſſer la vera pietra del paragone, per verificare, e far credere, che eſſi ſecondo le loro belle eſpreſſioni aveano diſcoperti i veri Rei, ſi aveſſe anche a ſpedire una patente di ſcioperato, e negligente al Vice-Duca Coppari, che fece carcerare tre dei Delinquenti, e caratterizzare per opere meritorie le loro prave operazioni. Ma tanto eſigeva l'impegno, e le circoſtanze.

XXVIII.

Si eſclude di più che Egli col mezzo di Cirillo Ferracci, faceſſe avviſare Saverio Cipollari, acciò fuggiſſe, poichè oltre all' aver Cirillo ſpiegato nel ripetitino di non avere avuto tal ordine dal Friſciotti, ma bensì dalli Commiſſarj di Fermo ALLA PRESENZA DEL FRISCIOTTI, *che niente di più diſſe, ſenonchè* FACESSERO QUELLO VOLEVANO fol. 159. t. *Li ſuddetti Commiſſarj conteſtemente depongono; che diſguſtati dalla cattiva corriſpondenza del Vice-Duca Baronale, il quale dimoſtrando niuna curanza di far queſta Cauſa avea procurato di ſaper da loro le notizie della reità del Cipollari, e Spiccia, e colla ſcorta di queſte fattili arreſtare, ricuſava conſegnarli, eſſi ordinaſſero a Cirillo di fare avviſato Saverio, acciò non capitaſſe in pôter della Corte Baronale*, SPERANDO IN APPRESSO DI POTERLO AVERE IN MANO LORO, E COSÌ PROSEGUIRE LA CAUSA fol. 1283. 1348. ſeg.

XXVIII.

Oh lode al Cielo, che dopo le tante ſiam giunti allo ſcioglimento del Soggetto, con cui l' Autore chiude l'atto terzo della ſua Burletta! Popoli udite, udite queſto nuovo Orlando furioſo in proſa! Dunque il Friſciotti, e quel Friſciotti medeſimo, che ſi era poco prima preſi tanti incomodi, di andare in perſona a Fermo, di far ſpedire i Commiſſarj, di trattarli alla ſua menſa, di pagargli la commiſſione, di ſomminiſtrargli l' indizj, e la traccia per la loro proceſſura. Quel Friſciotti che tutto alterato ſi doleva di aver tenuto l' inimico in Caſa ſenza ſaperlo. Quello ſviſcerato Figlio, che ſi era preſa tanta pena, e che, come dicono i Teſtimonj Nobili di Civitanova, aveva fatte tante Novene, e Tridui in quelle Chieſe, ſol perchè ſi veniſſe allo ſcoprimento degl'iniqui Ucciſori dell'amato ſuo Genitore: sì eſſo ſteſſo, ed ESSO PRESENTE, ſente, che i ſuoi Commiſſarj *per la ſognata cattiva corriſpondenza del Vice-Duca*, danno l'ordine a Cirillo di fare avviſare due dei già diſcoperti barbari Ucciſori, acciò fuggiſſero, e riſponde FATE QUEL CHE VOLETE? E laſcia, che effettivamente ſi avviſino, e ſi tolghino dal braccio della Giuſtizia ſull' appoggio della bella ſperanza datali dai Commiſſarj, che dopo fatti fuggire AVEREBBERO POTUTI AVERLI IN MANO LORO, PER PROSEGUIRE LA CAUSA? E queſte ſon prove d' innocenza, e valevoli ad abbattere la forza degl' indizj contro il Friſciotti,

ed

ed a far massacrare un Prelato della S. Sede, ed i Ministri di un intero Tribunale del Principe? Noi ammutiremo, per non uscir dal segno.

XXIX.

Ed in fine si esclude, che egli dasse incombenza ad Elpidio Padre del Cipollari di sedurre il Barigello con promessa di regali a permettergli di parlare in segreta al suo Figlio, acciò non lo discoprisse. Imperocchè Elpidio suppone, che il Frisciotti gli confidasse segretamente in sua Casa, che Lorenzo suo Figlio si dovea trasportare nelle Carceri di Macerata, quando che sperava, che si trasportasse in quelle di Fermo, dove lo averebbe potuto aiutare; e che perciò prima che fosse trasportato facea di bisogno di parlargli a solo, ed avvertirlo a non scoprir lui, ed occorrendo facesse l'offerta di due o tre sacchi di grano, e tutt' altro che fosse occorso, a quel Bargello, e e lo pregasse a non nominare con alcuno la sua persona; deponendo accertatamente, che ciò seguisse poco prima, che Lorenzo fosse trasportato in Macerata, e che Egli non potesse ottenere dal Bargello di parlargli fol. 233. *a t.*

XXIX.

Non si esclude, ma si verifica l'incombenza data dal Frisciotti ad Elpidio di procurare dal Bargello di Civitanova colla promessa indicata il permesso di parlare da solo a solo in segreta col suo Figlio Lorenzo, per avvertirlo a star forte nel suo esame, e non scoprirlo, e che non avesse nominata neppure ad altri la dilui persona *Infor. fol.* 233.*a t.a* 234. verificandolo ancora tutti gl' altri Testimonj da Elpidio posti per mezzani, per ottenere dal detto Bargello un tal permesso, a'quali suppose di voler parlare al Figlio, per domandarli di una Crocetta d'oro di sua Madre *fol.* 260. *e t.* 282. *a* 283. *ripetit. fol.* 285. *a* 289. *a t.* 304. *a* 306. *t.*

XXX.

E che tal richiesta seguisse in questo tempo, non è da richiamarsi in dubbio, così deponendo il Bargello, e gl' altri Testimonj, che d'ordine d'Elpidio lo richiesero a dargli tal permesso col supposto di volergli domandare di una Croce di sua Madre, e che non si ritrovava fol. 260. 282. 311. seq.

XXX.

E che tal richiesta seguisse molto prima del trasporto di Lorenzo alle Carceri di Macerata, lo racconta il Bargello, il quale esaminato alli 26. Giugno 1761., vale a dire giorni 23. dopo il suddetto trasporto, depone che *quattro mesi prima in circa*, trovandosi in sua custodia Lorenzo Cipollari sempre ritenuto in segreta, lo pregasse Elpidio a farlo parlare con detto Lorenzo, e successivamente gli rinnovò, e fece fargli anche da altri tali premure, senza che però l' ottenesse, perchè ogni volta, che gli

gli diceva di volere assistere anch' esso al discorso, gli rispondeva Elpidio, che volea parlargli in segreto *Infor. fol.* 311. *a t.* 312.

XXXI.

E' certo che Lorenzo Cipollari fosse trasportato nelle Carceri di Macerata li 3. *Giugno* 1761., *come risulta dal Processo* fol. 74. *Ciò posto, è da riflettersi, che esaminato nuovamente Elpidio nel ripetitivo depone, che dal Frisciotti fosse licenziato dalla Possessione, che aveva in colonia tra il Carnevale, e la Quadragesima antecedente a detto trasporto, e conseguentemente più mesi avanti del medesimo, e che non poco gli dispiacesse detta licenza per li molti pregiudizj, che glie ne risultavano, e perciò rimanessero disgustati, e non più gli parlasse, e principiasse ad intendersela con un certo Mazzanti poco ben veduto dal Frisciotti, ed a forza di citazioni si andasse mantenendo per qualche altro tempo in detta Possessione* fog. 233. a t. seg. *E nel tempo della licenza datagli conviene anche ne' suoi Costituti il Frisciotti* fog. 739. a t. seg.

XXXI.

Depone Elpidio nel ripetitivo, che in tempo del trasporto di suo Figlio alle Carceri di Macerata, che accadde, come dice l'Estensore, ai 3. di Giugno, continuava ad esser colono del Frisciotti, il quale non lo aveva positivamente licenziato, come poi fece tempo dopo con atti giudiziali *fol.* 230. *a t. a* 231. *t.* E sebbene ha detto poi, che il Frisciotti gli dasse la prima licenza in voce fra il Carnevale, e la Quadragesima antecedente, depone per altro, che esso non la prendesse per licenza; nè ha detto mai, *come ha aggiunto l'Estensore*, che esso per questa prima licenza restasse disgustato, e non più parlasse col Frisciotti, conforme può rincontrarsi dal *fog.* 230. *t. seg.* E sarà bene di rincontrare ancora ciò che ha detto il Frisciotti su questo proposito, non al foglio citato dall' Estensore, 739. *a t. seq.* in cui, nè punto, nè poco Esso parla di questa licenza, ma bensì al *fol.* 427. *in fine e* 428., per vedere di quante patenti menzogne resti convinto, e per accertarsi sempre più con quanta fedeltà sia stato formato questo Ristretto.

XXXII.

Sicchè non si può richiamare in dubbio, che la pretesa incombenza di parlare al Bargello, e respettivamente al Figlio, fosse data ad Elpidio in tempo, che era stato già licenziato dalla possessione, ed in tempo che si era disgustato, e che più non parlò col Frisciotti, e da questa

XXXII.

Via via; a poco a poco. Il disgusto d' Elpidio non regge, e quando anche fosse vero, accadde tempo dopo, e non basta a togliere la fede alla sua deposizione verificata da altri Testimonj. E se il Frisciotti non fosse stato complice del delitto, non avereb-be

questa essenzialissima circostanza la deposizione di Elpidio si manifesta falsa; avvegna che, se rimase disgustato fin dalla licenza ricevuta, e mai più gli parlò, come potè dargli tale incombenza? E come sarà credibile, che in affare di tanta rilevanza volesse il Frisciotti fidarsi di un suo inimico? E come verisimile, che se avesse avuta complicità nell' omicidio volesse disgustare così sensibilmente Elpidio, e volesse discacciare dalla possessione, e dalla sua casa la famiglia Cipollari nel tempo appunto, che maggiore era il bisogno di rendersela benevola, acciò tacesse, e ricoprisse la sua delinquenza?

be tollerato certamente, che Elpidio padre dei scoperti Rei avesse per sì lungo tempo continuato a praticare in sua casa, come si è dimostrato, nè averebbe aspettato a licenziarlo dalla possessione dopo il trasporto del Figlio alle carceri di Macerata, tempo in cui era perduta la speranza di poter proseguire la Burletta per mezzo dei Ministri di Fermo, ed esso incominciava a pensare a casi suoi, affettando perciò di esser disgustato colla Famiglia Cipollari: ma troppo tardi.

XXXIII.

E tanto più poi viene a comprovarsi la falsità del deposto da detto Elpidio, perchè questo forse meglio riflettendo all' insussistenza del medesimo, ha variato nel ripetitivo da ciò, che avea deposto nell' informativo, poichè avendo in questo, come già si è riferito, gravato il Frisciotti di averlo pregato ad avvertire il Figlio, che non lo discoprisse, non ha avuto il coraggio di confermarlo nel ripetitivo, dicendo che veramente non gli dicesse, che non avesse discoperto lui, ma bensì che stasse forte, e crede che così gli dicesse per la querela avuta dal Birro fog. 256. t.

XXXIII.

Sia benedetta quella, che ha detta vera. Vuole il Relatore, che Elpidio non abbia avuto il coraggio di confermare nel ripetitivo la sua deposizione in quella parte, che avea detto di essere stato pregato dal Frisciotti di avvertire il Figlio *a non scoprirlo*. Se si osserva però l' esame di Elpidio al *repetit. fog.* 255. *t. in fin. a* 256. *a* 257. *t.*, si trovarà, che non ha variato, ma a lettere rotonde ha confermata pienamente in questa parte la sua deposizione. In quanto poi alla credulità d' Elpidio, che ciò gli fosse detto per la querela dello Sbirro, e non per rapporto alla reità del Frisciotti, è troppo tapina, e ridicola; e senza far torto all' elevata mente del Commissario Caroni, si può passare per un suo suggerimento, giacchè non si dee creder mai, che ad Elpidio, a cui era ben noto, che il suo Figlio si trovava carcerato per l'omicidio di Ottaviano, potesse venire in mente, che la premura del Frisciotti fosse diretta a far star forte Lorenzo nel suo esame per la querela dello Sbirro, nella quale non si sa, che vi avesse il Frisciotti veruna parte, per cui gli dovesse premere che Lorenzo tacesse.

XXXIV.

XXXIV.

Ed in oltre viene contradetto dallo stesso Lorenzo suo Figlio nell'altra circostanza di non avergli potuto parlare nelle carceri di Civitanova, avvegnachè questo ne' suoi costituti confessa, che stando in quelle carceri parlasse co' suoi Domestici fog. 554.

XXXIV.

E' vero, che Lorenzo ne' suoi Costituti, non al *fog.* 554. citato dall'Estensore, ma bensì al 354. ha detto di aver discorso nelle carceri co' suoi Domestici, che gli domandavano solo, come stava, e non altro, ma in ciò non ha contradetto al Padre, mentre ha spiegato, che tali discorsi furono fatti sempre *a presenza del Bargello*, e non da solo a solo con Elpidio, come questo avea avuto l' ordine dal Frisciotti.

XXXV.

Aggiungendosi a tutto ciò la causa, che questo Testimonio avea di gravare il Frisciotti, come suo inimico, per averlo discacciato dalla possessione, e di rifonder sopra di esso le premure più verisimilmente da lui avute di parlare con il Figlio, forse così consigliato da chi avea in vista di farlo apparir reo, ed accaloratore dell' omicidio.

XXXV.

La deposizione di Elpidio acquistò tutte le sue verificazioni, come si è detto: nè esso era in istato di profondere due, o tre rubbia di grano, per parlare al Figlio nelle carceri; ond'è troppo sfacciata, e temeraria l' illazione, che senza verun fondamento ne cava da suo pari il Relatore, che Elpidio per causa propria, o per conseglio di qualche malaffetto cercasse di gravare il Frisciotti per farlo apparir reo.

XXXVI.

E si rende osservabile in questo proposito ciò, che depone il Notaro Carlini al fog. 599., *il quale racconta, che, in occasione della prima commissione fattasi esecutare la porzion colonica spettante alla famiglia Cipollari, fosse ceduta al Raffaele testa di ferro, che fecero apparire aver sborsati li scudi* 150. *estorti al Frisciotti, ma indi con lettera del Tribunale di Macerata fosse ordinata al Vice-Duca di Civitanova la restituzione ad Elpidio di dodici rubbia di grano appartenen-*

XXXVI.

Questo è uno de' soliti paradossi del Relatore, da cui non può desumersi cosa in contrario, per abbattere la forza dell' indizio, e togliere la fede alla deposizione di Elpidio, imperocchè esso la fece in occasione della prima commissione dei Ministri di Macerata *inf. fog.* 233. *t. a* 234. Nè potea fin d'allora prevedere ciò, che accade poi, cioè, che i Ministri di Macerata avessero fatta esecutare anche la porzion colonica ad esso spettante, e moltomeno, che

nenti a detta colonica porzione.

che dal suddetto Tribunale si avesse ad ordinare, che gli fossero restituite dodici rubbia di grano della stessa porzione colonica, come in effetti accadde, per il giusto motivo, che non avendo egli avuto che fare nell' omicidio, non era dovere, nè giustizia, che avesse a risentire la pena dell' altrui delitto, e che il Friſciotti scoperto reo, ed a cui era stata ceduta la sudetta porzione, avesse a godere ciò, che apparteneva a questo miserabile Contadino.

XXXVII.

Perlocchè da tutti questi fatti sembra, che ragionevolmente possa arguirsi l' insossistenza del quarto indizio, e conchiudersi, che non solo il Friſciotti non abbia procurato occultare li veri Rei dell' omicidio, e la sua complicità, ma all' incontro abbia fatto il possibile per il loro discoprimento.

XXXVII.

Faremo anche Noi la nostra conclusione così; ma legittima, veridica, e legale, non falsa, illegittima, ed iniqua come quella del Relatore. Da quanto si è esposto con fatti, non inventati, ma risultanti da' processi, sembra, che ragionevolmente possa conchiudersi, che, non solo il Relatore, ed il Commissario Caroni abbiano con abuso detestabile del loro officio tradita la verità, e la giustizia, ma che di più il Friſciotti resti ancora gravemente indiziato dell' omicidio del proprio Padre, nell' istessa guisa, che lo era prima della compilazione del processo ripetitivo, e della subornazione.

XXXVIII.

Quinto contro la confessione stragiudiziale di Giuseppe Nicola Campeto risultante nel processo di Macerata per deposizione di Apollonia Minciacca, come si è detto di sopra.

XXXVIII.

La confessione stragiudiziale di Giuseppe Nicola Campeto di aver commesso il delitto coll' altri Correi per ordine del Friſciotti con promessa di denaro, e che non sarebbero stati più poveretti, poichè avendo da mangiar lui, ne averebbe dato anche ad essi, risulta nell' informativo dalla deposizione di Appollonia Minciacca, a cui il Campeto la fece in occasione, che questa si portò a Giulianova in Regno in compagnia di Anna detta la Recchiona *fog. 649. a 651. e t.* E de relato della medesima restò verificata in tutte le sue circostanze dalla medesima Recchiona *fog. 660. t. a 663.*; ed altresì da Giovanna Maria Capparucci dilei Sorella *fol. 656. t. a 657.*, e di udito da questa dal suo marito Antonio *fog. 645. t. a 646.*

Ri-

XXXIX.

Risulta nel ripetitivo la totale disdetta di questa Donna, asserendo costantemente, che Campeto mai gli abbia fatta questa confidenza di aver commesso il delitto, e moltomeno di averlo fatto d' ordine del Frisciotti, ma bensì glie lo suggerisse, o motivasse quello, che scrivea, che viene ad indicare il Carlini, ed ella per timore di non andar carcerata, come gli minacciò, gli dicesse, che non potea dirlo, ma che avesse scritto quello che volea fog. 343. t. seg.

XXXIX.

E' pur troppo vero, che a fronte di verificazioni così stringenti, ha questa miserabil Donnicciola avuto il coraggio di ritrattare nel ripetitivo la sua deposizione; e tuttochè ammetta la sua gita in Giulianova colla compagnia della Recchiona; di aver ivi veduto Campeto, Saverio Cipollari, Falà, il Figlio, e la Moglie di lui; d'essere andati tutti insieme a far colazione alla Cantina indicata dalla Recchiona, e di aver veduta di più una borsa in mano di Saverio, che fu creduta dell' ucciso Ottaviano *fog.* 371. *a* 380. *t.*; ad ogni modo nega di essersi fatto in tale occasione verun discorso dell' omicidio, e di aver raccontato alli sopraindicati Testimonj quel tanto aveano deposto in proposito di questa stragiudizial confessione, dicendo, che glie lo avea fatto deporre il Notaro, che scrivea colla minaccia (ecco l'altro Testimonio, che ha sofferte le orrende sevizie tanto declamate, e nel ristretto, e nella consonante romanziera scrittura del rinomatissimo Padre Frisciotti) *di farla altrimenti carcerare fog.* 336. *t. e seg.* 383. *a* 387. Si manifesta per altro da se la falsità della disdetta di questa Donna, poichè oltre, il rendersi affatto inverisimile, che il Campeto, ed il Cipollari non parlassero in tal circostanza dell' omicidio di Ottaviano, per cui si trovavano rifugiati in Regno, vi sono due Testimonj, cioè la Recchiona, e la Caparucci, che ripetite confermano contestemente il racconto fattoli da essa Minciacca in proposito della suddetta stragiudizial confessione del Campeto *fog.* 27. *t. a* 36. 394. *t. a* 398. E quelchè è più da ammirarsi, che una di esse, cioe la Recchiona contestò sotto gl' interrogatorj del Commissario Caroni questa verità undici giorni prima, che fosse ripetita la Minciacca; il che, se non altro, dovea render sospetta la disdetta; e pure questo *mansuetissimo Giudice* con una pratica affatto nuova la licenziò benignamente dall' esame senza verun esperimento legale. E perchè? Perchè lattava *fg.* 387.

XL.

E la disdetta di questa donna viene coadjuvata da altra discolpa stragiudiziale della Sorella di Campeto, la quale racconta ad un Testimonio, che il Frisciotti niente avea che fare nell' omicidio, come questo depone nel ripetit. fog. 39.

XL.

Questa prova il Relatore potea risparmiarsela, giacchè non avendo avuta veruna parte nell' omicidio la Sorella di Campeto, non si sa con qual fondamento potesse sapere, che il Frisciotti non ne fosse complice.

XLI.

Sesto contro l' altra confessione stragiudiziale di Pietro Spiccia, che con un Testimonio singolare si pretende facesse la confidenza d' avergli detto il Cipollari, che il delitto lo avea commesso d' ordine del Frisciotti.

XLI.

La soprariferita confessione stragiudiziale del Campeto viene convalidata dall'altra dello Spiccia fatta a Domenico Rocchetti alias Pellccetta, a cui confidò di avergli detto il Cipollari, che il delitto lo avea commesso d' ordine del Frisciotti *inform. fog. 602. a 604.*

E l' assertiva di questo Testimonio si rende valutabile, per ciò che ne' suoi Costituti ha raccontato lo Spiccia, il quale venne ad ammettere implicitamente il trattato precedente dell' omicidio fra il Frisciotti, ed il Cipollari, dicendo, che nell' esser stato ricercato dal Cipollari del suo ajuto per l' esecuzione dell' omicidio, questi lo assicurasse, che non avrebbe avuto più ostacolo per la cosa dell'oglio, e non avrebbe perduto il pane, poichè ucciso Ottaviano, al servizio del quale si trovava, sarebbe passato a quello del Figlio, il quale lo avrebbe preso per Garzone.

Ed in questo proposito è ponderabile la corrispondenza, che passava fra lo Spiccia, ed il Frisciotti, tutto che fosse Garzone del Padre, col quale il Figlio era inimico, verificata colle segrete allocuzioni avute fra loro poco prima dell' omicidio, come depongono *tre Testimonj di veduta inf. fog. 144. t. in fin. 234. t. 253. e t.*, due de' quali ripetiti lo hanno confermato *fog. 57. 258.* E pure chi il crederebbe? Il Frisciotti ebbe il coraggio ne' suoi Costituti di negare, non solo le allocuzioni, ma anche la cognizione dello Spiccia, e di non sapere neppure dove stasse di Casa *Inf. fog. 433. a 434.* E l' Estensore persuaso forse dall' autorità di questo patente mendacio del suo Frisciotti, ha tralasciato di parlare nel suo Ristretto di questo Indizio.

XLII.

E' osservabile, che questo Testimonio è lo stesso Domenico Rocchetti alias Pelliccetta Padre del Servitorello di Ottaviano, di cui si è altrove avuta ragione.

XLII.

E' verissimo; e per questo? *Quid inde?*

XLIII.

Si oppone la giudiziale, ed estragiudiziale discolpa dello stesso Spiccia, il quale giudizialmente costituito, non ha in alcun modo nominato il Frisciotti, anzi specialmente interrogato, ed ammonito a dire, se altri

XLIII.

Se lo Spiccia ha persistito in questa negativa, si vede bene da ciò, che ha detto ulteriormente ne' suoi Costituti, che l' ha fatto per non ammettere il trattato precedente col Frisciotti, e comparire

tri avevano avuta complicità nell' omicidio, ha sempre costantemente anche alle contestazioni persistito in dire, che da niun' altro aveva avuto impulso a ciò fare, nè sapea che altri vi avessero parte, oltre quelli da lui nominati fog. 383. t.

rire principale Autore dell' omicidio; e bisogna convincersi di questa verità, se si dà uno sguardo alla causa non proporzionata indotta rispetto a se del delitto; cioè per la minaccia fattali da Ottaviano di farlo carcerare, come sospetto di furto di cert'Oglio, a di lui danno. Comunque siasi; questa negativa non esclude la complicità del Frisciotti, e la verità delle istigazioni fatte al Cipollari, verificate in ogni parte dall'adempimentodelle promesse, e da tutti gl'altri indizj fin quì riferiti.

XLIV.

Ed estragiudizialmente disse con più chiarezza ad un Testimonio carcerato, che il Cipollari avea falsamente incolpato il Frisciotti, il quale niente avea che fare nell' omicidio, come questo Testimonio depone fog. 862.

XLIV.

Questo Testimonio, che non al *fog. cit.* 862., ma al 872. *t.* 874. riferisce la discolpa stragiudiziale fatta dallo Spiccia a favore del Frisciotti, è un tale Antonio Simonelli carcerato, e condannato per ladro, indotto senza sapersi come in una comparsa fatta dal Caporale della Commissione, onde essendo unico, ed infame non merita veruna fede, se prima non si cassano dal processo tutti gl'indizj contro il Frisciotti.

XLV.

Coadjuvandosi questa discolpa dall' essere stato anch' egli tentato di subornazione nelle carceri di Macerata, ed aver resistito, come si è riferito di sopra.

XLV.

Si è gia risposto opportunamente su questo proposito.

XLVI.

E questa discolpa si rende tanto più apprezzabile dall' essere accompagnata da due essenzialissime circostanze. La prima, che lo Spiccia ben sapeva, che egli veniva ritenuto carcerato per le istanze fatte dal

XLVI.

Cade la prima essenzialissima circostanza del Relatore; perchè come si è detto, e si torna a ripetere, non regge in fatto, che la carcerazione dello Spiccia, e degl'altri Domestici dell' Ucciso seguisse ad

dal Frisciotti; imperocchè venendo ritenuto nel carcere largo in Civitanova assieme con il Marconi, nel vedere in un giorno passare il Frisciotti proruppè contro il medesimo nelle seguenti parole: Ecco là quel B. F., che si vanta volerci quì tenere un anno per soddisfazione: *come ha deposto il Marconi nel processo di Macerata* fog. 88.. *La seconda, che essendo in detta carceri, pretese di esser creditore di poca somma di denaro dell' ucciso Ottaviano, e fece convenire in giudizio Francesco Vitale figlio, ed avendo questo esibiti li conti, fece vedere, che lo Spiccia per lo contrario era debitore del Padre, e dal Giudice fu condannato al pagamento, come risulta dagl' estragiudiziali allegati in fine del processo di Macerata.*

ad istanza del Frisciotti. Cade anche la seconda, perchè sebbene sia vero, che lo Spiccia convenisse in giudizio il Frisciotti, come erede dell' Ucciso, di cui pretendeva esser creditore, ad ogni modo essendo stata data per parte del Frisciotti l' eccezione ai Testimonj indotti, restò sospeso il giudizio, e non vi nacque veruna condanna contro lo Spiccia, come può vedersi dagl' estragiudiziali allegati in processo dopo il *fog. 689.*

XLVII.

Queste due circostanze dunque dimostrano, che lo Spiccia avesse motivo di essere più tosto inimico, che amico del Frisciotti, e persuadere, che siccome non ha taciuta la sua complicità, e degl'altri Compagni, così più volentieri averebbe manifestata quella di un suo inimico creduto autore della sua carcerazione, e di tutti li mali, che soffriva.

XLVII.

Non reggendo nè l' una, nè l'altra dell' esposte circostanze, non ha luogo l' illazione del Relatore dedotta dall' inimicizia dello Spiccia col Frisciotti.

XLVIII.

Settimo contro l' altro indizio della pretesa cattiva qualità si oppone una piena, ed ottima qualità risultante dal processo fabricato dai Ministri di Roma per tot.

XLVIII.

Che *i Testimoni nobili di Civitanova con tutta l'altra lega* lo abbiano encomiato nel processo del Caroni per Uomo di ottime qualità, *perchè accendea la lampada nell' Altare di S.Vincenzo fog.* 1151., *perchè non potea veder far male ad un Pollo fog.* 1101., *perchè era placido, e benigno fog.* 1127. *t. perchè faceva le Novene, e li Tridui*, e per altre maravigliose conseguenze tutte di questa natura, sono belle frasi atte a far breccia a chi si lascia sorprendere dall' impostura di un Commissario, che le fa scrivere nel suo processo, e dalle mensogne di una turba di gente impegnata a far vedere lucciole per lanterne, ma non equivagliano a distruggere i fatti,

che

che risultano dal processo, nè a spurgare il Frisciotti dagl'indizj.

XLIX.

Ottavo contro la pretesa fuga da Civitanova milita quel tanto si è di già riferito in dimostrazione della sua costanza in non aver mai acconsentito a tanti impulsi, e maneggi fatti, acciò si dasse alla fuga; ma quello poi che toglie di mezzo affatto quest' indizio, ed indica l' innocenza, è la sua spontanea costituzione.

XLIX.

La spontanea costituzione, non è prova certa dell' innocenza: *Multos vidi constitutos sponte, quos vidi appensos in Ponte:* dicea una volta Farinaccio.

L.

Nono contro la pubblica voce, e fama incartata nel Processo di Macerata, che fosse stato complice nell' omicidio risulta nel processo fabbricato dai Ministri di Roma una pubblica costante fama della sua innocenza.

L.

La pubblica voce, e fama dell'innocenza del Frisciotti nacque, come può vedersi nel Processo della subornazione, dalla disdetta del Cipollari, e seguendo la natura del suo infetto principio, non ha verun costitutivo di prova.

LI.

E decimo finalmente concorrono a dimostrare l' insossistenza delli riferiti indizj cumulati nel processo di Macerata, e respettivamente l' innocenza del Frisciotti tutto ciò che si è riferito in proposito della subornazione del Cipollari, e della falsità della di lui incolpazione, dalle quali cose tutte vedendosi con particolar chiarezza l' irregolare, ed iniquo modo, e le subornazioni, sevizie, ed altre abominevoli arti, delle quali si son serviti li Ministri di Macerata, per sovvertire la verità, e trasformarla a lor piacimento si conchiude ad evidenza da una parte il loro impegno di preordinare, e condurre al fine la calunnia, per così ricoprire la prima concussione con abuso d' officio delli scudi centocinquanta, ed ottenere il conseguimento del secondo-

LI.

E decimo finalmente concorrono a dimostrare la verità dell' incolpazione del Cipollari, e la sossistenza degl' indizj contro il Frisciotti, la mancanza della causa nei Ministri di Macerata di calunniarlo, per ricoprir così la concussione, che non regge in fatto; e dal vedersi di più, che la subornazione è un' iniquissima calunnia; dalle quali cose tutte conoscendosi con particolar chiarezza l' iniquo modo, le falsità, ed altre arti abominevoli, di cui si son serviti il Commissario Caroni nell' esercizio della sua delegazione, ed il Mirogli dilui Suocero nella formazione del Ristretto Fiscale, per sovvertire la verità, e trasformarla a lor piacimento, si conchiude da una parte ad evidenza il loro impegno di preordinare, e con-

do spoglio, e dall' altra si manifesta da se stessa l' innocenza del Calunniato.

condurre al fine la calunnia, per così ricoprire con abuso d' officio la reità del Frisciotti, e dall' altra si manifesta l' utile, che ne derivò al Primo dal prolungamento a più mesi della Commissione pagata dalla R.C. A., per formare il vaghissimo Processo della subornazione, ed al Secondo da questanto ricevè *brevi manu* dalla generosità del Padre Frisciotti, e del nobile Parentato per il lavoro del suo iniquo Ristretto fatto *ratione sui muneris*.

PAssa ora in quinto luogo l' Estensore a riferire gl' indizj cumulati contro il Notaro Carlini, li quali raggirandosi tutti sopra l' istesse cose da lui dedotte in proposito della concussione del Frisciotti, e della subornazione del Cipollari, di cui abbastanza se n'è dimostrata l' insussistenza, si farà perciò passaggio a far vedere l' irrilevanza degli altri indizj da esso riportati in dimostrazione della mala qualità del Carlini, e sarà in ordine l' undecimo del Ristretto.

I.

Undecimo. Dalla mala qualità del Carlini risultante, non solo da quel tanto, che si è riferito riguardo alli modi illeciti, strapazzi de' Carcerati, subornazioni, ed altro operato nella fabrica di questi Processi, ma ancora dalle ostilità praticate nella seconda Commissione contro il Frisciotti, poichè, non solo non fu contento di esecutargli tutto il raccolto delle olive, il quale dovea esser più che sufficiente a pagar le spese della commissione, ma di più gli fece spogliar la casa di tutti li mobili, e di tutte quelle provisioni, e viveri, che erano necessarj per il quotidiano sostentamento della sua Famiglia, a segno che la ridusse a tale miseria, che sarebbe perita di fame, se da alcuni Religiosi mendicanti mossi a pietà cristiana non gli fosse stato portato il vitto necessario, che fu mangiato sopra il letto, per non esservi nè sedie, nè tavole, venduto il tutto nella pubblica piazza a prezzi vilissimi, in dimostranza de'

I.

Nel corso delle nostre risposte al Ristretto è stato abbastanza dimostrato qual sossistenza abbiano li modi illeciti, li strapazzi de' Carcerati, le subornazioni, ed altro, di cui il Relatore coll' autorità della sua penna ha gravati i Ministri di Macerata; E passando alle ostilità, che si pretendono pratticate nella seconda commissione, fa mestiere il sapersi, che dagl' atti della Subasta inseriti dal Caroni nel suo Proc. *fog.* 1624. a 1656., che non ammettano veruna eccezione, apparischino descritte tutte le robbe vendute di pertinenza del Frisciotti, delle quali in fine ne sarà fedelmente trascritta una nota distinta co' respettivi prezzi, che furon vendute al publico incanto, e co' nomi di chi le comprò, e de' Periti che ne fecero la stima, affinchè possa ognuno veder sotto l'occhio in che consistesse il tanto magnificato saccheggio, e quali fossero le ricche Supellettili, mobili, e provisioni della

de' quali, basta il dire, che ottantuno barili di vino con otto botti furono venduti per scudi 29. e 73., col regalo di più al Compratore di alcuni stigli di Cantina fog. 1194. 1401.. *E perchè volendosi vendere due cavalli con loro fornimenti da soma per una doppia l' uno, un certo Domenico Santini esclamò, che in mano di un ladro valevano di più, fu fatto carcerare, e ritenere per tre giorni in carcere* fog. 1377. , *e si verifica da più Testimonj* fog. 313. t. 324. 325. 368. 400. 447. 914. 924. t. 1162. 1200. 1227.

della Casa di questo Cavaliere; E sarà sempre poco onore alli dilui nobili Parenti, il sentirsi secondo le large sfatate del Relatore, che in questa dolorosa circostanza di bisogno, abbandonasse ro *la Dama Consorte, ed i Signorini Figli* alla necessità di esser sovvenuti colle bobbe de' Religiosi mendicanti. In quanto alle Olive si vedrà in appresso da qual fondamento abbia desunto il Relatore, che potessero esser sufficienti a pagare le spese della commissione. E rispetto al Vino venduto, dee sapersi, che questo era stato fatto nel mese di Ottobre, e venduto in Novembre, onde parea, che più propriamente si dovesse nel ristretto denominar mosto, o veramente vino non chiarificato, come ha deposto il Compratore *fog.* 1396. *t. a* 1402. Ed in Civitanova, dove il mosto suol vendersi poco più, o poco meno di pavoli cinque la soma composta di due Barili, non può dirsi vilissimo il prezzo di scudi 29.73., comprese anche otto Botti, *cerchiate però di legno*, della tenuta in tutte di some 45., tantopiù che si tratta di vendita a subasta, in cui i Commissarj non anno altr' obbligo, che di deliberare al migliore Oblatore. Il regalo degli stigli di Cantina fatto al Compratore sudetto consiste in due posti di botte, vale a dire in due pezzi di legno, come può rincontrarsi dai fogli citati dal Relatore. E' vera la carcerazione del Santini, ma nel suo esame si legge, che trovandosi esso in piazza, mentre si subastava la roba del Frisciotti, nel mandarsi a bando per trenta pavoli un cavallo con tutto il basto, disse, che era peccato, e che a buttarlo valeva cinque scudi almeno, il che sentito dai Birri, pretesero che lo dovesse comprare per detta somma, ed avendo ricusato di prenderlo, fosse perciò carcerato *fog.* 1227. *t. a* 1231. Da questo racconto dunque si prova a maraviglia, che i Ministri di Macerata cercavano tutti i vantaggi nella vendita delle robe del Frisciotti, e che per quest' effetto commisero una violenza contro costui, per vendere questo Bucefalo a maggior prezzo. Nè dee recar stupore, che un cavallo si vendesse a sì basso prezzo, perchè era un di quelli da mandarsi a spasso in carretta, e non

. . . . . Da cavalcare il dì di festa,
Nè bestia da portar Spose a marito,
Nè da giostrar con ricca sopravesta.

II.

Ed il modo di oprare dell' Inquisito, tanto nella prima, che nella seconda commissione si rende considerabile in due aspetti dimostrativi della sua cattiva qualità. Il primo aspetto è di un Uomo avido di lucro, che per conseguirlo non teme di commettere una sporchissima concussione, e non ha alcun stimolo di carità cristiana nel far spogliare una intiera, onesta, e civile Famiglia anche d'ogni sorte di viveri bisognevoli al dilei sostentamento in quella giornata, a segno che l' istessi Mendicanti abbiano a chiamarla a parte delle loro elemosine, per non vederla perire. Il secondo aspetto è di un Uomo di assai larga, e poco cristiana coscienza, il quale con abuso della giustizia si usurpa le altrui sostanze; imperocchè oltre all' avere nella prima commissione esatto di più di quello gli apparteneva, tassando il Giudice alla ragione di scudi 4. al giorno, e se alla ragione di scudi 3., quando che all' ultimo rigore al Giudice non potevano competere più di pavoli 36., e ad esso pavoli 24. il giorno, senza che abbia restituito ad alcuno quello che indoverosamente ha percetto di più, come confessa fol.551.602.t.

II.

Medice cura teipsum: dovea rispondere il Carlini, nel vedersi trasformare da Costui in un Giano bifronte. Nella rappresentanza di questi due aspetti l' Estensore certamente ha al vivo dipinto se stesso. Se sia la verità, lo sa Roma tutta, e lo sa chi ha avuta la disgrazia di vedersi premere violentemente dalla sua mano persecutrice. Ma esso: *jam recepit mercedem suam*: Al presente assunto bastarà la replica, che il Carlini regolò l' esazione de' Viatici, secondo lo stile di quel Tribunale, che nelle cause fuori di giurisdizione suole esiggere il doppio della Tassa ordinaria, come si rileva dall' esame stragiudiziale del Milani uno dei Notarj più antichi del Tribunale; e se questa esigenza era irregolare, ed eccessiva, avea l'autorità la S.Consulta di ordinarne la restituzione per quella somma, che era esorbitante, come tutto dì suole accadere in casi simili.

III.

Nella seconda commissione poi si pretende, che Egli con altri abbia in molto diminuito il raccolto delle Olive esecutate al Frisciotti, talmentechè divenute insufficienti alla soddisfazione delle spese della commissione siasi dovuto supplire coll'. intero spoglio. Ed in fatti dal Processo risulta, che avendo fatte esecutare dette Olive ancora pendenti dagli Alberi, vi mandasse due Periti

III.

Ancor questo? Chi di 146.; ne leva 81., secondo il calcolo aritmetico ne fa rimanere 65., e non 75., come dice l'Estensore, che ha voluto mentire anche nel calcolare, per accrescer dose. Sossiste che la perizia fatta formare dal Carlini in quattro possessioni del Frisciotti fosse di sacchi 146., ma convien sapere il dippiù, che ha taciuto il Ristretto, cioè che Venan-

riti a stimarne la quantità, ed il valore, e questi assicurassero esservene sacchi 146. e mezzo fog. 1215. 1219. *All' incontro se ne vede solamente data in nota soli sacchi 81., come dal Processo risulta, ed Egli stesso confessa* fog. 173. *a t., e per conseguenza di meno sacchi 75. e mezzo.*

nanzo Ambrogetti destinato dal Compratore a segnare in taglia il numero de' sacchi delle Olive, che si raccoglievano, ha deposto nel suo esame, che dopo essere state colte in tre delle suddette Possessioni, cioè Migliarino, Palombara, e Campetto, si passò a coglier le altre della quarta Possessione detta del Palazzo, ma dopo esserne stata colta poca quantità, fu lasciato senza terminare, ed i Birri di Macerata partirono *fog. 1278. t. a 1279.*; onde quando anche si volesse per Sagrosanta la sudetta Perizia fatta ad occhio, conveniva, prima di caricare il Carlini della mancanza di 75. sacchi e mezzo di Olive, e prima di farla ingiustamente pagare a Monsignor Dattilo con una Tassa fatta a tempesta, che il Commissario Caroni colla sua illibatezza avesse fatta la prova della quantità, che era rimasta al Frisciotti nella indicata possessione del Palazzo, per defalcarla dalla Perizia, e dare un giusto ragguaglio alle partite.

IV.

Qual uso siasi fatto di questa quantità mancante precisamente non si sà, ciò che è certo si è, che da Birri, che assistevano alla coglitura ne furono venduti otto, o nove sacchi fog. 1259. 1272.

IV.

Qual uso si facesse di questa pretesa quantità mancante dovea provarlo il Commissario Caroni prescelto per lo scoprimento della verità. Trattandosi di sacchi 75. di Olive, il Carlini non potè certamente nascondersele in sacca, o renderle con un miracolo invisibili. Per trasportarle via, vi abbisognavano Bestie, e Vetturali, e per mare la Barca; tantochè questo era un fatto, che in Civitanova piccolo luogo, dovea esser più noto *dell' innocenza del Frisciotti*, o almeno almeno non potea rendersi occulto alli Coglitori, i quali, per non esser *di quelli della lega offensiva, e difensiva*, non ha favorito il non mai abbastanza lodato Commissario Caroni di esaminarli. Di questa tanto esagerata dispersione altra prova non si è acquistata, senonchè dai Birri della commissione ne fossero venduti otto o nove Sacchi senza farsi segnare in taglia, come depone lo stesso Compratore *fol. 1259. a 1262.*

V.

Il Carlini a tenore della perizia dovea porne in vendita Sacchi centoquarantasei, e pure ne pose solo 120., il che indica qual animo avea

V.

Sebbene il Carlini potesse porne in vendita 146., ciò non ostante ne pose solo 120., il che indica l'animo, che ebbe, di lasciar l'altra per

cea fol. 1553.

per la Famiglia Frisciotti, come in effetti la lasciò nella quarta possessione del Palazzo.

VI.

Trasmise ad un suo Amico, e confidente quantità di Olive, acciò gli facesse dell' Oglio dolce per se, e suoi Amici, con pregare di tenerlo occulto presso il Compratore delle Olive subastate, come risulta da una sua lettera esibita in Processo fog. 1373.

VI.

Dall' esame giudiziale di questo Amico, che fu il Sacerdote Antonini Ministro della Casa Malli di S. Elpidio, si rileva, che le Olive mandategli dal Carlini furono in tutto Sacchi quattordici *fog.* 1380. *a* 1393. *t.*

VII.

Ne ritrasse da dette olive trasmesse all' Amico scudi 28.*compresi bocali* 40. *di Oglio alla ragione di bajocchi venti, come depone detto Amico* fog. 1388. *E sebbene procurasse ancora inorpellare questo fatto coll' apparenza della compra fatta di undici sacchi di Olive da quello stesso Compratore, che comprò tutta l'altra, come confessa* fog. 1559. 1574. ; *tuttavia resta discoperto, per esser maggiore la quantità trasmessa all' Amico, e contestatagli questa circostanza, non ha saputo rispondere altro che persistere nel suo detto* fog. 1573. seg.

VII.

Avendo deposto il Carlini ne' suoi Costituti, che le Olive cedutegli dal Deliberatario della subasta, e mandate al suo Amico, per farne oglio, fossero sacchi undici; e viceversa l'Amico, che li ricevè, deponendo che fossero sacchi quattordici, ne vengono dunque a mancare tre sacchi; ed ecco la prova, che dalla contestazione di questa circostanza, ha acquistata il Commissario della quantità maggiore, di cui resta discoperto il Carlini.

Coronaremo in fine l'opera colla descrizione dello spoglio tanto famigerato, sofferto dal Frisciotti nella seconda commissione, e per dimostrare coll' evidenza de' fatti la pura verità, ricorreremo agl' atti della subasta, Inventario, e Stime delle robe ad esso esecutate, e vendute, che, come si è detto, si vedono allegati nel processo della Subornazione; e su la legalità de' quali non può cader verun dubbio, non avendo potuto il Commissario acquistare veruna prova, che fuori delle robe in essi descritte fosse occultato *un sol chiodo* a danno del Frisciotti. Prima di ogn' altra cosa dee avvertirsi, che i Ministri di Macerata furono in necessità di venire a questa subasta, per avere i Domestici, ed Aderenti del Frisciotti ostinatamente rigettati tutti li progetti di accomodamento propostili, come nel Processo della medesima subasta si legge da una comparsa ivi: *Sarà inevitabile la vendita delle robe esecutate, ed assicurate, giacchè i Domestici, ed Aderenti di detto Inquisito Frisciotti anno ricusato, e ricusano qualunque altro partito loro proposto, in*

specie

specie quello di pagare condizionatamente colla riserva di poter ricorrere per la restituzione, in caso fossero ingiustamente percetti, e coll'obbligo di dovergliasi in tal caso restituire tutto, giacchè uno di detti Aderenti si è spiegato di esservi il denaro per pagare, ma di volerlo tenere per la difesa del detto Inquisito, ed anno ricusato, e ricusano l'altro partito, che gli è stato similmente proposto di fare improntare sopra le dette robe il denaro occorrente, e di farvi offerire nella subasta di esse qualche persona Terza per parte di esso Inquisito, affinchè la roba non vada in aliene mani, giacchè anno creduto, e credono di pregiudicarsi nella Causa principale col volontario sborso fog. 1636. e t.

Questi atti includano ancora una lettera originale, scritta dal Caponotaro della Cancellaria di Macerata d'ordine di Monsignor Preside al Carlini in Civitanova, colla quale gli fa noto un ricorso fatto in Tribunale *a nome della Consorte*, *e Figli Frisciotti*, per avergli esso fatte esecutare le Vesti, e Mobili di Casa per uso quotidiano, e che volesse far cogliere le Olive subastate non peranche mature: *Che però d'ordine di Monsignor Preside medesimo gl' incaricò, che rispetto alle dette Vesti, e Mobili dovesse subito restituirle, ancorchè fossero state vendute, reintegrando i Compratori di quello aveano pagato; e che rispetto alle Olive non avesse permesso un grave danno nell' esitarle, e le avesse assicurate, per poi, mature che fossero, ricavarne a suo tempo ciò che si doveva, permettendogli l'esigenza delle diete in tutti gl' altri generi vendibili, e non della sudetta specie fog.* 1649. In fatti si vede allegata originalmente la ricevuta d'Ermenigildo uno de' Figli del Frisciotti delle suddette vestimenta prontamente restituiteli dal Carlini *fog.* 1650.

Inoltre furono lasciate in virtù del sopresprefso ordine di Monsignor Preside altre robe per uso quotidiano della sudetta Famiglia, ivi: *Non fuerunt de Domo Inquisiti esecutata Mobilia necessaria veluti vestes, Subuculas, res ad usum Coquinæ, & similia fog.* 1751. Di più si legge, che fosse lasciata ancora una botte di Vino, ivi: *Commissarius mandavit de doliis in Cellavinaria Inquisiti Frisciotti existentibus Vino repletis, unam cum Vino reliqui inbibit pro usu Familiæ ejusdem Inquisiti fog.* 1651. *t.* Ed ecco dunque, che Monsignor Dattilo non chiuse le orecchie alli ricorsi della Famiglia Frisciotti; non fu oscitante, nè omittente, ma providde, e fece quello, che per giustizia dovea, e potea fare chi non opera per se medesimo; ma necessariamente per mezzo de' suoi Ministri. Nè è cosa nuova che i Commissarj faccian subastare per l'esigenza de' loro Viatici, ciò che trovano di pertinenza degli Inquisiti; e lo stesso avrebbe fatto ancora l'illibato Commissario Caroni, se non fosse stato soddisfatto dalla R. C. delle diete consumate nell' intessitura del suo bel Processo della subornazione.

Si venne quindi all' atto della vendita delle quì descritte robe, e registrate ad una ad una coi rispettivi nomi di tutti i Compratori, delle stime dei Periti, e delle somme, che ne furono ritratte *fog.* 1644. *t.* 1645. *t.* 1647.; e tutte le altre inventariate e non vendute, furono lasciate dai Commissarj in deposito, non avendone voluta ricever la consegna li Domestici del Frisciotti *fog.* 1651. *in fin. e t.*

NO-

NOTA DELLE ROBE VENDUTE A SUBASTA A FRANCESCO VITALE FRISCIOTTI NELLA SECONDA COMMISSIONE COLLA DI LORO STIMA · VENDITA

AD Angelo Barboni lib. 9. lana ſtimata	90 Ven.	90
A Giuſeppe Antonio Garbato una Padella con una Stagnata	1 20 Ven.	1
A Tizio Brandimarte una coppa di fave	50 Ven.	50
A Michelangelo Forti due Padelle con due Stagnate	1 10 Ven.	75
A Pietro Petrellini un paro di Stivali	80 Ven.	62
A Tizio Brandimarte una ſottocoppa di *ſtagno*	30 Ven.	37
A Paolo Buccentone una caldara di rame	1 20 Ven.	1 50
Ad Aloiſio Marani uno ſchioppo cattivo	1 Ven.	90
A Filippo Lattanzi una ſtatera groſſa	4 Ven.	4 20
Al medeſimo due rotoli di panno di brac. 41 ½ a baj. 12. il braccio ſtimata	4 98 Ven.	5 39 ½
Ad Angelo Mancini una briglia	30 Ven.	28
A Mariantonia Garzani brac. 12. panno ordinario da ſalviette ſtimato baj. 8. il braccio	96 Ven.	1 16
A Carlo Maroni cinque lenzoli ordinarj	1 20 Ven.	1 71
Ad Angela Barboni pezzi 9. di biancaria da cocina	25 Ven.	59 ½
A Mariantonia Garzani mataſſe 5. di refe	40 Ven.	45
A Nicolantonio Moretti una coperta	30 Ven.	29 ½
A Carlo di Giacinto un Bilancione di Rame	3 Ven.	2 60
Al medeſimo Carlo una cavalla col baſto	18 Ven.	14 60
A Tizio Brandimarte una Somara	6 Ven.	4 80
A Maria Corallini reſtituite le ſue navicelle d'oro impegnate al Friſciotti per	30 Ric.	30
A Saverio Benedetti una caſſa di noce	80 Ven.	60
A Nicola Trivellini un' altra caſſa di noce	1 50 Ven.	1 22 ½
A Gio: Battiſta Mandolini una caſſa di abete	80 Ven.	71
A Saverio Benedetti due piccioli cantarani d'abete	3 Ven.	2 20
A Felice Bajetti due ſedie	1 20 Ven.	82
A Mariantonia di Giuſeppe un Baulletto	50 Ven.	32
A Franceſco Ercole Cirellini un capitello di legno	60 Ven.	51
A Paolo Brandoni una caſſa d'abete con foglia di tabacco	70 Ven.	1 61
A Pietro Antonio Sabatini ſei ſalviette ordinarie	30 Ven.	40
A Paolo Vicentoni 4. coppe granturco alla ragione di baj. 18. la coppa	72 Ven.	72
A Baldaſſarre di Emilio due coppe grano alla ragione di baj. 52. la coppa	1 Ven.	1
A Gio: Roſelli mezza coppa cicerchia a baj. 52. la coppa	26 Ven.	26
A Gaetano Benedetti una ſella rotta	30 Ven.	30
A Nicola Corallini tre coppe granturco a baj. 18.		

la

la coppa ————		54	Ven.		54
A Pietro Monti altre 4. Coppe alla medesima ragione ————		72	Ven.		72
A Nicola Caraccio due coppe di granturco ————		36	Ven.		36
A Sebastiano Pierani altre tre coppe ————		54	Ven.		54
A Giuseppe Bartoletti altre 4. coppe ————		72	Ven.		72
A Domenico Pagnanino altre 8. coppe ————	1	44	Ven.	1	44
A Giuseppe Garzani otto botti cerchiate di legno —	6		Ven.	6	
Al medesimo Garzani some 41. mosto alla ragione di baj. 50. la soma ————	20	75	Ven.	20	75
A Gaetano Guidobaldo un cavallo nero ————	4	20	Ven.	4	20
A Giuliano Maceratese altro cavallo bianco colla Bardella ————	4	10	Ven.	4	10
Stima in tutto ————	97	74	Ven.	92	97

Periti Stimatori
Silvestro Serafini
Maro Toccafondi
Antonio Nicola Lucchetti e
Raimondo Tamborlani.

Queste dunque sono le ricche tapezzarie, le nobili suppellettili, che furono vendute, della Famiglia Frisciotti. Questo fu l'orribile saccheggio tanto famigerato, che fece inorridire Roma, e lo Stato tutto, essendosi per ogni dove divulgata la voce di manomissioni di gioje, ori, argenti, arredi superbi, famosi cavalli, e per fino de' letti, e della farina, con cui dovea farsi il pane in quel giorno. Ma che non può un'impostura, che non fa una calunnia, allorchè sorprende le menti degl'Uomini? Noi chiuderemo l'opera con ciò, che disse Marziale, ridendosi degl'arredi del suo Amico Vacerra, allorchè nelle Kal. di Luglio sgombrava la Casa

Ob Juliarum dedecus Kalendarum
Vidi, Vacerra, Sarcinas tuas, vidi,
Quas non retentas pensione pro bima,
Portabat Uxor rufa crinibus septem.

Mar. lib. 12. Epi. 32.

E P I L O G O.

Dunque i Ministri di Macerata son Rei? E perchè mai? Perchè tali li descrisse nel Frontespizio del suo processo il Commissario Caroni. Perchè così comparir li fece il Mirogli nel suo Ristretto Fiscale. E perchè per tali condannati furono nella risoluzione di questa causa. E per questo, che i Ministri furono infelicemente soggetti a tal deplorabile sciagura, incontrar ne dovea il Preside, come Capo del Tribunale, una peggiore, di esser condannato, e non giudicato? Obbligato senza replica alla compensazione de' danni a favore del Frisciotti; e rimosso dal Governo, senza essere interpellato, nè sentito in sua ragione;

ne; e senza neppur sapere qual fossero le sue mancanze, onde meritato avesse un sì aspro trattamento, e nell' onore, e nell' interesse?

Ma si ammetta per una falsa ipotesi, che i Ministri fosser Rei, ed il Frisciotti innocente; ed in questo aspetto si vada per un poco rintracciando qual parte mai potè avere il Preside ne' diloro delitti. Se si dà uno sguardo alla processura del Commissario Caroni, ed al Ristretto fiscale nolla; e poi nulla si trovarà, che sia stato rilevato, e dedotto contro di esso, per cui possa neppur *presumersi* committente, o omittente al suo dovere. Se si legge il processo informativo, si vedrà, che Egli di più non fece, ed altro far non dovea, che commettere la processura a' suoi Ministri, non di propria volontà, ma per esecuzione degl' ordini della S. Consulta, che delegò la causa al Tribunale di Macerata. Per effetto di questa delegazione (non avendo potuto appoggiarla al suo Luogotenente, perchè gl' affari di quel Governo, ed il disbrigo de' Carcerati nol permettevano) prescelse in qualità di Giudice il Dottor Domenico Tonelli addetto alla professione criminale nello Studio di quell' Avvocato de' Rei; ed in qualità di Notaro Giuseppe Carlini uno de' Sostituti di quel Tribunale, venuto mesi prima, non da qualche masnada di malviventi, ma dal Governo di Fano, ove era Caponotaro. Ambedue questi Ministri, non si è provato, che avessero alcuna eccezione: Non sospetti, non rei di alcuna precedente mancanza in officio, per cui dovesse il Preside riputarli di mala fede, e non atti a questa delegazione. Qual dunque sarà stata la causa della sua condanna?

Eh che! Forse non basta, per condannare il Capo del Tribunale all'emenda del fallo de' suoi Ministri una sporchissima concussione da loro commessa con abuso d'Officio; ed una subornazione di un Carcerato, per fare falsamente incolpare un Innocente di atroce delitto? Nò, che non basta, quando non siasi provata la sua scienza, o connivenza nel delitto: *Peccata igitur suos teneant Auctores, nec ulterius progrediatur metus, quam reperiatur delictum:* La prima, se vera, fu un fatto seguito in Civitanova, e non sotto l' occhio del Preside, a cui si fece comparire, che i Viatici fossero stati esatti sulla porzion colonica dei Cipollari mediante la subasta. Il Frisciotti, che avea pagato il denaro, non si gravò dell'oprato de' Commissarj, e non riclamò mai, nè alla S. Consulta, nè al Preside. La seconda, se vera, fu un maneggio segretamente fatto nelle carceri; nè si è acquistata veruna prova, che Egli ne avesse alcun sentore, o che potendola impedire, non l' impedisse. Or dunque qual sarà la sua mancanza? Che mai far dovea un Prelato, che non opera per se medesimo, ma necessariamente per mezzo de' suoi Ministri? Qual cautela maggiore dovea usare, ed in qual parte mai ha omesso di adempire al suo dovere?

Ma a che più combatter l'ombre. I Ministri di Macerata non son rei de' delitti addossatigli: sono stati sì bene mancanti al lor dovere; ed anno per denaro trascurato un' atto di giustizia, che fu quello della carcerazione del Frisciotti nella prima commissione; ma ciò punto non influisce alla sua innocenza, che anzi manifesta a più chiara vista la sua reità. La concussione è una sfacciatissima calunnia, e per tale la dimostra l'esistenza degl' indizj precedenti. La subornazione del Cipollari

ri è un Ircocervo, appogiata a' fatti non veri, non provati, non verisimili, non concludenti, e che alla perfine rispetto alli Ministri di Macerata non ha altro sostegno, che l'assertiva di un infamissimo Birro, diametralmente opposta alla disdetta del Subornato principale in causa. E finalmente questa disdetta stragiudiziale del Cipollari, come reo di atrocissimo delitto, non merita veruna fede a fronte di un esame giudiziale verificato in tutte le sue parti.

Non reggendo in fatto la concussione, manca contro i Ministri di Macerata la causa a delinquere, manca la base fondamentale del delitto, mancano le prove della subornazione; e quel che è più mancano nel Frisciotti tutti quei necessarj requisiti, che richieggono le leggi, per crederlo innocente.

Per supplire a queste notabilissime mancanze il Commissario Caroni con abuso detestabile delle sue facoltà tutto mette in disordine; tutto in confusione; e calpestate le leggi, e la giustizia; e pervertite all'intutto le regole, e la prattica de' Tribunali, tutto fa, e tutto gli è lecito di oprare, purchè tenda al discredito, ed alla depressione dei Ministri di Macerata. Compisce il Ripetitivo, per cui principalmente fu spedito dalla S. Consulta in commissione, e sebbene ravvisi dalla fermezza degl' Indizj la reità del Frisciotti, ad ognimodo con una nuova prattica non udita ancora incomincia una processura contro i medesimi Ministri, come dilui calunniatori. Manca nella disdetta del Cipollari l'incolpazione contro il Carlini; ed Egli supplisce col fare arrestare senza verun indizio di reità il Natali: lo ritiene per il corso di nove giorni in una publica Osteria a disposizione degl' Aderenti del Frisciotti: indi lo costituisce, e sulla fede della bugiarda deposizione di questo iniquissimo Birro, che incolpa di Subornatore il Carlini, senza che lo sapesse il Cipollari, che era stato il Subornato, dà l' ordine per la di lui carcerazione. Osserva nel processo informativo gl' indizj precedenti contro il Frisciotti, che escludono la concussione; e ciò non ostante, per prolungare la sua commissione, prende l' assunto di provarla colle deposizioni della già concertata Cricca de' Testimonj nobili di Civitanova Parenti, ed Amici del Frisciotti, e col consumo di due mesi e più di diete ammassa a spese della R. C. A. un enorme processo di mille trecento, e più fogli, senza prove, senza causa, e senza delitto contro i Ministri di Macerata. Esamina i Commissarj di Fermo: Sente dalla lor bocca di aver col consenso del Frisciotti tolti dal braccio della Giustizia due Delinquenti di atrocissimo delitto, e la passa per un'azione indifferente, per un opera meritoria, che anzi fa registrare questo fatto in processo per una prova superlativa dell'innocenza del Frisciotti. Depongono essi di aver mediante la loro processura, discoperti i veri Rei, con i lumi somministrati dal Frisciotti, e non il Vice-Duca, che li avea fatti carcerare; ed esso benignamente se ne persuade, e non si fa in verificazione consegnar gl' atti da loro compilati.

Nè tuttociò basta per compimento dell'opera. Esce in scena il Mirogli già Fiscale Generale, e seguitando le traccie del suo Genero Caroni, si carica della briga di formare la relazione della causa; e con una non mai interrotta serie di falsità, di mutilazioni, di fatti non sussistenti, e d'inverisimilitudini grava i Ministri di Macerata di delitti non

com-

commessi: esalta con sfacciata passione l'innocenza del Frisciotti: inorpella il vero: nasconde gl'indizj della sua reità: tradisce la giustizia; e sulla base di questa iniqua relazione estorce da' Giudici la condanna contro li sventurati Ministri di Macerata, e la dichiarazione dell'innocenza del Frisciotti.

Ma neppur questo basta a soddisfare la mira, e l'impegno di chi volea con un colpo più sonoro rendere vieppiù sfoggiante, e decorosa al suo Parentato l'assoluzione del Frisciotti. Si da sopra violentemente ad un infelice Prelato della S. Sede: Si condanna alla rilevazion de' danni a favor del Frisciotti. Si obbliga senza replica a soggettarsi al giudizio della liquidazione: gli si nega l'elezione de' Periti: si costringe con una capricciosa, ed irregolarissima Tassa allo sborso di scudi 3051., e di più si rimuove obbrobriosamente dal Governo dopo di aver consumata la maggior parte degl' anni di sua vita in servizio della S. Sede; e così condannato, senza processo, senza delitto, e senza difesa gli s'impedisce ancora di poter dedurre le sue ragioni, onde non si rendesse nota alla giustizia del Supremo Principe la manifesta oppressione inferitali.

Questa è la lunga serie de' fatti, che risultano da' Processi: questa si è la dolente, ma vera catastrofe delle sciagure di Monsignor Dattilo, che esso per difesa del proprio onore si vede in obbligo di metter sotto l'occhio del suo Rettissimo, e Clementissimo Principe, per esser sentito in sua ragione, e riportar giustizia.

Stabunt justi in magna constantia adversus eos, qui se angustiaverunt, & abstulerunt labores eorum.

Sap. 5.

SOMMARIO

SENTENZA SINDICATORIA PER IL GOVERNO DI COLLEVECCHIO IN SABINA ESERCITATO DA MONSIGNOR DATTILO PER ANNI DUE, E MESI NOVE.

Die 12. Junii 1736.

NOs Flaminius Cappellinus, & Nicolaus de Colangelis Syndicatores, Jud. Dep. ab Illustriss. DD. Prioribus Residentibus hujus Terræ Collisveteris, ut in præsenti Processu, ad quem &c. attentis publicationibus factis per omnia loca Jurisdictionis hujus Provinciæ Sabinæ, prout ex relationibus a tergo Epistolæ in dicto Processu alligatis, & relatione Bajuli in hac Terra, aliisque vis. viden., consid. consideran., ac visis etiam probationibus ab infrascriptis datis, nempe visa petitione data pro parte, & ad instantiam D. Philippi Sinibaldi, tam pro se, quam ad instantiam Perillustris Comunitatis Tarani absque ulla probatione; visa alia petitione Francisci Pelloni pro restitutione nonnullarum rerum mobilium execut: pro Viaticis in causa criminali; visa alia petitione ad instantiam Dominici Valleriani data pro restitutione Viaticorum executor: in causa criminali, deficiente probatione; visa alia petitione data ad instantiam Alexandri Feliciangeli administrator bonorum execut. D. Caroli Sparnocchia pro restitutione scutorum centum tres, & bononenos nonaginta, pariter deficientibus probationibus; visa alia petitione data ad instantiam D. Philippi Magalotti carcerati ad instantiam hujus Comunitatis pro reintegratione damnorum pass:, occasione suæ carcerationis, stante litis pendentia in S. Cong. B. Regim., ad dictam S. Cong. remittimus; & denique visa petitione data ad instantiam Philippi Rossetti pro restitutione Juliorum decem cum dimidio exact. a D. Angelo Valentino Vic. damnorum dat., absque ulla probatione, utatur jure suo contra dicto D. de Valentinis; Et e contra visis responsionibus datis pro parte Illustriss. & Reverendiss. D. Xaverii Dattilo jam Gubernatoris Provinciæ Sabinæ, aliis visis viden., & conf. conf. dictum Illustrissimum D. Xaverium Dattilo *absolvendum fore, & esse duximus a Syndicatu prædicto, prout absolvimus, & liberamus, & pro absoluto haberi volumus*; & ita dicimus, pronunciamus, atque sententiamus, non solum &c., sed &c. -- Ita pronunciavi Flaminius Cappellinus Syndicator, & Jud. Dep. -- Ita pronunciavi Nicolaus de Colangelis Syndicator, & Jud. Dep. Num. I.

Si assolve Monsig. Dattilo da ogni petizione.

Ita est Simon Ant. Conforti Not. & Secretarius &c.

SENTENZA SINDICATORIA PER IL GOVERNO DI ORVIETO ESERCITATO PER ANNI DUE, E MESI DIECI.

Die 15. Junii 1739.

NOs Joseph e Comitibus de Marsciano Epis. Urbevetanus -- Raynerius Finocchietti Gubernator Generalis hujus Illustrissimæ Civitatis Urbeve- Num. II.

beveteris -- Leander Mazzocchius Confalonerius Eques, & Dominicus Barbarescus Conservator Pacis &c. Judices Syndicatores pro Gubernio transacto Illustriss., & Reverendiss. Domini Xaverii Dattilo jam Gubernatoris hujus Civitatis Urbeveteris pro Tribunali sedentes &c. ; & solum Deum præ oculis habentes; visis Bannimentis super dicto Syndicatu de mandato nostro per loca publica, & consueta hujus Civitatis pro tribus vicibus, & tribus diebus diversis emanatis per publicos Præcones, ut mos est; viso, quod in eorum termino fuerunt datæ quatuor petitiones, & querelæ tantummodo. Altera nempe ex parte D.Cajetani Majoli petentis restitutionem scutorum octo per ipsum solutorum in vim rescripti facti ab eodem Illustriss., & Reverendiss. D. Dattilo sub die 23. Julii 1737.in calce supplicationis eidem porrectæ, ad effectum obtinendi absolutionem, & excarcerationem D.Constantini Majoli ejus Filii in carceribus tunc detenti pro asserta delatione Sclopi Venatorii absque aliqua licentia, & faculate, originaliter insertæ in Processu Criminali dictæ Curiæ Gubernii per Nos viso, & in Curia Conservatoriali exhibito, & ad formam receputæ eorumdem scutorum octo factæ per Cancellarium Criminalem sub die 25. ejusdem mensis, & anni coram Nobis exhibit. sub die 29.Aprilis prox. præt. -- Altera verò petitio, seu querela data, & exposita pro parte, & ad instantiam Josephi Naldini Mercatoris Urbevetani petentis restitutionem scut. 21. 53. solut. per manus Nicolai Theti de mense Octobris 1736., ad formam fidei per ipsum Theti factæ sub die 29. Aprilis prox. præt., & sub eadem die coram Nobis exhibit., & ad tenorem rescripti ab ipso Illustriss., & Reverendiss. D. Dattilo apposit. in pede supplicationis eidem porrectæ per ipsum Naldinum, ad finem reportandi absolutionem, & excarcerationem per eum passam causa extractionis certæ quantitatis proprii Ferri a pubblica Dohana hujus Civitatis, in pede cujus rescripti adest receputa Scutorum tantum quindecim recept. per ipsum R.P.D. Dattilum originalit. insert. in Precessu Criminali per Nos viso: Alia exposita per Joannem Lolli petentis restitutionem scu. 5. per ipsum solut. pro se eximendo à Carceribus, detent., occasione delationis Gladii, ut dicitur *Palosso*, nocturno tempore absque licentia, & ulla facultate, ad formam supplicationis per dictum Lolli porrectæ, & rescripti facti in illius calce sub die 7. Januarj 1737. originaliter insert. in processu criminali per Nos viso, in quo constat ex receputa facta per dictum Ill. & Rev.D. Dattilo, ipsum recepisse tantummodo julios 20. Et denique alia data, & exposita ex parte Thomæ Castri, qui petiit sibi restitui scu. 8., & ob 19. per eum solut. per manus Philippi Smuraglia, ad formam ejus fidei coram Nobis exhibit. die 29. Aprilis prox.præt., ad effectum obtinendi ejus excarcerationem, & evadendi e Carceribus, in quibus detentus reperiebatur pro delatione Cultri, & respectivè percussionibus datis Dominico q. Joannis Mariæ juxta Processum Criminalem per Nos visum, in quo apparet de solutione tantumodo scu. 3., aliis visis viden., & consf.consf., Christi nomine invocato, per hanc nostram definitivam sententiam, quam de Juris Peritorum consilio ferimus, & promulgamus, jus, & justitiam sequi volentes, & solum Deum præ oculis habentes, dicimus, decernimus, pronunciamus, declaramus, & definitivè sententiamus; quoad Josephum Nal-

Naldini non competiſſe contra eumdem (1) *niſi exactionem ſcuti unius, & ob. 12. pro tantum decreto merè pecuniario*, & propterea reliqua ſc. 13., & ob. 87. ex ſc. 15. per ipſum Ill., & Rev. D. Xaverium Dattilo exact. ad formam receptæ, *tamquam indebitè ſolut. reſtituenda fore, & eſse* dicto Naldini, prout reſtitui decernimus, & mandamus, & & ſer. Jur. eidem Naldino pro aliis ſc. 6. 53. contra quos de Jur., & quatenus de Jur. Quo vero ad Cajetanum Majoli (2) *non intraſse contra eumdem, ſivè Conſtantinum ejus Filium aliquam pecuniariam exactionem pro pretenſa cauſa, de qua in proceſſu, attentis depoſitionibus Teſtium, aliiſque Jur. pro ejus parte deductis*, & propterea eidem Cajetano Majoli reſtituenda fore, & eſſe per eumdem R. P. D. Dattilo ſc. 8. petita, tamquam nulliter, & indebitè exacta, prout reſtitui volumus, & mandamus: Quo demum ad Johannem Andream Lolli, & Thomam Caſtri non conſtitiſſe, neque conſtare de prætenſo gravamine, ac propterea ab eorum petitionibus eumdem R. P. D. Dattilo *abſolvendum fore, & eſse* (3), prout abſolvimus, & liberamus, & pro abſoluto haberi volumus, & mandamus; perpetuum ſilentium eiſdem imponimus, & ita dicimus, declaramus, pronunciamus, ac definitivè ſententiamus, non ſolum &c. ſed &c. Ita pronunciavi J. Epiſcopus Urbevetanus -- Ita pronunciavi R. Finocchietti Gub. Generalis -- Ita pronunciavi Leander Mazzocchius Conſal. Eques -- Ita pronunciavi Dominicus Barbareſcus Conſerv.

Appellazione interpoſta avanti la S. Conſulta per parte di Monſignor Dattilo dalla ſuddetta Sentenza ſindicatoria, come ingiuſta, e pronunciata fuori del ſolito termine; in viſta di che le Parti, conoſcendo l'ingiuſtizia delle loro petizioni, non promuoverono altra iſtanza, e non ne nacque veruna riſoluzione.

Die 16. Junii 1739.

PRo Ill. & R. D. Xaverio Dattilo jam Gub. hujus Civitatis -- Comparuit D. Laurentius Olivieri Proc. Subſtit., ut aſſerit, ab Excellentiſſimo D. Vittori illius Locumtenente Proc. principali, & in quocumque termino dicto Ill. & R. D. Dattilo competen:, habita modo, & non prius notitia de quadam ſententia lata per DD. Judices Syndicatores ſuper inſtantiis, ſeu petitionibus datis in actis hujus Cancellariæ Conſervatorialis contra D. Ill., & R. D. Dattilo, a qua quidem ſententia, cæteriſque gravaminibus, ac nullitate Sententiæ prædictæ, tamquam latæ extra ter. appellavit, & appellat ad SS. D. N. Clem. PP. XII., ejuſque S. Sedem Apoſtolicam, Sac. Conſ., omneſque alios DD. Judices ſibi magis de jur. proficuos, & competentes, ſalva facultate eligendi, necnon proteſtatus fuit, & ſolemniter proteſtatur, dictum Ill., & R. D. ſuum Principalem haberi pro abſoluto, ex quo Sententia prædicta fuit la-

(1) Si dichiara dai Giudici per giuſta l'eſigenza del Decreto pecuniario per l'aſſoluzione del Naldini, e ſi condanna poi con aperta ingiuſtizia Monſignor Dattilo alla reſtituzione del dippiù percetto a titolo di compoſizione per la perdita della roba caduta *in commiſſum*, e pena preſcritta dai Bandi, quando che ſe foſſe ſtata giuſta l'iſtanza del Naldini, ſi trattava meramente di una eccesſiva eſigenza, e non di dolo, o baratteria, che ſolo potevano aver luogo nel preſente giudizio.

(2) Sulla ſcorta di alcuni atteſtati eſpiſcati dalla Parte, ſi condanna Monſignor Dattilo nella petizione del Majoli, ſebbene eſtranea dal Sindicato, a fronte di una giudiziale Proceſſura, che comprovava la dilazione dello Schioppo ſenza licenza.

(3) Si aſſolve nell'altre due petizioni.

lata extra tempus trium dierum Bannimentorum Syndicatus, & ter. prefixi ad judican., prout ex inveterata consuetudine solitum est in hac Civitate Syndacatus durari per spatium trium dierum, & non ultra, in quo ter. debebant dd. DD. Judices Syndicatores eorum sententiam proferre *Guaz. defens. prima ex defec. Jurisd. cap. 23. per tot.*; Sicuti etiam Bannimenta Syndicatus prædicti fuerunt emanata sub die 27. Aprilis prox. præt. per tres dies continuos, ut ex actis satis superque constat, & Sententia fuerit emanata sub hæxterna die: Quibus stantibus petiit appellationem admitti, & Ill.D.suum Principalem amplius non molestari, protestans non solum &c. sed &c. -- Qui Ill.DD.Judices Syndicatores Sedentes &c., appellationem prædictam non admiserunt omni &c.

Ita est Franciscus Fiamma Not. & Canc. Consiliar.

SENTENZA SINDICATORIA PER IL GOVERNO DI SPOLETO ESERCITATO PER ANNI DUE, E MESI OTTO.

Die 17. Decembris 1741.

N. III. CHristi nomine invocato pro Tribunali sedentes, ac solum Deum præ oculis habentes per hanc nostram definitivam sententiam in Causa, & Causis Syndicatus Ill., RR. D. Xaverii Dattilo jam Gub. hujus Civitatis Spoleti pro dicto Gubernio dimisso, nec non Ill. D. Advocati Johannis Baptistæ Lauri, ejusdem Ill., & R. D. Gubernatoris jam Locumtenentis Generalis, visis ter. juxta stylum assignatis, & relationibus respectivè Publicationum Bannimentorum, & pulsationis Campanæ per quinque dies currentes de mane, & de serò in qualibet die, lapsisque ter., *nullaque reperta justa petitione*, aliisque visis viden. &c. dicimus, pronunciamus, ac definitivè sententiamus, dictum Ill., & R. D. Xaverium Dattilo jam Guber. Civitatis supradictæ; & Ill. D. Adv. Johannem Baptistam Lauri ejus Locumtenentem, *absolvendos fore, & esse ab omni, & quacunque inquisitione, & præsenti Syndicatu contra eos formato*, & respectivè facto, prout absolvimus, & liberamus, & pro absolutis, & liberatis haberi volumus, & mandamus. Declarantes eosdem Ill., & R. D. Guber., ejusque D. Locumtenentem *bene, recte, & laudabiliter in Gubernio prædicto justitiam ministrasse, & propterea commendandos fore, & esse*, prout commendamus, & laudamus &c. & ita dicimus, declaramus, pronunciamus, & definitive sententiamus, non solum &c. sed &c.

Non essendo comparsa veruna petizione si assolve Monsignor Dattilo dal Sindacato, e si loda la sua vigilanza, e rettitudine nell'amministrazione della giustizia.

Ita pronunciavi J.B.Stella Guber. Generalis -- Ita pronunciavi P.Sorchi P.Vicarius Generalis -- Ita pronunciavi H.Santii Prior Bullectæ.

Ita est Simon C. Statera Notarius, & ejusdem Ill. Civitatis Secretarius.

SENTENZA SINDICATORIA PER IL GOVERNO DI ANCONA ESERCITATO PER ANNI DUE, E MESI SEI.

Die 17. mensis Maij 1744.

N. IV. PRo Tribunali Sedentes, solumque Deum præ oculis habentes, visa instantia Nobis facta super cognitione Causæ Syndicatus Ill., & Rev. D. Xaverii Dattilo olim hujus Civit. Guber., necnon visis Bannimentis desu-

desuper concessis, & expedit., illorumque publicatione per loca solità hujus Civitatis, & Castrorum Territorii in eis ad porrigendas querelas assignato, & lapso dierum termino, & contumacia querelare volentis assignata, Nobis constito de citationibus necessariis factis ad sonum Campanulæ, ut mos est, visa instantia Nobis facta pro expedit: Causæ Syndicatus, *& quod nulla contra eum fuerit porrecta querela*, vis: viden., & conf. conf., Christi nomine repetito, dicimus, pronunciamus, & declaramus Ill., & R. D. Xaverium Dattilo olim hujus Civitatis Guber. adeò *bonorificè, & laudabiliter se ipsum in dicto Gubernio gessisse, illudque omni prudentia, vigilantia, & rectitudine exercuisse, ut non solum correctioni locum non dederit, sed ex morum probitate, & animi temperantia ita animos, & cordia omnium devinxerit, ut omnibus sui desiderium reliquerit*. Quapropter illud fore, & esse commendandum, & summoperè laudandum, & honorificandum censemus, & maxime cum nulla contra eum fuerit porrecta querela, prout per hanc nostram definitivam sententiam laudamus, commendamus, honorificamus, eumdem ab ejus Syndicatu absolventes, & unicuique forsan injusta petenti, perpetuum silentium imponimus, & ita laudamus, honorificamus, absolvimus, liberamus, pronunciamus, & sententiamus, non solum prædicto, sed & omni &c.

Non comparisce alcuna petizione contro Monsignor Dattilo, onde riporta una lodevole assolutoria dal Sindacato.

Præsentibus DD. Testibus in processu habitis &c.

Ita pronunciavi Paulus Hyeron. Maffei. Gub. Generalis -- Ita pronunciavi Sebastianus Banajuti Vic. Generalis -- Carolus Rinaldini DD. Antianorum Prior -- Michael Bosdarius Prior Collegii DD. Doctorum.

Franciscus Xaverius Betti Not. Canc. & Secretarius Ill. Communitatis Anconæ.

SENTENZA SINDICATORIA PER IL GOVERNO DI CIVITAVECCHIA ESERCITATO PER ANNI CINQUE, E MESI CINQUE.

Die prima Decembris 1749.

Num. V.

CHristi nomine invocato Nos Blasius Antonius Pucitta, ac Franciscus Maria Biamonte Syndicatores deputati &c. pro Tribunali seden. &c. & solum Deum præ oculis habentes, per hanc nostram definitivam sententiam, quam de Juris Peritorum consilio in his scriptis ferimus in causa Syndicatus Ill. ac R. D. Xaverii Dattilo jam Gub. Generalis hujus Centum-Cellarum Civitatis, nec non Perillustris ac Excellentissimi D. Germani Janni ejus Locumtenentis. &c. Quare visis Bannimentis, & publicationibus dicti Syndicatus factis per tres dies continuos, tam in locis solitis hujus Civitatis, quam Terræ Tulphæ, hic nempè per Julianum Merciai publicum Tubicinam, & Tulphæ per illum publicum Bajulum, prout retulerunt &c., in quibus *nemo comparuit ad porrigendas petitiones contra Ipsos*, aliis visis viden., & conf. consid. &c. dicimus, declaramus, pronunciamus, & definitivè sententiamus dictos Ill., & R. D. Xaverium Dattilo Guber., & D. Germanum Janni Locumtenentem, & quemque ex eis *bene, ac rectè munus suum respectivè &c. exercuisse, & propterea laudandos esse, & ab eodem Syndicatu ab-*

Non essendo comparsa veruna petizione si assolve Monsignor Dattilo dal Sindacato, e si loda la di lui rettitudine nell' amministrazione della giustizia,

solvendos esse ducimus, prout Nos per præsentes laudamus, & absolvimus &c. & ita dicimus, pronunciamus, declaramus, ac definitivè sententiamus non solum &c. sed & omni &c.

Ita pronunciavi Blasius Antonius Pucitta Syndicator -- Ita pronunciavi Franciscus Maria Biamonte Syndicator.

Ita est Joannes Palanca Notarius, & Ill. Communitatis Civitatis Vetulæ Sec.

SENTENZA SINDICATORIA PER IL GOVERNO DI FROSINONE ESERCITATO PER UN'ANNO E MESI OTTO.

Die 5. *Augusti* 1751.

N. VI. CHristi nomine invocato pro Tribunali Seden., & solum Deum præ oculis habentes, per hanc nostram definitivam sententiam, quam de Juris Peritorum Consilio in his scriptis ferimus in Causa Syndicatus Ill. D. Germani Janni jam Locumtenentis Provinciarum Campaneæ, & Marittimæ, ac Civitatis Pontis Corvi, quæ coram Nobis vertitur; auditis &c. visis Edictis executis, terminoque in eis præfixo elapso, aliis visis viden. & consf. consf., dicimus, pronunciamus, declaramus, & definitivè sententiamus, prædictum Ill. D. Germanum Janni, qui toto tempore sui Gubernii in jus, & justitiam administrando *laudabiliter se gessit, nulla habita petitione, absolvendum fore, & esse, ac prorsus liberandum a Syndicatu*, prout absolvimus, & liberamus, ac pro absoluto, & liberato haberi volumus, & mandamus, literasque patentales boni servitii præstiti in forma amplissima expediri mandamus, & ita dicimus, pronunciamus, declaramus, & definitivè sententiamus, non solum &c., sed &c.

Non essendo comparsa veruna petizione si assolve il Janni Luogotenente dal Sindacato, e si commenda la dilui condotta nell' amministrazione della giustizia.

Ita pronunciavi Hyacinthus Scifelli Syndicator -- Ita pronunciavi Joseph Fortunatus de Piscibus Syndicator.

Ita est Paulus Flavii Frusinus Not. & Pro-Secretarius Ill. Civ. Frosinonis &c.

SENTENZA SINDICATORIA PER IL GOVERNO DI VITERBO ESERCITATO PER ANNI DUE, E MESI CINQUE.

Die 26. *Ianuarii* 1754.

N. VII. ILl. DD. Vincentius Meonius, & Joseph Ciochetta Syndici electi, & deputati ab Ill. & Excellentissimis DD. Conservatoribus ad effectum conficiendi Syndicatum Ill. & Excellentissimo D. Germano Janni jam Locumtenenti Generali Ill. & R. D. Guber. Xaverii Dattilo hujus Ill. & Excellentissimæ Civitatis Viterbii Provinciæ Patrimonii, visa obligatione, & fidejussione præstita per acta Secretariæ de stando Syndicatui, ac Bannimento publicato ad porrigendas petitiones pariter in dicta Secretaria existen., ac visis petitionibus in actis datis tempore abili in dicto Bannimento præfixo, ac viso Sportulario sibi ipsis obstenso, ac etiam libro quærelarum, & Processibus fabricatis, aliis visis viden., & consf. consf. syndicarunt, & definitivè sententiarunt prout infra, videlicet &c.

Alla petizione data per parte del Signor Giovanni de Bonis di Bolseno

per

per la restituzione di scudi 60. e 90. pagati per la commissione fatta in Bolseno per ordine della S. Consulta, nella quale è intervenuto in persona il Signor Germano Janni Luogotenente criminale di Viterbo, dal quale è stata esatta la detta somma, sul motivo che detto Signor Luogotenente non dovesse intervenire a detta Processura, ed in conseguenza aggravare detto Signor de Bonis di maggior spesa di quella averebbe portato, se vi fosse andato il solo Notaro, e Birri, e sicome la decisione di questo punto dipende dal vedere, se detto Signor Luogotenente avesse facoltà, o nò di andare a fare detta Processura; e non essendo questa materia da decidersi nel presente Sindicato; perciò riserviamo a detto Signor de Bonis le ragioni da poterle sperimentare, dove stimarà di ragione.

Si assolve Monsignor Dattilo da tutte le ditte petizioni.

Alla petizione data dal Signor Antonio Mariottini da Bolseno, che pretende non essere stati eseguiti gl'ordini della S. Consulta per un'insulto fattogli da Gio: Francesco Stefani, perciò non potendosi ammettere detta petizione nel presente Sindicato, gli si riservano le ragioni di ricorrere in S. Consulta.

Alla petizione data per parte di Damiano del qu. Bernardino da Gallese, nella quale si domanda la restituzione di scudi 77., per tanti che si pretendono pagati, ed esatti dal Signor Luogotenente Janni per processura fatta in Gallese per omicidio dal medesimo commesso; e siccome dal medesimo non viene giustificato tal pagamento, perciò risultando dal Processo essere stati consumati giorni cinque, per fare detta Processura; nella quale essendo intervenuto detto Signor Luogotenente, Notaro, e Sbirri, per la quale asserisce detto Sig. Luogotenente avere esatti soli scudi 53. per composizione dal medesimo Damiano; e di più avendo osservata la lettera della S. Consulta, alligata in detto Processo in data primo Luglio 1752., nella quale ordina, che i Viatici da lui pagati, cedino in luogo della pena, che averebbe meritata; perciò assolviamo detto Signor Luogotenente dalla suddetta petizione.

Alla petizione data da Giuseppe Bernini, nella quale domanda la restituzione di scudi 4. 50. pagati, come ha asserito per querela datagli dal Signor Giuseppe Parri sotto li 14. Ottobre 1751., come apparisce dal libro delle querele al *fog.* 187.; ed essendosi osservato in detta querela l'insulto, e percosse ricevute da detto Signor Parri; anche colla prova di un Testimonio di vista, e perciò essendosi esatto dal Signor Luogotenente il decreto assolutorio, come costa in margine di detta querela, e dallo Sportulario, avendo il dippiù pagato per la cattura, e carcere, ed essendo giusta la detta esazione, lo assolviamo dalla suddetta petizione.

Alla petizione di Giuseppe Massera, dove si pretende la restituzione di scudi 1. e 80. dal medesimo pagati per querela datagli da un suo Fratello, asserendo in detta petizione essere stata di mere parole; ma essendosi da Noi osservata la detta querela sotto li 26. Settembre 1753. nel libro delle querele al *fog.* 184.; dalla quale risulta, che detto Gio: Paolo Massera, non solo è stato ingiuriato con parole, ma di più aver ricevuto de' pugni in faccia, ed essergli stata tirata una Doga, ma dippiù essere stato in seguito con un compasso ferito dal detto Giuseppe, restando detta querela provata con un Testimonio di vista; perciò

 essen-

essendosi esatto per composizione dal Sig. Luogotenente Mariani, in assenza di detto Sig. Janni, giulii sette, come apparisce in margine di detta querela, e dallo Sportulario in nostre mani esibito, assolviamo detto Signor Luogotenente da detta petizione.

Alla petizione data da Francesco Tabbanella, e Giuseppe Magnasciutto per la restituzione di scudi 10. per tanti dalli medesimi pagati per la Fraude fatta nel Molino della Nave, ed avendo riconosciuto il Processo sopra di ciò fabricato li 23. Ottobre 1753., dal quale risulta essere stato trovato in detto Molino un sacco di grano colla Bolletta di Gio: Capoccia di lib. 300., qual sacco pesato dalli Birri alla presenza di due Testimonj fu ritrovato di lib. 363., che veniva ad essere lib. 63. di più di quello conteneva la sudetta Bolletta alligata nel suddetto Processo, e portatosi il detto sacco al peso pubblico, fu di nuovo ripesato, e trovato dell' istesso peso di lib. 363., sicchè essendo chiara la Fraude, per la quale viene comminata la pena dal Bando in scudi 50. per ciascuna volta, ed avendo esatti scudi dieci, come costa dal Memoriale di supplica fatto dagl' istessi Ricorrenti, per essere ammessi ad una onesta composizione; e perciò essendo insussistente detta petizione, assolviamo detto Signor Luogotenente dalla medesima.

Alla petizione fatta da Antonio Catino per la restituzione di scudi 3., e 60. per essere stato carcerato colle Reti in tempo della proibizione della Caccia, essendosi rincontrato l'Editto sopra di ciò pubblicato, nel quale espressamente si proibiscono ancora le Reti; perciò non avendo alcuna sossistenza detta petizione, assolviamo detto Signor Luogotenente dalla medesima.

Alla petizione data da Antonio Braconi per la restituzione di scudi 1. e 95. per aver tagliato uno Spino in una Fratta di Vigna di Girolamo di Carlo dalle Grotte di Magugnano, ed essendosi osservata la querela sotto li 16. Settembre 1751., dalla quale resta provato il taglio della Fratta colla prova di un Testimonio di vista, per la quale avendo pagato baj. 40., come costa in margine di detta querela, e dallo Sportulario, avendo il dippiù pagato per cattura, e carcere, assolviamo detto Sig. Luogotenente dalla suddetta petizione.

Alla petizione data da Anselmo di Costantino, nella quale si pretende la restituzione di scud. 1. e 60. pagati per querela datagli da Pietro Corsi, ed avendo rincontrato detta querela sotto li 15. Ottobre 1752. nel libro delle querele al *fog.* 2., dalla quale risulta, che detto Anselmo, e Venerando di Battista suo Cognato tagliavano le Pedagne, o siano Alboretti da far cerchi da Botte nella Macchia di Michignano spettante al medesimo Corsi, provata con un Testimonio di vista, per la quale avendo esatto il Signor Luogotenente baj. 30., come costa in margine di detta querela, e dallo Sportulario, per la quale importarebbe il Decreto afflittivo; perciò assolviamo detto Sig. Luogotenente dalla sudetta petizione.

La petizione di Bernardo Pivioni non ha luogo nel presente Sindicato, per esser seguita la di lui Causa in tempo di Monsignor Gonzaga.

E così sindichiamo, e sentenziamo, non solo in questo, ma in ogni altro miglior modo &c., ed ordiniamo che, al medesimo Signor Luogotenente si spedisca la lettera patentale, e ad ognuno imponiamo perpetuo silenzio.

Ita

Ita syndicavi Vincentius Meonius Syndicus deput. -- Ita syndicavi Joseph Ciochetti Syndicus deput.
Ita est Franciscus Anselmi Not. & Canc. Conservatorialis &c.

LETTERA DE'SIG. DECEMVIRI DI PERUGIA, DALLA QUALE SI RILEVA NON ESSERE STATA PRONUNCIATA LA SENTENZA SINDICATORIA PER QUEL GOVERNO ESERCITATO PER ANNI SEI, E MESI DUE.

Resosi a vista del riveritissimo foglio di V. S. Ill. da Noi inteso il Notaro, che ha formata la copia del Sindicato, della mancanza della Sentenza Sindicatoria, ci ha Egli replicato di non essere stata pronunziata. Onde in questo stato di cose, con nostro rincrescimento ci vediamo preclusa la strada di poter servire V. S. Ill. in trasmettergliela; bensì semmai gradisse, che fosse promulgata, accaderà che ne faccia promuovere l'istanza avanti i Giudici deputati, per parte de'quali, supponiamo, non s'incontrarà difficoltà di sentenziare, il che seguito potrà allora aversi la copia. Tanto ci accade in replica di dover significare a V. S. Ill., a cui rassegnando la divota nostra osservanza, con pienezza di vera stima passiamo a confermarci.

Perugia 22. Novembre 1763.

Divotiss.

I Decemviri.

N. VIII. Nel Processo del Sindacato non apparisce veruna petizione data contro Monsignor Dattilo, ma solamente una contro il Luogotenente Janni per pretesa Vettura non pagata di un cavallo mandato in Orvieto, la quale non poteva aver luogo nel presente giudizio.

DIVERSI ATTESTATI IN ORDINE ALLA CONDOTTA TENUTA DA MONSIGNOR DATTILO NEL GOVERNO DI PERUGIA, CHE EQUIVAGLIANO ALLA MANCANZA DELLA SENTENZA SINDICATORIA.

Da Noi sottoscritti si fa piena, ed indubitata fede, che Monsignor Ill. e R. Saverio Dattilo, allorchè presiedè al general Governo di questa Città di Perugia, e Provincia dell' Umbria, si diportò sempre nel di lui Officio, con tutta l'attenzione, diligenza, ed esatta giustizia, non omettendo quanto tender potea al buon regolamento del Governo, ed a tuttociò che riguardava l'Annona, e la Grascia della Città, e Provincia; invigilando continuamente all' utile, e vantaggio comune, anche nelle più critiche, e malagevoli circostanze della Sede vacante, nel qual tempo lo stesso Prelato con ogni prudenza, ed indefessa attenzione, prevalendosi ancora del consiglio, ed opera della Nobiltà, si adoperò per conservare la pubblica quiete, e togliere quei disordini, che avvenir potevano; per la qual cosa la di lui condotta tenuta in tutto il tempo del suo Governo meritò la commune approvazione, e lode. Che è quanto possiamo attestare, e deporre, per essere appieno informati delle cose soprariferite, e per esser il tutto cosa pubblica, e notoria -- In fede.

Perugia questo dì 10. Novembre 1764.

Pietro Scini Gentili mano propria.	Cavalier Francesco Maria degl'Azzi.
Giuseppe Crispolti.	Giuseppe de Bourbon di Sorbello.

N. IX. Dichiarazione del Ceto di quella ranguardevolissima Nobiltà, che attesta la particolare attenzione, e diligenza di Monsignor Dattilo nell' amministrazione della giustizia, ed in materie di annona, e grascie, ed altresì la vigilanza usata nelle critiche circostanze della Sede Vacante, per conservare la pubblica quiete.

Lo-

Lodovico Oddi.	Giacomo Mancini.
Scipione Alfani della Staffa.	Angelo degl'Oddi.
Antonio Aleſſandri.	Vincenzo Patrizj.
Niccola Canonico Goga.	Luigi Ceſarei.
Tindaro Alfani.	Ceſare Monaldi.
Aleſſandro Canonico Giovio.	Niccola Baldelli.
Gaſpare Cavaceppi.	Perſiano Anſidei.
Camillo della Penna.	Ferdinando degl'Oddi.
Curzio Ranieri.	Vincenzo Anſidei.
Franceſco Graziani.	Franceſco Baglioni.
Franceſco Sozii.	Adriano della Penna.
Filippo Genci.	Luigi Donini.
Ettore Graziani.	Ceſare Alfani.
Mario Ranieri.	Pio Ferretti.
Giacomo Canonico della Penna.	Bernardino Canonico Saracini.
Orazio Donini.	Lodovico Senſi.
Menicone Meniconi.	Giuſeppe Coli.
Marcello Battiſti.	Fabio Perotti.
Antonio Boncambj.	Antonio Meniconi.
Franceſco Aleſſandri.	

Ita eſt Benedictus Montorſius Not. Rog. &c.

N. X. Miſeratione divina Epiſcopi, Presbyteri, & Diaconi S. R. E. Cardinales – Reverende tamquam Frater ſalutem in Domino – Sollicitis Nobis, atque in electionem futuri Pontificis tantummodò intentis, permoleſtum ſane fuit, quod ex literis tuis intelleximus, ſeditionem iſthic a Plebe fuiſſe excitatam, ob creandos Sede vacante Decuriones vetitos jam a S. M. Benedicto XIV. *Moleſtiam vero lenivit prudentia tua, qua ſerviendum tempori putaſti, temeritatemque concitatæ Multitudinis diſſimulandam hoc ancipiti temporis articulo, expetitos Decuriones ipſi permittendo.* Quod autem Patricii iſti, non ſolum ab officio non diſceſſerint, ſed etiam obſervantiæ in Nos ſuæ illuſtria dederint argumenta, id ſane Nobis pergratum accidit, neque ſane parum in eorum ingenio, atque induſtria, conjunctiſque tecum conſiliis conſtitutum putamus, ne recrudeſcat vulnus; imo adhuc aliqua ſpe ſumus, vel metu pænæ deterritos, vel pertæſos diuturni temporis, cum deferbuerit audacia, improbos homines ab incepto poſſe revocari. Tuum illud erit, occultè Seditionis Auctores inveſtigare, ut manifeſti habeantur, opportuno tempore criminis pænas daturi; Noſque de omnibus, diligenter facere certiores – Datum Romæ, è Conclavi Apoſtolico, & Congregatione noſtra ſub Sigillo Trium Noſtrûm in Ordine Deput. Die 25. Maij 1758. Apoſtolica Sede vacante.

Lettera degli Eminentiſſimi Sig. Cardinali Capi d' Ordine, colla quale comendano la prudenziale, e lodevole condotta tenuta da Monſignor Dattilo in occaſione della ſollevazione popolare accaduta in quella Città in tempo di Sede vacante.

L. Antonellus Sac. Collegii Sec.

N. XI. Altro conſimile del Ceto della Curia, e Cittadini di quella Città.

Da Noi ſottoſcritti ſi fa piena, ed indubbitata fede, che Monſignor Ill. e R. Saverio Dattilo, allorchè preſiedè al general Governo di queſta Città di Perugia, e Provincia dell' Umbria, ſi diportò ſempre nel tempo del dilui Officio con tutta l'attenzione, diligenza, ed eſatta

ta giustizia, non omettendo quanto tender poteva al buon regolamento del Governo, ed a tuttociò che riguardava l'Annona, e la Grascia della Città, e Provincia; invigilando continuamente all' utile, e vantaggio commune, anche nelle più critiche, e malagevoli circostanze della Sede vacante, nel qual tempo lo stesso Prelato con ogni prudenza, ed indefessa attenzione, prevalendosi ancora del conseglio, ed opera della Nobiltà, si adoperò per conservare la pubblica quiete, e togliere quei disordini, che avvenir potevano. Per la qual cosa la di lui condotta tenuta in tutto il tempo del suo Governo meritò la commune approvazione, e lode; Che è quanto possiamo attestare, per essere appieno informati delle cose soprariferite, e per essere il tutto cosa pubblica, e notoria. In fede &c.

Perugia questo dì 10. Novembre 1764.

Uditore Giuseppe Postio.
Uditore Francesco Mariottini.
Dottor Giuseppe Gori.
Dottor Leonardo Bettelli.
Dottor Teodosio Uffreduzj.
Dottor Bartolomeo Buraglini.
Dottor Domenico Ubaldi.
Dottor Francesco Maria Mattei.
Dottor Federico Inglesi.
Dottor Alessandro Blasi.
Dottor Gesuardo Anselmi.
Giovanni Corradini.
Lucantonio Cagiati.
Gio: Andrea Canali.
Gio: Giocondo Oddi.
Gio: Bianchi.
Pier Gio: Costantini.
Gio: Battista Sensi.
Baldassarre Paolotti.
Francesco Berardi.
Francesco Bianchi.
Dottor Antonio Pacini.
Dottor Giuseppe Pasqua.
Dottor Girolamo Ceccomanni.
Dottor Luca Pellicciari.
Dottor Antonio Adriani.
Dottor Giuseppe Bolsi.
Dottor Filippo Moriconi Fazj.
Dottor Emiliano Parriani.
Dottor Nicola Giuliani.
D. Annibale Camilli.
Angelo Dati.
Sebastiano Bianchi.
Gio: Battista Monsignorini.
Ignazio Ceccarelli.
Francesco Taddei.
Antonio Ricci.
Giuseppe Calindri.
Benedetto Canali.
Carlo Mariotti.

N. XII. Altro consimile del Cancelliere Decemvirale.

PEr la pura verità si attesta da me sottoscritto Cancelliere Decemvirale di questa Ill. Città di Perugia, qualmente Monsignor Ill. e R. Saverio Dattilo già Preside di detta Città, e Provincia dell'Umbria nel tempo, che ha esercitato il Governo della medesima è stato tutto attento al buon servizio della giustizia, disinteressato, e vigilante sopra gl' appalti, e particolarmente in materie dell'Abbondanza, perchè non fossero aggravati i Poveri, onde in tal modo ne derivò, che gl' affari del Governo andarono sempre bene, e con tutta quiete, e plauso. In congiontura poi della Sede vacante succeduta nel tempo, che il suddetto Prelato presiedeva al medesimo Governo; Egli si regolò in maniera assieme colla Nobiltà, che non seguì inconveniente alcuno, sebbene vi fosse pericolo di temerlo; e per esser tuttociò verissimo, e notorio, ne ho fatto il presente attestato segnato di mia propria mano.

In

In fede &c. questo dì 10. Novembre 1764.
Francesco Angelini Cancelliere Decemvirale dell'Ill. Città di Perugia.

DIVERSI ATTESTATI, DAI QUALI SI RILEVA LA CONDOTTA TENUTA DA MONSIGNOR DATTILO NEL GOVERNO DI MACERATA.

N. XIII. Attestato della Curia di Macerata in ordine al sommo zelo, ed attenzione dimostrata da Monsignor Dattilo nell'amministrazione della giustizia, e vigilanza in materia di annona a vantaggio del Pubblico.

NOi infrascritti per verità attestiamo, che Monsignore Illustrissimo, e Reverendissimo Dattilo già Governatore degnissimo di questa Provincia per tutto il tempo del suo Governo nella stessa Provincia ha mostrato tutto il Zelo, ed attenzione per la giustizia, ed una gran vigilanza in materia di annona, e grascie, acciò queste si mantenessero in un prezzo moderato per sollievo del Popolo, e Poveri. E ciò lo sappiamo, per aver più volte trattato col detto Prelato, e respettivamente come cosa publica, e notoria. In fede ec. Macerata 9. Novembre 1764.

Io Giuseppe Antonelli Priore di Collegio.	Antonio Pantaleoni Curiale.
Francesco Ilarj Avvocato Collegiale.	Domenico Pantaleoni Curiale.
Nicola Fagioli Avvocato Collegiale.	Giuseppe Balestra Curiale.
Andrea Antonucci Curiale.	Francesco Fioretti Curiale.
Francesco Antonio Saraceni Curiale.	
Antonicola Piccinini Curiale.	

Ita est Cajetanus de Benedictis Not. Rog.

N. XIV. Altro consimile del primo Grasciere di quella Città.

IO sottoscritto in ossequio della verità attesto mediante anche il mio giuramento, che essendo stato deputato in compagnia del Signor Angelo Maria Salvetti per Grasciere di questa Città di Macerata fin dal mese di Gennaro dell'anno 1763., ed avendo continuato nell'esercizio di detta Carica fino al mese di Ottobre pross. pass., ho veduto, e trovato sempre nelle visite, che di continuo andavo facendo, che i pubblici Poventi del Forno, Macello, e Pizzicherie di questa Città andavano benissimo, e con applauso del Popolo, attesa la vigilanza, ed attenzione, colla quale Monsignor Dattilo già Governatore di questa Città provvedeva opportunamente in tutte le occorrenze, ed invigilava al buon servizio del Pubblico, in sollievo specialmente de' Poveri, affinchè non fossero in veruna parte aggravati, ed a tal effetto spessissimo dava le opportune ordinazioni, delle quali ne raccomandava a me, come uno de' Grascieri, l'esecuzione, ed in particolare rispetto al prezzo del vino, acciocchè non restasse accresciuto nei mesi decorsi di Luglio, Agosto, e Settembre; ed in fatti colle disposizioni prese dallo stesso Prelato, e da me riuscì di farlo tenere ad un saggio moderato, non ostante che dai Negozianti di Vino si fosse spesse volte tentato di crescerlo in aggravio de' Poveri, che se ne provvedono a minuto, e non ostante che l'imminente vendemia dasse segno di essere scarsissima.

In oltre attesto, che con particolar premura il detto Monsignor Dattilo insisteva, in specie dopo l'ultimo raccolto de' Grani, affinchè nei gior-

ni di Mercato restasse la Piazza ben provveduta di Grano colle quote, che di volta in volta dovevano mandarvi i Possidenti, secondo il riparto fattoli, e raccomandava anche a me di assistere in persona nella Piazza, come facevo in ogni Mercato, ad oggetto, che i Poveri potessero provvedersi del loro bisognevole, e non restassero aggravati; anzi per mantenere nella Piazza il prezzo del grano più basso, che fosse stato possibile in sollievo della Povertà, lo stesso Prelato consegnò a me la somma di scudi centotrenta in due Cedole, affinchè da questo pubblico Fornaro ne avessi fatto provvedere tanto grano, come fu eseguito, coll' ordine, che lo stesso Fornaro ne avesse mandata una sufficiente quantità alla piazza in ogni Mercato, e che l' avesse fatto vendere sempre ad uno o due baj: meno la Coppa di quello si vendeva dagl' altri, specialmente alle gente più bisognosa, e che col ritratto ne avesse provveduto dell' altro, per fino che restava interamente consunta la sudetta somma col discapito, che si andava facendo in ogni rubbio di più pavoli, e così fu continuato a fare fino alla partenza dello stesso Prelato da questa Città, fino al qual tempo il grano nella Piazza si mantenne ad un saggio moderatissimo, e non oltrepassò il prezzo di pavoli cinquantasei il Rubbio. Ed essendo ciò la pura verità ne ho fatta la presente attestazione come di fatto proprio. In fede ec. Macerata 3. Febbrajo 1764.

Ottavio Angelucci affermo quanto sopra mano propria.

Ita est Cajetanus de Benedictis Not. pub. Rog.

N. XV. Altro consimile del secondo Grasciere di detta Città.

DA me sottoscritto Grasciere deputato unitamente coll' Ill. Sig. Ottavio Angelucci Nobile di questa Città di Macerata si attesta, mediante anche il mio giuramento, che in tutto il tempo dell' esercizio di detta mia carica incominciato dal mese di Gennaro del 1763., e terminato nel Dicembre pross. pass. li pubblici proventi di questa Città sono stati benissimo regolati, e provveduti dei generi necessarj di roba con soddisfazione del Pubblico, senza che abbia mai sentito verun clamore, e ricorso, mediante la vigilanza, con cui accudiva Monsignor Dattilo già Governatore di questa Città per il buon servizio del Pubblico, ed in vantaggio de' Poveri; avendo veduto ancora, che fino alla partenza di detto Prelato da questa Città, non solo il prezzo del vino si mantenne moderato, tutto che l' apparenza della vendemia passata fosse assai scarsa, e dai Particolari si facessero dei tentativi, per accrescerlo, come è noto al detto Signor Angelucci, che di concerto col detto Prelato invigilava per quest' effetto, ma ancora quello del grano nella vendita, che se ne faceva in Piazza nei giorni di Mercato, che per insino al fine di detto mese di Settembre non passò li pavoli cinquantasei al Rubbio, attesi gl' ottimi provedimenti, che in questa parte furono dati dall' istesso Prelato fino alla dilui partenza. Che, essendo tuttociò a mia piena notizia ec. ne ho fatto il presente attestato. In fede ec. Macerata 3. Febbrajo 1764.

Io Angelo Maria Salvetti attesto quanto sopra mano propria.

Ita est Cajetanus de Benedictis Not. Rog.

N. XVI. Altro attestato, che indica la particolar premura, colla quale procurò Monsignor Dattilo nell' anno della penuria, anche con discapito del proprio interesse, di tener provista la Piazza di grano, e di farlo mantenere ad un prezzo moderato a sollievo de' Poveri.

IO sottoscritto Fornaro pubblico di questa Città di Macerata attesto mediante anche il mio giuramento, che verso il fine di Agosto proff. pass. da Monsignor Dattilo allora Governatore di questa Città mi fu fatta consegnare per mezzo dell' Illustrissimo Signor Ottavio Angelucci uno delli Grascieri pubblici di quel tempo la somma di scudi centotrenta in due Cedole, coll' ordine di provvederne tanto grano, e del medesimo mandarne in ogni mercato una sufficiente quantità in questa pubblica Piazza, facendolo vendere ad uno, o due baj: meno per coppa di quelle, che si vendeva dagl' altri, e col ritratto andarne provvedendo dell' altro, fino che tutta la sudetta somma si fosse consumata col discapito, che vi era per ogni rubbio. E ciò ad effetto di far tener basso il prezzo del grano nella Piazza in sollievo della povera gente, che suol provvedersene a minuto, specialmente in quest' anno penurioso. Ed avendo Io col detto denaro incominciato a provveder del grano, in ogni mercato lo mandavo in Piazza, come è noto ad ognuno, facendolo vendere, come sopra, a meno degl' altri; tantochè vi era il discapito di sette in otto pavoli per rubbio, e così andiedi facendo per insino che il detto Monsignor Dattilo partì da questa Città, che fu al fine di Settembre, ed a tutto il detto mese il prezzo del grano in Piazza, non andò più avanti, che pavoli cinquantasei. Tanto posso deporre per pura verità, come fatto proprio -- In fede &c. Macerata 6. Febbrajo 1764.

Io Simone Simonelli attesto quanto sopra mano propria.

Ita est Cajetanus de Benedictis Notarius rogatus.

DICHIARAZIONI DEI QUATTRO PAROCHI DI MACERATA, CHE INDICANO IL DISINTERESSE DI MONSIGNOR DATTILO, E LA PARTICOLAR CURA, CHE SI PRENDEVA A PRO' DEI POVERI, DI CUI ABBONDA QUELLA CITTA'.

N. XVII. IO sottoscritto Vic.Curato della Cattedrale attesto, che Monsignore Illustrissimo e R. Dattilo nel tempo, che presiedeva nella Provincia della Marca ha usata molta carità verso i Poveri della mia Cura, poichè ogni 15. giorni mandava in vantaggio di essi palate 16. e mezza di pane, e tre, o quattro mesi salvo il vero raddoppiò la quantità. In tempo poi di Pasqua, e delle Feste del S. Natale mandava un' Agnello, ed altri polli assieme con alcuni danari, la somma de' quali ora era uno scudo, ora venti pavoli, ed alle volte trenta: Fuori poi delli sopradetti tempi, ora mandava un zecchino, ed ora trenta pavoli.

Dico ancora, che quando andavo a parlare con il sopradetto Prelato per aggiustare i pregiudizj in vantaggio de' Poveri ne riportavo, *o in tutto, o in parte la grazia*. E per esser ciò la verità ne ho fatto il presente scritto, e sottoscritto di mio proprio pugno -- In fede &c. Macerata 5. Novembre 1764.

Nicola Cavalli mano propria.

Ita est Cajetanus de Benedictis Notarius Rogatus.

IO sottoscritto Niccola Ugolini Proposto dell'insigne Collegiata di S. Salvatore di Macerata, e Paroco della medesima faccio fede &c. come in tutto il tempo, in cui è stato al Governo di questa Città, e Provincia Monsignor Saverio Dattilo ogni quindici giorni mi faceva consegnare una somma considerabile di pane per sostentamento de' poveri, de' quali abbonda grandemente la mia Cura, ed oltre di questo in due tempi almeno dell'anno, cioè nel Natale, e nella Pasqua, senza mia richiesta mi faceva passare denaro da impiegare, come sopra, a favore de' medesimi poveri, i quali poi hanno pianto la perdita di un così degno Benefattore &c. E per esser tutto ciò la pura verità ne ho fatto il presente attestato &c. In fede &c. Macerata 5. Novembre 1764. N.XVIII.

Io Niccola Ugolini mano propria.

Ita est Cajetanus de Benedictis Notarius Rogatus.

IO sottoscritto per verità depongo, che per tutto il tempo, in cui è stato Governatore di questa Provincia Monsignor Dattilo, ho avuto motivo di sperimentare nel medesimo una somma pietà verso i poveri, giacchè ogni 15. giorni mandava a me una buona quota di pane, per distribuirlo a' poveri della mia Cura, ed anche fra l'anno alcune somme di denaro per lo stesso effetto in fede &c. N.XIX.

Io Priore Bernardo Iozzi mano propria.

IO infrascritto Arciprete, e Rettore della Chiesa Parochiale di S. Giorgio attesto di aver sperimentata la stessa pietà del surriferito Monsignor Dattilo ne' poveri della mia Cura, con somministrargli le sudette caritative quote come sopra. In fede &c. Macerata 5. Novembre 1764. N. XX.

Francesco Saverio Arciprete Riccitelli mano propria.

Ita est Cajetanus de Benedictis Notarius Rogatus.

SENTENZA SINDICATORIA PER IL GOVERNO DI MACERATA ESERCITATO PER ANNI TRE, E MESI OTTO.

Die 16. Decembris 1763.

NOs Franciscus Ippoliti J. U. D. Maceratæ, & Provinciæ Marchiæ Vicesgerens, & Judex in Syndicatu Illustrissimi, & Reverendissimi D. Xaverii Dattilo jam Gubernatoris ejusdem Provinciæ, visis petitionibus contra eumdem coram Nobis porrectis, earumque probationibus & terminis &c. servatis &c. Christi nomine invocato pro Tribunali sedentes &c. per hanc nostram definitivam sententiam, quam &c. ferimus &c. definitive sententiamus, ut infra sequitur, videlicet. N.XXI.

Et primo: quoad petitiones porrectas per Procuratorem Franciscum Ercoli favore Vincentii Maggi, & per alium *Procuratorem Victorem Magnani* (*) favore Francisci Tarquini, Capitanei Castellani, ac Horatii Ronconi, cum non fuerint *adhuc reperti* eorum processus pro recognitione validitatis ca-

(*) Si ammettano in Sindicato 13. petizioni, tutto che non riguardanti dolo, o baratteria, esposte calunniosamente dal notissimo Curiale Magnani Difensore del Frisciotti, senza i necessarj Mandati di procura delle Parti, come può riconoscersi dal Processo.

earumdem, *suspendendas fore, & esse, prout SUSPENDIMUS* (1) arbitrio S. Consultæ earum resolutiones.

Secundo vero: quoad petitiones Vincentii Tiranti, Dominici Pagliaricci, Francisci Jozzi, Dominici Medaglia super estorsione pacis, Joannis Rotigni, ac Alexii Ciarocchi, cum fuerit in eorum caufis bene processum & exactum, eumdem Illustrissimum, & Reverendissimum D. Xaverium Dattilo a petitionibus prædictis absolvendum fore, & esse (2), prout absolvimus.

Tertio vero tandem: quoad petitiones Francisci Vaccarini de Monte Sancto, Elpidii Menavento de S. Elpidio, Cæsaris Medaglia, ejusque Filiorum in causa cum Procuratore Magnani; & Philippi Silentii pariter de S. Elpidio, quoad primos tres prædictos restituendam summam in eisdem petitionibus contentam, & petitam, & favore præfati Silentii binas dietas excessivè exactas pariter esse restituendas, prout restitui mandamus, & propterea præfatum Illustrissimum, & Reverendissimum *D. Xaverium Dattilo, SEU VERIUS QUEMCUMQUE ALIUM* (3) pro ipso arbitrio S. Consultæ in supradictam restitutionem condemnamus &c. & ita &c. definitive sententiamus, non solum &c. sed & omni &c.

Ita pronunciavi Ego Franciscus Antonius Ippoliti Vicesgerens.

Actum Maceratæ præsentibus *JOSEPHO BRANCOTIO* (*), & *Francisco Sanctis* Testibus.

Ita est Dominicus Diodori Notarius &c.

Essendo scorso il termine solito di giorni 20. del Sindicato, il Vicegerente pronunciò la sentenza coll' antidata sotto il dì 16. Dicembre, come si riconosce dagl' atti del processo; ed autorizzò la falsità colla presenza rispettabile del suo Servitore Francesco de Santis, e DEL NOTARO GIUSEPPE BRANCOZZI, in qualità di Testimonj, senza ricordarsi, che quest' ultimo era stato da lui spedito in commissione in Civitanova, e che in detto giorno 16. non si trovava in Macerata, come si prova coi seguenti attestati.

Al nome di Dio Amen.

N. XXII. IN ossequio della verità faccio piena, ed indubitata fede Io infrascritto, come il dì dodici del mese di Dicembre prossimo passato vennero in casa mia quì in Civitanova il Sig. Podestà Michelangelo Bonifazi, e Signor *Giuseppe Brancozzi* Notaro criminale del Governo di Macerata, per fare alcuni esami, e mi ricordo benissimo, che questi si tratten-

Io

(1) Primo. Il Vicegerente della Marca, a cui erano affatto ignoti i requisiti, e privilegj del giudizio del Sindicato, ed il tritissimo principio legale: *Actore non probante Reus absolvitur*: condanna infelicemente quattro delle Petizioni all'ultimo supplicio col *suspendimus*.

(2) Secondo. Assolve in cinque Petizioni.

(3) Terzo. Con una nuova, e peregrina formola, imparata forse dal suo Precettore Mirogli, condanna in 4. petizioni Monsignor Dattilo, *seu verius quemcumque alium*, tanto che a buona sorte non condannò veruno, essendovi bisogno di nuovo giudizio, per sapere chi sia il condannato.

(*) Il Notaro Brancozzi nel giorno della promulgazione della Sentenza non era in Macerata.